



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 40 del 22 Giugno 2011

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Salaria Antica est n° 27
- edificio B2 -
Località S. Antonio - Pile

URP/Bura: Tel. 0862/364211- 364221- Fax. 0862/364219
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo **dall'1.1.2011** verrà redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. **Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.**

Per tutto il primo semestre 2011, l'invio del Bollettino Ufficiale in versione cartacea sarà assicurato solo alle principali istituzioni.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie “**ORDINARIO**” si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie “**SPECIALE**”.
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie “**SUPPLEMENTO**”.
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

Parte I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

DELIBERAZIONI

- COMMISSARIO AD ACTA

DELIBERAZIONE 11.10.2010, n. 59/2010:

Prestazioni riabilitative ex Art. 26 della Legge 833/78 erogate dalla rete privata accreditata anno 2010 - Ratifica tetti di spesa e schemi di contratto sottoscritti.....Pag. 10

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 09.05.2011, n. 307:

Art. 71 comma 4 Regolamento Regionale del 13.08.2007, n. 3/Reg. – Vigilanza e sanzioni amministrative – Indirizzi per la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 17 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 s.m.i..... Pag. 18

DELIBERAZIONE 09.05.2011, n. 309:

Variatione al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell’art. 25, comma 2, della L.R. 3/02. Nuove assegnazioni, variazione n. 6..... Pag. 20

DELIBERAZIONE 09.05.2011, n. 314:

Recepimento dell’accordo Stato-Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica.....Pag. 25

DELIBERAZIONE 09.05.2011, n. 315:

Approvazione ristrutturazione servizi Società Civitaresse s.r.l. di Ortona relativi alle linee in concessione regionale.....Pag. 60

DELIBERAZIONE 16.05.2011, n. 320:

“Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” – Designazione di una Consigliera di parità effettiva e di una Consigliera di parità supplente ai fini della nomina da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro delle Pari opportunità.....Pag. 63

DELIBERAZIONE 20.05.2011, n. 332:

O.P.C.M. n. 3907 del 13.11.2010 - Contributi per la riduzione del rischio sismico (annualità 2010). Individuazione priorità interventi sulle opere pubbliche “strategiche” o “rilevanti”.....Pag. 71

DELIBERAZIONE 23.05.2011, n. 337:

Modifiche ed integrazioni degli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della D.G.R. n.

635 del 23 agosto 2010 con oggetto “Modifiche ed integrazioni degli Allegati 1, 2, 3 e 4, parti integranti e sostanziali della D.G.R. n. 685 del 23/11/2009 con oggetto “L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 Parte terza Titolo II Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione Artt. 43 e 44 - Disposizioni di attuazione”.Pag. 73

DELIBERAZIONE 23.05.2011, n. 342:

Indirizzi in materia di applicazione della delega alle Province di cui agli artt. 135 comma 1 D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale) e art. 7 comma 9 L.R. n. 31 del 29 luglio 2010 (Norme per la tutela dell'ambiente): competenza in merito all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di illeciti amministrativi in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.Pag. 110

DELIBERAZIONE 20.06.2011, n. 427:

Revoca delibera n. 335 del 23.05.2011 e relativo avviso.....Pag. 112

DECRETI

- **COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 13/17 L.R. 37/10**

DECRETO 05.05.2011:

Annullamento ai sensi art. 21 nonies L. 241/90 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1265 del 30 dicembre 2003 e dei conseguenti atti di gara posti in essere sino alla comunicazione della graduatoria definitiva.....Pag. 112

- **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

DECRETO 24.05.2011, n. 82:

Nomina componenti 1^ COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO E AFFARI GENERALI”.....Pag. 119

DECRETO 24.05.2011, n. 83:

Nomina componenti “COMMISSIONE SPECIALE PER MONITORARE, NELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, IL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE ABITATIVO/INFRASTRUTTURALE, SOCIALE, CULTURALE, ECONOMICO E PRODUTTIVO” Pag. 120

DECRETO 31.05.2011, n. 84:

“Deputazione Teatrale Teatro Marrucino” di Chieti. Designazione di un rappresentante della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione.....Pag. 120

DETERMINAZIONI

Direttoriali

- **DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI**

DETERMINAZIONE 30.05.2011, n. DD/111:

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizza-

zioni di Volontariato dell'Associazione AGAVE – PER UN FUTURO DIVERSO ONLUS – 64016 Sant'Egidio Alla Vibrata (TE).Pag. 121

DETERMINAZIONE 07.06.2011, n. DD/113:

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE TEMPERA – PROCIV-ARCI – 67100 Tempera (AQ)..... Pag. 121

DETERMINAZIONE 07.06.2011, n. DD/114:

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione “ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE – A.I.S.A. ABRUZZO – ONLUS”– 67039 Sulmona (AQ).....Pag. 122

Dirigenziali

- DIREZIONE LL.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI - DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE - SEDE PESCARA

DETERMINAZIONE 31.05.2011, n. DC24/33:

Ordinanza di istruttoria per la domanda di concessione del 10.04.2000 della MerkerYshima S.p.A. (oggi Compagnia Italiana Rimorchi S.p.A.) mediante opera di presa dal canale ENEL dell'impianto idroelettrico di Bolognano, per 30 m³/h (8,33 l/s) di acqua per uso promiscuo (irrigazione, antincendio ed industriale). Ditta Compagnia Italiana Rimorchi S.p.A. con sede legale in Via A. Berardi – 37139 Verona.....Pag. 123

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 23.05.2011, n. DH35/45:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750677109 DITTA: BOSCOLO RITA LUCIANA nata il 24/04/1961 in Comune di Raiano Prov. AQ residente in Via Madonna della Neve , 57 Comune di PRATOLA PELIGNA Prov. AQ Codice fiscale BSCRLC61D64H166I part. IVA 01407520665 Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH24/140 del 23/08/2010.....Pag. 124

DETERMINAZIONE 23.05.2011, n. DH35/46:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750478953 DITTA: BONALDI MAURO nato il 04/06/1972 in CANADA Prov. residente in Via Stazione , 235 Comune di CELANO Prov. AQ Codice fiscale BNL MRA72H04Z401M part. IVA 01577870668 Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH24/194 del 28/09/2010.....Pag. 125

DETERMINAZIONE 23.05.2011, n. DH35/47:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1

"Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 84750612123 DITTA: Felli Antonio nato il 17/01/1958 in Comune di Celano Prov. AQ residente in Via delle Magnolie,6 Comune di Celano Prov. AQ Codice fiscale FLLNTN58A17C426G part. IVA 01179850662 Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH24/57 del 23/08/2010.....Pag. 126

DETERMINAZIONE 23.05.2011, n. DH35/48:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750629688 DITTA: IACOBUCCI MARCO nato il 25/04/1972 in Comune di SULMONA Prov. AQ residente in Via Marruccini , 8 Comune di PRATOLA PELIGNA Prov. AQ Codice fiscale CBCMRC72D25I804G part. IVA 01573760665 Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH24/146 del 23/08/2010.....Pag. 126

DETERMINAZIONE 23.05.2011, n. DH35/49:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 84750618930 DITTA: TAROLA LUIGI nato il 26/02/1975 in Comune di PEScina Prov. AQ residente in Via Genova , 46 . Fraz. Venere Comune di PEScina Prov. AQ Codice fiscale TRLLGU75B26G492T part. IVA 01577700667 Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH24/214 del 28/09/2010.....Pag. 127

DETERMINAZIONE 23.05.2011, n. DH35/50:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 84750616199 DITTA: Silvestri Berardo nato il 05/11/1961 in Comune di S. Benedetto dei Marsi Prov. AQ residente in Via Ippoliti,5 Comune di S. Benedetto dei Marsi Prov. AQ Codice fiscale SLBBRD61S05H772S part. IVA 01160030662 Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH24/152 del 30/08/2010.....Pag. 128

DETERMINAZIONE 23.05.2011, n. DH35/51:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "B" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento a saldo n. 94750394150 DITTA: Ciccarelli Massimo residente in Via Scalette,40 Comune di Celano Prov. (AQ) Codice fiscale CCCMSM81T11A515G part. IVA 1491630669 Liquidazione in acconto del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH24/34 del 26/07/2010.....Pag. 128

DETERMINAZIONE 23.05.2011, n. DH35/52:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento a saldo n. 94750462460 DITTA: Taccone Nunzio residente in Via Vestina Comune di Celano Prov. (AQ) Codice fiscale TCCNNZ78D12A515O part. IVA 01670500663 Liquidazione in acconto del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH24/62 del 23/08/2010.....Pag. 129

DETERMINAZIONE 23.05.2011, n. DH35/53:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1

"Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750616347 DITTA: Leonzio Maurizio nato il 20/06/1963 in Comune di Pescina Prov. AQ residente in Via dell'Abbazia Comune di S. Benedetto dei Marsi Prov. AQ Codice fiscale LNZMRZ63H20G492W part. IVA 01121970667 Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH24/55 del 23/08/2010..... Pag. 130

- DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO GESTIONE POLITICHE SOCIALI. RAPPORTI CON ASP. COOPERAZIONE SOCIALE. OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE.

DETERMINAZIONE 26.05.2011, n. DL26/124/b:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "L'EDERA Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Loreto Aprutino (PE). ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione "B".....Pag. 130

DETERMINAZIONE 26.05.2011, n. DL26/125/b:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "LA FENICE Società cooperativa Sociale a R.L." con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ). ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione "A".Pag. 131

DETERMINAZIONE 27.05.2011, n. DL26/127/b:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "LA COMPAGNIA DEL SORRISO - società cooperativa sociale a responsabilità limitata - ONLUS" con sede legale nel Comune di Vasto (CH). ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione "A"..... Pag. 131

- DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE. DIRITTO ALLO STUDIO ORDINARIO E UNIVERSITARIO. ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI FORMAZIONE

DETERMINAZIONE 26.05.2011, n. DL24/138:

D.G.R. n. 640 del 23.8.2010, recante "D.G.R. 8 marzo 2010, n. 152 – Programmazione dell'offerta formativa relativa a percorsi finalizzati al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al Capo II del D.P.C.M. 25.1.2008 - Costituzione di ulteriori Istituti Tecnici Superiori" - Fondazione "Istituto Tecnico Superiore Nuove tecnologie per il made in Italy – Sistema Agroalimentare" – Teramo – (D.D. n. 49 del 24.2.2011) - Progetto Attività propedeutiche.....Pag. 132

- DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO PROGRAMMI INTERSETTORIALI, AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI, INNOVAZIONE E RICERCA

DETERMINAZIONE 25.05.2011, n. DI9/36:

Politica comunitaria di coesione, obiettivo "Competitività regionale ed Occupazione" - POR

FESR Abruzzo 2007-2013: Attività I.1.2 “Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione” – Avviso pubblico per la costituzione, l’ampliamento ed il funzionamento dei Poli di Innovazione. – Approvazione elenco Poli ammessi o ammissibili alla successiva fase negoziale ed elenco Poli esclusi..... Pag. 135

ATTI DELLO STATO

• CORTE COSTITUZIONALE

- **Ordinanza n. 160 del 20 aprile 2011 relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 29 luglio 2010, n. 31 (Norme in materia ambientale)..... Pag. 140**

- **Sentenza della Corte Costituzionale n. 170 dell’11 Maggio 2011, depositata in Cancelleria in data 19 Maggio 2011 e trasmessa in pari data al Presidente della Giunta Regionale, relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, - dichiarato incostituzionale - della legge della Regione Abruzzo 14 Luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno dell’Aeroporto d’Abruzzo) e dell’art. 5, comma 4) – dichiarato incostituzionale - della legge della Regione Abruzzo 18 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010).....Pag. 142**

Parte II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

• AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

Estratto decreto di esproprio Rep. 26954 del 20/12/2010. “Miglioramento tratto compreso in contrada Santa Maria dell’Arco del Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE) – S.P. 262/DIR (ex S.S.)”.....Pag. 144

• CITTA' DI PESCARA (PE)

Ordinanza n. 10/BR del 24.05.2011. Pagamento e deposito indennità provvisoria di espropriazione beni immobili occorrenti al completamento dei lavori di viabilità di Via Nazionale Adriatica Nord fino a P.zza Duca degli Abruzzi – II lotto.....Pag. 147

• CITTA' DI PIANELLA (PE)

Proposta di programma integrato di intervento ad iniziativa privata Frazione Castellana — Via Papa Giovanni XXIII - Ditta Mizar Srl. Pratica V 180/2010. Variante al P.R.G. - Art.21 L.U.R. 18/83 e s.m.i. Approvazione.....Pag. 149

• COMUNE DI PERETO (AQ)

Rapporto preliminare redatto ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 152/2006 relativo alla variante al P.R.G.....Pag. 150

• MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO (CH)

- **Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 22.03.2011, ai sensi dell’art. 20 – comma 7 – L.R. 18/1983 nel testo in vigore. “Approvazione Progetto unitario di intervento in zona B2 - Via Ciccarone- Variante a Progettazione Unitaria - Ditta Villa Lanzas.r.l. “.....Pag. 151**

- **Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 22.03.2011, ai sensi dell'art. 20 – comma 7 – L.R. 18/1983 nel testo in vigore. “Approvazione Progetto di lottizzazione del Comparto CO 5 del PRG. Zona Incoronata - ditta Ronzitti Alfio, Colantonio Silvia e Società Home Immobiliare srl “.....Pag. 151**
- **EDILCAVE S.R.L. - GUARDIAGRELE (CH)**
Procedura di verifica di assoggettabilità. Progetto per l'apertura di una Cava di Misto-Ghiaie sito nel Comune di Rapino in località Sterparo sui terreni distinti in catasto al foglio di mappa n. 6 particelle n. 22-24-26 e 461.....Pag. 152
 - **F.LLI CENTI & FIGLI DI CENTI ENRICO S.A.S.**
Avviso inerente progetto per la realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti.....Pag. 153
 - **S.C. SRL - CASALBORDINO (CH)**
Procedura di verifica di assoggettabilità. Realizzazione impianto smaltimento rifiuti inerti non pericolosi.....Pag. 153
 - **ENEL DISTRIBUZIONE SPA**
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - MACRO AREA TERRITORIALE
CENTRO SVILUPPO LAZIO ABRUZZO MOLISE
Costruzione linea MT 20kV in doppio cavo interrato per alimentazione cabina MT/BT denominata Campo Sportivo in Via Franchi località Villa Rosa del Comune di Martinsicuro (TE).Prat.12/11/D/TE Iter31224.....Pag. 154
 - **ENEL DISTRIBUZIONE SPA**
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO
E MOLISE
Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20000 Volt in cavo interrato della lunghezza di 0,040 km in località Z.I. Via Piaggio nel Comune di Chieti (CH), per connessione impianto fotovoltaico “PARCO PAGLIA S.p.A.”. (T0200363). Rif. pratica Enel DNI/CH/313220.....Pag. 154

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI
 DELLA REGIONE E DELLO STATO

 ATTI DELLA REGIONE

 DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO AD
 ACTA

DELIBERAZIONE 11.10.2010, n. 59/2010:

Prestazioni riabilitative ex Art. 26 della Legge 833/78 erogate dalla rete privata accreditata anno 2010 - Ratifica tetti di spesa e schemi di contratto sottoscritti.

 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD
 ACTA

 PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
 RIENTRO DAI DISAVANZI
 DEL SETTORE SANITARIO DELLA
 REGIONE ABRUZZO

 (Deliberazione del Consiglio dei Ministri
 dell'11/12/2009)

 Pescara, 11.10.2010, N° 59/2010 del Registro
 delle deliberazioni

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la deliberazione di giunta Regionale n. 159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la successiva deliberazione n. 189 del 1° marzo 2007 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell'accordo di cui all'art. 8 dell'Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato "Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180, legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni – testo emendato", predisposto dalla Direzione Sanità e dall'Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato

con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l'accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Atteso che, in base all'art. 4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l'incarico è conferito per l'intero periodo di vigenza del Piano di rientro;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei Ministri:

- del 13 gennaio 2010 con cui, tra l'altro, è stata nominata la Dott.ssa Giovanna Baraldi con il compito di affiancamento del Commissario ad Acta per gli aspetti di programmazione sanitaria, tra cui l'attuazione della normativa statale in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale;
- del 4 agosto 2010 con la quale la Dr.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata Subcommissario unico con il compito di affiancare il Commissario Ad Acta per la realizzazione degli obiettivi del Piano di Rientro;

Vista la deliberazione commissariale n. 15 del 18/02/2010 con la quale sono stati fissati per ciascuna struttura privata erogatrice di prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78, provvisoriamente accreditata e operante sul territorio all'atto dell'emanazione della LR 32/2007, ai sensi dell'art 12 della medesima, i tetti massimi di spesa 2010, con specificazione degli importi riferiti alle prestazioni per i pa-

zienti residenti nella regione nonché della metodologia di definizione dei medesimi tetti;

Rilevato che l'ammontare complessivo del tetto di spesa, specificato per singola struttura nell'allegato 1 alla delibera appena detta, è stato con il medesimo atto fissato in complessivi euro 51.335.687,00 per i pazienti residenti;

Preso atto che con la suddetta deliberazione n. 15/2010 è stato altresì approvato il modello contrattuale uniforme da sottoscrivere tra la regione Abruzzo, Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. ed erogatori privati;

Rilevato che, a seguito della fase di interlocuzione con i privati, si è giunti alla sottoscrizione dei contratti con 15 dei 17 erogatori di cui alla deliberazione commissariale sopracitata e che i tetti di spesa individuali, a motivo di una più puntuale valorizzazione delle prestazioni - sempre, tuttavia nel rispetto della metodologia di calcolo di cui alla medesima delibera 15/2010 e lo schema di contratto, così come approvati con il predetto atto, hanno subito delle modifiche concordate con tutti i firmatari;

Dato atto, in particolare, che si è pervenuto alla rettifica dei tetti di spesa delle seguenti strutture:

- FONDAZIONE "ANFFAS"
- FONDAZIONE PADRE A. MILENO
- FONDAZIONE PICCOLA O. CHARITAS
- RIABILITATIVA SAN ROCCO S.R.L.

Viste le seguenti deliberazioni commissariali:

- n. 24/2010 del 08/04/2010 con la quale è stata sciolta la riserva contenuta nel summenzionato atto n. 15/2010 ed estesa anche al fallito Centro di Riabilitazione ad Alta intensità assistenziale "Villa Pini d'Abruzzo" di Chieti, in virtù dell'ammissione della curatela all'esercizio provvisorio, tutta la parte regolamentare della deliberazione n.15/2010 ed è stato fissato specifico tetto di spesa per la struttura nella misura di € 5.117.951,00 per i pazienti residenti nella regione Abruzzo;
- n. 33/2010 del 18/06/2010 con la quale sono

stati rettificati i tetti di spesa 2010, attribuiti nell'allegato 1 di cui alla deliberazione commissariale n. 15/2010, alle seguenti strutture scorporando la spesa sostenuta per le prestazioni con il codice T09 secondo il calcolo sotto indicato:

- "WELLNESS" e C. SAS di Montorio al Vomano (TE) € 678.572(1.120.589 - 429.246 - 12.771);
- "SANEX" S.r.l. di Teramo € 739.810(934595 - 194.785);
- "VILLA SERENA" - S. Agnese - di Pineto(TE) € 5.682.705(6.271.713 - 589.008);
- "ANFFAS" - di Teramo - € 2.122.942(2.234.318 - 4.774 - 106.602), anche a seguito della nota commissariale n. 1142/Comm. del 27/05/2010;
- n. 37/2010 del 05/07/2010 con la quale è stata sciolta la riserva contenuta nel summenzionato atto n. 15/2010 ed estesa anche al fallito Centro di Riabilitazione "San Stef.a.r." S.r.l. di Chieti, in virtù dell'ammissione della curatela all'esercizio provvisorio, tutta la parte regolamentare della deliberazione n.15/2010 ed è stato fissato specifico tetto di spesa per la struttura nella misura di €9.899.597,00 per i pazienti residenti nella regione Abruzzo;
- n. 38/2010 del 05/07/2010 con la quale è stata sciolta la riserva contenuta nel summenzionato atto n. 15/2010 ed estesa anche al fallito Centro di Riabilitazione "Maristella" S.r.l. di Chieti, in virtù dell'ammissione della curatela all'esercizio provvisorio, tutta la parte regolamentare della deliberazione n.15/2010 ed è stato fissato specifico tetto di spesa per la struttura nella misura di € 2.798.776,00 per i pazienti residenti nella regione Abruzzo;

Rilevato, altresì, che:

- con deliberazione Commissariale n. 35/2010 dell' 1/07/2010 alla Società "WELLNESS", di Montorio al Vomano(TE) non avendo sottoscritto il contratto regolante gli accordi contrattuali per le prestazioni di cui trattasi, è stato sospeso l'accredito predefinitivo,

ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 – quinquies, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

- con deliberazione Commissariale n. 36/2010 dell' 1/07/2010 alla Società "Anesis", di Avezzano(AQ) non avendo sottoscritto il contratto regolante gli accordi contrattuali per le prestazioni di cui trattasi, è stato sospeso l'accreditamento predefinitivo, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 – quinquies, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che, a seguito delle predette modifiche, l'ammontare complessivo del tetto di spesa, per le strutture indicate nella citata deliberazione n. 15/2010, specificato per singola struttura come da allegato 1, è stato ridefinito in complessivi euro €50.783.703,00 per i pazienti residenti;

Ritenuto di dover precisare che:

- nell'allegato 3, testo di contratto, sottoscritto nella stessa versione da tutti gli erogatori privati, all'art. 9.3 è stato inserito il seguente punto: "Le parti si impegnano alla costituzione entro il 31 maggio, presso la Direzione "Politiche della Salute", di un apposito gruppo di lavoro, composto da tre rappresentanti designati congiuntamente dalle strutture interessate e da tre rappresentanti regionali, al fine di definire una metodologia condivisa necessaria a consentire l'individuazione di volumi di prestazioni da attribuire a ciascuna struttura";
- nell'allegato 4, testo di contratto sottoscritto nella stessa versione dalle società fallite, l'art. 16 è stato così modificato: "In considerazione della finalità oggettiva dell'esercizio provvisorio, ossia quella di conservare l'impresa in funzione di una proficua riallocazione sul mercato attraverso la vendita dell'azienda in attività a terzi, eventualmente previo affitto della stessa per un periodo limitato, è consentita, eccezionalmente, la cessione del contratto a imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio di impresa sanitaria. La cessione del contratto è soggetta alla previa autorizzazione del Commissario ad Acta o del Presidente della

Regione Abruzzo nel caso in cui il regime di commissariamento cessi, e all'esibizione da parte del cessionario di tutta la documentazione prescritta".

Precisato che copia dei contratti sottoscritti è stata trasmessa ai competenti Ministeri;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa

che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate e a modifica della deliberazione n.15/2010 del 18/02/2010

DELIBERA

1. di rettificare l'allegato 1 alla deliberazione commissariale n. 15/2010, secondo il nuovo allegato 1 che sostituisce il precedente;
2. di ratificare, con il presente atto, le modifiche apportate in sede di sottoscrizione dei contratti 2010 ai tetti di spesa individuati per singola struttura approvati con deliberazioni 15/2010, a seguito delle controdeduzioni e delle deliberazioni commissariali nn.24/2010 - 33/2010 - 37/2010 – 38/2010, secondo lo schema allegato (allegato 2);
3. di ratificare, con il presente atto, le modifiche apportate in sede di sottoscrizione dei contratti 2010, al testo dello schema di contratto approvato con deliberazione 15/2010 che nella stesura definitiva e integrale si allega (allegato 3);
4. di ratificare, altresì, con il presente atto, le modifiche apportate in sede di sottoscrizione dei contratti 2010 alle clausole contrattuali approvate con deliberazione n. 15/2010 del 18/02/2010, relativamente a quelli sottoscritti con le società fallite (allegato 4);
5. di trasmettere il presente atto ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, al fine dell'emanazione del parere previsto nell'Accordo intervenuto con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
ad avvenuta validazione dello stesso da parte
dei predetti Ministeri.

IL SUBCOMMISSARIO
Dr.ssa Giovanna Baraldi

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

Seguono allegati

Allegato alla Deliberazione del Commissario
ad ACTA

n. 59/2010 del 11 OTT. 2010



allegato 1)

TETTO MASSIMO DI SPESA - ANNO 2010 -				
Ex art. 26 L.833/78				
	STRUTTURE	TOTALE PER STRUTTURA	TOTALE PER STRUTTURA RETTIFICATO	DIFFERENZA
1	ANFFAS	€ 2.234.318,00	€ 2.122.942,00	-€ 111.376,00
2	FONDAZIONE PADRE A. MILENO	€ 6.154.486,00	€ 6.331.677,00	€ 177.191,00
3	TOSINVEST (SAN RAFFAELE)	€ 580.544,00	€ 580.544,00	€ 0,00
4	ISTITUTO DON ORIONE	€ 4.395.730,00	€ 4.395.730,00	€ 0,00
5	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI	€ 12.319.318,00	€ 12.319.318,00	€ 0,00
6	FONDAZIONE PICCOLA O. CHARITAS	€ 5.747.618,00	€ 6.286.525,00	€ 538.907,00
7	FONDAZIONE SANTA CATERINA	€ 2.950.326,00	€ 2.950.326,00	€ 0,00
8	MONTEFERRANTE Srl	€ 1.448.940,00	€ 1.448.940,00	€ 0,00
9	CASA DI CURA NOVA SALUS	€ 842.490,00	€ 842.490,00	€ 0,00
10	RIABILITATIVA S. ROCCO Srl	€ 2.129.583,00	€ 2.198.687,00	€ 69.104,00
11	VILLA SERENA (S. AGNESE -PINETO)	€ 6.271.713,00	€ 5.682.705,00	-€ 589.008,00
12	WELNESS e C. SAS	€ 1.120.589,00	€ 678.572,00	-€ 442.017,00
13	MEDISALUS	€ 544.398,00	€ 544.398,00	€ 0,00
14	MEDICAL MARSICANO	€ 581.514,00	€ 581.514,00	€ 0,00
15	SANEX Srl	€ 934.594,00	€ 739.809,00	-€ 194.785,00
16	ANESIS Srl	€ 1.036.638,00	€ 1.036.638,00	€ 0,00
17	VILLA DOROTEA	€ 2.042.888,00	€ 2.042.888,00	€ 0,00
	TOTALI	€ 51.335.687,00	€ 50.783.703,00	-€ 551.984,00

Allegato alla Deliberazione del Commissario
ad ACTA

n. 59/2010 del 11 OTT. 2010



allegato 2)

TETTO MASSIMO DI SPESA - ANNO 2010 -				
Ex art. 26 L.833/78				
	STRUTTURE	TOTALE PER STRUTTURA	TOTALE PER STRUTTURA RETTIFICATO	DIFFERENZA
1	ANFFAS	€ 2.234.318,00	€ 2.122.942,00	-€ 111.376,00
2	FONDAZIONE PADRE A. MILENO	€ 6.154.486,00	€ 6.331.677,00	€ 177.191,00
3	TOSINVEST (SAN RAFFAELE)	€ 580.544,00	€ 580.544,00	€ 0,00
4	ISTITUTO DON ORIONE	€ 4.395.730,00	€ 4.395.730,00	€ 0,00
5	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI	€ 12.319.318,00	€ 12.319.318,00	€ 0,00
6	FONDAZIONE PICCOLA O. CHARITAS	€ 5.747.618,00	€ 6.286.525,00	€ 538.907,00
7	FONDAZIONE SANTA CATERINA	€ 2.950.326,00	€ 2.950.326,00	€ 0,00
8	MONTEFERRANTE Srl	€ 1.448.940,00	€ 1.448.940,00	€ 0,00
9	CASA DI CURA NOVA SALUS	€ 842.490,00	€ 842.490,00	€ 0,00
10	RIABILITATIVA S. ROCCO Srl	€ 2.129.583,00	€ 2.198.687,00	€ 69.104,00
11	VILLA SERENA (S. AGNESE -PINETO)	€ 6.271.713,00	€ 5.682.705,00	-€ 589.008,00
12	WELNESS e C. SAS	€ 1.120.589,00	€ 678.572,00	-€ 442.017,00
13	MEDISALUS	€ 544.398,00	€ 544.398,00	€ 0,00
14	MEDICAL MARSICANO	€ 581.514,00	€ 581.514,00	€ 0,00
15	SANEX Srl	€ 934.594,00	€ 739.809,00	-€ 194.785,00
16	ANESIS Srl	€ 1.036.638,00	€ 1.036.638,00	€ 0,00
17	VILLA DOROTEA	€ 2.042.888,00	€ 2.042.888,00	€ 0,00
18	CENTRO DI RIABILITAZIONE AD ALTA INTENSITA' ASSISTENZIALE "VILLA PINI D'ABRUZZO"	€ 5.117.951,00	€ 5.117.951,00	€ 0,00
19	SAN STEF.A.R. S.R.L.	€ 9.899.597,00	€ 9.899.597,00	€ 0,00
20	MARISTELLA S.R.L.	€ 2.798.776,00	€ 2.798.776,00	€ 0,00
TOTALI		€ 69.152.011,00	€ 68.600.027,00	-€ 551.984,00

Allegato alla Deliberazione del Commissario
ad ACTA

h. 59/2010 del 11 OTT. 2010



ALLEGATO 3

Art. 9

(Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)

- 9.1 Le parti prendono atto che con apposito atto del Commissario *ad Acta*, n. del è stato definito in euro il tetto massimo di spesa per l'anno 2010 delle prestazioni di assistenza riabilitativa privata in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo complessivamente erogabili dalla istituzione sanitaria privata e remunerabili con il Fondo Sanitario Regionale.
- 9.2 Il volume di prestazioni massimo consentito alla Struttura per l'anno 2010 è quello indicato nel piano delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente contratto, fermi i limiti dei volumi di attività e di spesa di competenza della struttura indicati nel presente atto e nei provvedimenti quivi richiamati e comunque corrispondenti con il provvisorio accreditamento assentito da prendere a riferimento per tutta la durata del contratto.
- 9.3 Le parti si impegnano alla costituzione entro il 31 maggio 2010, presso la Direzione "Politiche della Salute", di un apposito gruppo di lavoro, composto da tre rappresentanti designati congiuntamente dalle strutture interessate e da tre rappresentanti regionali, al fine di definire una metodologia condivisa necessaria a consentire l'individuazione di volumi di prestazioni da attribuire a ciascuna struttura.
- 9.4 Le parti conseguentemente prendono atto e accettano ognuno per quanto di loro competenza convengono e per quanto occorra la Struttura rinuncia sin d'ora a far valere qualsivoglia pretesa ed azione che non potranno e non dovranno essere remunerate in nessun caso e/o a qualsiasi titolo e/o ragione ancorché non contemplate nel presente atto, le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel volume massimo annuale assegnato alla Struttura.

Allegato alla Deliberazione del Commissario
ad ACTA

n. 59/2010 del 11 OTT. 2010



ALLEGATO 4

Art. 16

(Condizioni per la cedibilità del contratto)

- 16.1 In considerazione della finalità oggettiva dell'esercizio provvisorio, ossia quella di conservare l'impresa in funzione di una proficua riallocazione sul mercato attraverso la vendita dell'azienda in attività a terzi, eventualmente previo affitto della stessa per un periodo limitato, è consentita, eccezionalmente, la cessione del contratto a imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio di impresa sanitaria.
- 16.2 La cessione del contratto è soggetta alla previa autorizzazione del Commissario ad Acta o del Presidente della Regione Abruzzo nel caso in cui il regime di commissariamento cessi, e all'esibizione da parte del cessionario di tutta la documentazione prescritta.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.05.2011, n. 307:

Art. 71 comma 4 Regolamento Regionale del 13.08.2007, n. 3/Reg. – Vigilanza e sanzioni amministrative – Indirizzi per la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 17 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;

Vista la Legge 24 novembre 1981 n. 689, sulle modifiche al sistema penale, recante norme inerenti il sistema sanzionatorio applicabile alle infrazioni di cui al R.D. 1775/33 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 23 marzo 1983, n. 12 recante disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e per l'esercizio delle funzioni delegate o trasferite in materia di acque e impianti elettrici;

Vista la Legge Regionale 17 aprile 2003, n. 7, art. 93, comma 5-sexies in tema di vigilanza e sanzioni amministrative;

Visto il Regolamento Regionale n. 3/Reg del 13.08.2007, sulla disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee;

Premesso che:

- l'art. 17 comma 3 del R.D. 1775/33 così come sostituito dall'art. 96 del D.Lgs.

152/2006 prevede "Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque";

- l'art. 71 comma 3 Regolamento Regionale n. 3/Reg del 13/08/2007 reca "L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, riconducibile all'utilizzo abusivo, in tutto o in parte, di acqua pubblica comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 17 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, così come sostituito dall'art. 96 del D.Lgs. 152/2006";
- l'art. 71 comma 4 Regolamento Regionale n. 3/Reg del 13/08/2007 prevede "Al fine della quantificazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3, la Giunta Regionale, su proposta della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, gli indirizzi per la determinazione della sanzione ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981. Parimenti stabilisce le tipologie delle violazioni e gli indirizzi per l'applicazione della sanzione per i casi di particolare tenuità di cui all'art. 17 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933 e successive modifiche ed integrazioni";
- l'art. 71 comma 5 Regolamento Regionale n.

3/Reg del 13/08/2007 dispone “I rapporti relativi alle violazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere rimessi al Servizio di cui all'art. 9, comma 3, lettera b), per gli adempimenti previsti dall'art. 18 e seguenti della L. n. 689/1981 e per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3”;

- con D.G.R. n. 142 del 08/03/2010 sono stati stabiliti i criteri per l'applicazione della sanzione amministrativa nei casi di particolare tenuità;
- l'art. 96 comma 6 D.Lgs. 152/2006 prevede “Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.
- la Corte Costituzionale con sentenza del 22 luglio 2010, n. 273, dopo aver esaminato la natura dell'illecito in questione, che prima di venire depenalizzato rivestiva la caratteristiche di reato contro il patrimonio, ha statuito che “la sanzione amministrativa prevista dalla norma censurata non è irrisoria e priva di efficacia dissuasiva, giacchè i trasgressori, previa cessazione delle utenze abusive, sono tenuti al pagamento di una somma da 3.000

a 30.000 euro, oltre che dell'intero importo dei canoni non corrisposti” importo con chiaro valore risarcitorio;

- l'Avvocatura Regionale ha reso, con prot. 390 del 13/01/2011, giusto parere legale reso in ordine alla determinazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 comma 3 del R.D. 1775/1933, nel quale viene chiarito che è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria e un importo pari ai canoni non corrisposti con valore risarcitorio per aver utilizzato un bene demaniale senza averne titolo;
- l'art. 11 della Legge 689/1981 dispone “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”;

Dato atto della legittimità del presente provvedimento, attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99;

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate

- 1) di formulare i seguenti indirizzi per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'art.17 del R.D. 1775/1933 e s.m.i in osservanza dell'art. 11 della Legge 689/1981 per le quali si avrà riguardo a:
 - a) gravità della violazione: dedotta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità di azione; dalla gravi-

tà del danno o del pericolo cagionato, dalla intensità del dolo o dal grado della colpa;

- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito: dedotta dalla manifestazione concreta della buona volontà del trasgressore di riparare alle conseguenze della violazione;
 - c) personalità del trasgressore: dedotta dal temperamento, carattere, condotta, condizioni di vita, motivi che hanno portato alla violazione della legge e precedenti penali e giudiziari;
 - d) condizioni economiche: dedotte dalla situazione economica del trasgressore.
- 2) di stabilire che in ordine all'illecito in argomento viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 17 comma 3 del R.D. 1775/1933 s.m.i. oltre all'intero importo dei canoni non corrisposti a titolo risarcitorio;
 - 3) di disporre la pubblicazione della Deliberazione sul *B.U.R.A.* a cura del Servizio Gestione delle Acque e sul sito internet delle Acque Pubbliche, accessibile dal portale della Regione Abruzzo;
 - 4) di disporre la trasmissione del presente atto agli Organi deputati all'accertamento e alla contestazione dell'illecito de quo dalla vigente normativa.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.05.2011, n. 309:

Variazione al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 3/02. Nuove assegnazioni, variazione n. 6.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R 10 gennaio 2011, n. 2, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 – Bilancio pluriennale 2011 – 2013;

Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3,

recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";

Vista

- la nota n. RA 86593/DD 22 del 18/04/2011, con la quale il Servizio Amministrazione del Personale e Contenzioso della Direzione Risorse Umane e Strumentali chiede l'istituzione sul bilancio regionale di un capitolo di entrata e del correlato capitolo di spesa da utilizzare per il pagamento delle retribuzioni a favore del personale regionale temporaneamente comandato o assegnato ad altre strutture le quali dispongono di specifici rimborsi a favore della Giunta regionale e, l'iscrizione sui medesimi capitoli, per competenza e cassa, dell'importo di € 100.000,00;
- la nota RA/64316 del 22/03/2011, con la quale il Servizio di Supporto alla Attività della Direzione, della Direzione regionale LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo n. 401/87, chiede l'iscrizione nel bilancio regionale, per competenza e cassa, dell'importo di € 12.911,42 trasferiti dallo Stato quali contributi in materia di ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici;
- le bollette n. 439 dell'importo di € 7.746,85 e n. 440 dell'importo di € 5.164,57, per un importo totale pari ad € 12.911,42, emesse dal Tesoriere regionale in data 24/02/2011, riguardanti il contributo statale in materia di ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici;
- la nota RA/49250 del 01/03/2011, con la quale il Servizio di Supporto alla Attività della Direzione, della Direzione regionale LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo n. 401/87, chiede l'iscrizione nel bilancio regionale, per competenza e cassa, dell'importo di € 103.291,38, trasferiti dallo Stato quali contributi in materia di ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici;
- le bollette n. 265 dell'importo di € 96.577,44 e n. 264 dell'importo di € 6.713,94, per un

importo totale pari ad €103.291,38, emesse dal Tesoriere regionale in data 04/02/2011, riguardanti il contributo statale in materia di ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici;

- la nota RA/72105 del 30/03/2011, con la quale il Servizio Emergenze, Interventi e Volontariato della Direzione regionale Protezione Civile e Ambiente, giusto provvedimento del MEF prot. n. 0026413 del 21 febbraio 2011 che assegna alla Regione Abruzzo la somma di €1.110,64 a saldo del finanziamento spettante per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", chiede l'iscrizione nel bilancio regionale, per competenza e cassa, del suddetto importo;
- la nota n. RA/81403 del 11/04/2011, con la quale il Servizio Programmazione e Sviluppo della Direzione regionale Affari della Presidenza, Politiche legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, giusta deliberazione CIPE n. 102 del 18/11/2010, che assegna alla Regione Abruzzo l'importo di € 551.323,00 quale contributo per le spese di funzionamento dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici – art. 1, comma 7, della L. 144/1999 e art. 145, comma 10, della L. 388/2000, chiede l'iscrizione nel bilancio regionale, per competenza e cassa, del suddetto importo;

Considerato che:

- la variazione di bilancio in oggetto rientra nella fattispecie prevista dall'art. 19 (variazioni di bilancio) della L.R. 10 gennaio 2011, n. 2, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011. Bilancio pluriennale 2011 – 2013", che autorizza la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, "ad introdurre variazioni al bilancio per l'incremento di unità previsionali di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate da legge o da specifiche convenzioni";

- la presente variazione costituisce atto dovuto e necessario per consentire la corretta regolarizzazione delle poste contabili;
- il bilancio mantiene il pareggio economico finanziario ai sensi dell'art. 10 della L.R. 25 marzo, n. 3;

Visto il comma 2 bis, dell'art. 33 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, recante "Ordinamento contabile della regione Abruzzo" che dispone: "per l'assunzione degli impegni per l'utilizzo delle risorse a destinazione vincolata si procede previo accertamento della relativa entrata da parte della medesima struttura che propone l'impegno";

Visto il comma 2 bis, dell'art. 33 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, recante "Ordinamento contabile della regione Abruzzo" che dispone: "per l'assunzione degli impegni per l'utilizzo delle risorse a destinazione vincolata si procede previo accertamento della relativa entrata da parte della medesima struttura che propone l'impegno";

Visto l'art. 23, comma 1), lettera h) della L.R. 77/1999, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", il Direttore regionale, nell'ambito dell'incarico conferito e fermo restando il potere di indirizzo dell'Organo di direzione politica, "attribuisce i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate ai Dirigenti preposti ai Servizi, mantenendo il coordinamento ed il controllo degli stanziamenti di bilancio assegnati alla Direzione";

Visto l'art. 24, comma 2), lettera c), della L.R. 77/1999, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", il Dirigente preposto al Servizio, nell'ambito dell'autonomia funzionale dirigenziale, svolge funzioni di direzione e organizzazione della struttura affidata, in particolare "cura l'attuazione dei progetti e l'attività di gestione assegnati dal Direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando, nell'ambito delle risorse attribuite, i poteri di spesa o, secondo i casi, di accertamento ed acquisizione delle entrate";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 96 del 15/02/2011, che ha approvato il Pro-

gramma Operativo per l'esercizio finanziario 2011, con la quale la Giunta regionale ha definito, tra l'altro, i criteri ed i principi per la gestione delle risorse finanziarie da parte delle Strutture amministrative regionali;

Visto il "Prospetto di variazione di bilancio", allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono evidenziate, in conseguenza delle considerazioni sopra riportate, le variazioni da apportare al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011, così riepilogate:

STATO DI PREVISIONE		COMPETENZA	CASSA
Totale variazione in aumento dell'entrata	€	768.636,44	768.636,44
Totale variazione in aumento della spesa	€	768.636,44	768.636,44

Ritenuto di dover approvare, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della L.R. 3/2002, la variazione al bilancio di previsione 2011, come da "Prospetto di variazione di bilancio" allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante le variazioni in termini di competenza e di cassa;

Dato atto che il Direttore della Direzione Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività sportive, ed il Dirigente del Servizio Bilancio hanno attestato la legittimità e la conformità tecnica del presente provvedimento;

Udito il Relatore;

a voti unanimi e palesi, espressi nelle forma di legge,

DELIBERA

1. di approvare la variazione al bilancio di previsione corrente, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, come da "Prospetto di variazione di bilancio" allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di inviare la presente deliberazione, entro 20 giorni dall'adozione, alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3;
3. di inviare la presente deliberazione

all'Ufficio *B.U.R.A.* della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, per la relativa pubblicazione della medesima sul *B.U.R.A.*, quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

4. di inviare la presente deliberazione al Servizio Risorse Finanziarie della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive;
5. di trasmettere, a cura del Servizio Bilancio della predetta Direzione, la presente deliberazione alle Strutture interessate;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 1), lettera h) della L.R. 77/1999, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" il Direttore regionale, nell'ambito dell'incarico conferito e fermo restando il potere di indirizzo dell'Organo di direzione politica, "attribuisce i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate ai Dirigenti preposti ai Servizi, mantenendo il coordinamento ed il controllo degli stanziamenti di bilancio assegnati alla Direzione";
7. di dare atto che, ai sensi del comma 2 bis), dell'art. 33 della L.R. 3/2002, recante "Ordinamento contabile della regione Abruzzo", i Dirigenti possono procedere all'assunzione degli impegni di spesa, per l'utilizzo delle risorse a destinazione vincolata, solo previo accertamento della relativa entrata;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. c), della L.R. 77/1999, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" il Dirigente preposto al Servizio, nell'ambito dell'autonomia funzionale dirigenziale, svolge funzioni di direzione e organizzazione della struttura affidata, in particolare "cura l'attuazione dei progetti e l'attività di gestione assegnati dal Direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando, nell'ambito delle risorse attribuite, i poteri di spesa o, secondo i casi, di accertamento ed acquisizione delle entrate";

9. di stabilire che la gestione delle risorse finanziarie da parte delle competenti Strutture amministrative regionali è disposta tenendo conto delle previsioni contenute nella deliberazione n. 96 del 15/02/2011, con la quale la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo per l'esercizio finanziario 2011.

Segue allegato

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

Unità previsionale di base	Capitolo entrata	descrizione	in aumento	capitolo di spesa correlato	centro di costo (solo per capitoli di nuova istituzione o privi di assegnazione)
03.05.001	35026/01	INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPER VARI	100.000,00	11219/01	DD.00.00
04.03.003	24252/01	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI FONDI PER LA RICOSTRUZIONE DEI BENI DISTRUTTI DA EVENTI BELLICI (ART. 92, D.P.R. 24.7.1977, N. 616).	116.202,80	152414/01	
02.02.012	23150/01	ASSEGNAZ. DELLO STATO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI - ART. 12, C. 2, L. N. 353/2000 -.	1.110,64	11653/01	
02.02.014	23168/01	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER L'ATTIVAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - L. 144/1999.	551.323,00	11468/01	
		Totale variazione in aumento dell'entrata	768.636,44		

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Unità previsionale di base	Capitolo spesa	descrizione	in aumento	capitolo di entrata correlato	centro di costo (solo per capitoli di nuova istituzione o privi di assegnazione)
02.01.005	11219/01	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	100.000,00	35026/01	DD.00.00
04.02.001	152414/01	CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA RICOSTRUZIONE DEI BENI DISTRUTTI DA EVENTI BELLICI - ART. 92 DEL D.P.R. 24.7.1977 N. 616.	116.202,80	24252/01	
05.01.007	11653/01	INTERVENTI DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI - ART. 12, C. 2, L. N. 353/2000 -.	1.110,64	23150/01	
01.01.006	11468/01	FINANZIAMENTO STATALE PER L'ATTIVAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI LEGGE 144/1999 .	551.323,00	11468/01	
		Totale variazione in aumento della spesa	768.636,44		

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.05.2011, n. 314:

Recepimento dell'accordo Stato-Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati” e, in particolare, l’art. 6, comma 1, lettera a), il quale prevede che, con apposito accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene promossa la uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, anche attraverso la qualificazione dei servizi trasfusionali, confermando la natura di struttura pubblica dei presidi e delle strutture addetti alle attività trasfusionali, l’omogeneizzazione e standardizzazione della organizzazione delle stesse nonché delle unità di raccolta, delle frigo emoteche e delle banche degli emocomponenti di gruppo raro e per le emergenze e di cellule staminali e che vengano altresì definiti, e periodicamente aggiornati, su base di ulteriori accordi, i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali per gli ambiti territoriali coincidenti almeno con le aziende unità sanitarie locali;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i Servizi Trasfusionali”;

Visto il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 191, il quale, all’art. 7, comma 5, prevede che, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, siano stabiliti i criteri relativi allo svolgimento delle ispezioni e delle misure di controllo e quelli inerenti alla formazione ed alla qualificazione del personale inte-

ressato, al fine di raggiungere livelli omogenei di competenza di rendimento;

Visto il Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 e, in particolare l’art. 5, il quale prevede che le Regioni e le Province Autonome organizzano ispezioni e adeguate misure di controllo presso i Servizi Trasfusionali e le Unità di Raccolta per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti;

Richiamato il D.P.R. 14 gennaio 1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;

Visto l’Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 - sancito ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Dato atto che il predetto Accordo prevede che le Regioni e Province Autonome recepiscano con propri provvedimenti i documenti di cui all’Allegato A) recante “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti” e all’Allegato B) recante “Modello per le visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta” - parti integranti del presente atto - entro sei mesi dalla definizione dell’Accordo del 16 dicembre 2010 di cui sopra, anche al fine di rispondere al dettato normativo comunitario ed evitare l’attivazione di procedimenti di infrazione da parte della Commissione Europea;

Ritenuto necessario conformare le attività trasfusionali alle norme nazionali di recepimento delle direttive europee in materia di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati, che prevedono la garanzia di omogenei livelli di qualità e sicurezza dei prodotti e delle prestazioni del sistema trasfusionale su tutto il territorio della Unione Europea;

Atteso che il citato Allegato B) prevede espressamente che:

1. Le regioni e le province autonome organizzano verifiche e adeguate attività di controllo

presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti per verificarne la rispondenza ai requisiti approvati con il citato Accordo del 16 dicembre 2010 e a quelli previsti dalla normativa vigente .

2. Il Centro nazionale sangue, di concerto con il Ministero della salute, predispose un programma di formazione di valutatori per il sistema trasfusionale.
3. Le regioni e le province autonome selezionano i propri partecipanti al programma di formazione di cui al precedente punto 2), secondo i criteri riportati nell'Appendice 1 all'allegato B).
4. Le attività di formazione sono predisposte e svolte con riferimento alle tematiche riportate nell'Appendice 2 all'allegato B), anche allo scopo di promuovere l'armonizzazione dei criteri di valutazione dei sistemi di gestione per la qualità dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e per lo sviluppo delle attività di emovigilanza.
5. Il Ministero della salute, in collaborazione con il CNS, istituisce e mantiene un elenco nazionale di valutatori per il sistema trasfusionale, prevedendo i criteri di inserimento e per la permanenza dei valutatori nell'ambito dell'elenco.
6. Le regioni e le province autonome predispongono i team per le visite di verifica, in relazione ai rispettivi modelli organizzativi, garantendo la presenza nel team di almeno un valutatore inserito nell'elenco di cui al paragrafo 5 .
7. Le regioni e le province autonome possono ricorrere a valutatori inseriti nel predetto elenco appartenenti ad altre regioni, previo accordo tra gli Assessorati regionali competenti, con oneri a carico della regione richiedente .
8. Il CNS è impegnato ad attuare tre edizioni del programma di cui al paragrafo 2 entro un anno dalla stipula del presente accordo, con un massimo di 25 partecipanti per ciascuna edizione (di cui 3 riservati al CNS), adottando anche modalità e strumenti formativi atti

a conferire ai soggetti qualificati competenze idonee a trasferire ad altri valutatori in ambito regionale le specifiche abilità

9. Le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla formalizzazione dell'elenco di cui al punto 5), trasmettono al Ministero della salute e al CNS le relazioni sulle attività svolte in riferimento al presente accordo, comprendenti un rendiconto sui provvedimenti e programmi adottati per le visite di verifica e le attività di controllo dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta
10. Le regioni e le province autonome si impegnano a completare le visite di verifica presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta entro 36 (trentasei) mesi dalla formalizzazione dell'elenco dei valutatori di cui al punto 5).

Dato atto che il predetto Accordo prevede che le Regioni e Province autonome completino le visite di verifica dei Servizi Trasfusionali e delle unità di raccolta entro il termine massimo di trentasei mesi dalla effettiva disponibilità dell'elenco di valutatori di cui all'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto altresì che:

- Il D.L. 29.12.2010 n. 225, convertito in Legge 26.02.2011, n.10 – all'art. 2, comma 1 sexies, lettera a) prevede che il Ministro della Salute, con proprio decreto istituisca l'elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, per lo svolgimento di ispezioni e l'adozione di misure di controllo presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta, al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti necessari, affidandone la tenuta al Centro Nazionale Sangue;
- lo schema di Decreto è stato trasmesso dal Ministero della Salute alla Conferenza Stato-Regioni in data 15.04.2011, ai fini dell'acquisizione del previsto parere;

Ritenuto quindi necessario rendere operativo l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 - sancito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - di cui trattasi, recependone integralmente i contenuti, al fine di garantire livelli

qualitativi omogenei delle attività trasfusionali su tutto il territorio regionale nonché di armonizzare i criteri di valutazione del livello di conformità delle strutture trasfusionali ai requisiti previsti dalle norme vigenti;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento, e del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, in ordine alla conformità alla legislazione vigente del presente provvedimento

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in narrativa -

1. di recepire integralmente l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 - sancito ai sensi dell'articolo 4 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – unitamente ai documenti di cui all'Allegato A) recante “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti” e all'Allegato B) recante “Modello per le visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento -;

2. di dare mandato al Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, di porre in essere gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
3. di disporre che il dispositivo del presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, nonché sul Portale della Sanità: <http://sanitab.regione.abruzzo.it>.

Seguono allegati

Allegato A). Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) e dell'articolo 19, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

SERVIZI TRASFUSIONALI

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI SPECIFICI

Definizioni

Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, articolo 2, comma 1, lettera e).

Servizi Trasfusionali: "le strutture e le relative articolazioni organizzative, comprese quelle per le attività di raccolta, previste dalla normativa vigente secondo i modelli organizzativi regionali, che sono responsabili sotto qualsiasi aspetto della raccolta e del controllo del sangue umano e dei suoi componenti, quale ne sia la destinazione, nonché della lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione quando gli stessi sono destinati alla trasfusione".

Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, articolo 2, comma 1, lettera f).

Unità di Raccolta: "le strutture incaricate della raccolta, previa autorizzazione delle regioni o province autonome competenti, gestite dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue convenzionate e costituite ai sensi della normativa vigente; le unità di raccolta, gestite singolarmente o in forma aggregata dalle predette Associazioni/Federazioni, operano sotto la responsabilità tecnica del servizio trasfusionale di riferimento".

Le sedi di raccolta gestite direttamente dal Servizio Trasfusionale come articolazioni ospedaliere o extra-ospedaliere all'interno del proprio contesto organizzativo (Unità Operativa, Dipartimento aziendale, Dipartimento interaziendale, etc.) - che spesso sono anch'esse denominate "unità di raccolta" - sono a tutti gli effetti parte integrante dell'organizzazione del Servizio Trasfusionale. Alle medesime si applicano gli stessi requisiti applicabili alle Unità di Raccolta a gestione associativa.

La titolarità dell'autorizzazione all'esercizio demarca la distinzione fra Unità di Raccolta "propriamente detta", secondo la definizione del succitato Decreto 261/2007, e le sedi di raccolta gestite direttamente dai Servizi Trasfusionali come proprie articolazioni organizzative. Ciò vale anche nei casi in cui le attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti sono svolte in forma collaborativa fra il Servizio Trasfusionale e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue. Pertanto, le Unità di Raccolta - e le loro eventuali articolazioni organizzative - sono quelle ove la titolarità autorizzativa è in capo ad una Associazione o Federazione di donatori di sangue.

Legenda codifica utilizzata:

- S = Requisito Strutturale Servizio Trasfusionale
- T = Requisito Tecnologico Servizio Trasfusionale
- O = Requisito Organizzativo Servizio Trasfusionale



1) REQUISITI STRUTTURALI

S.1 Il Servizio Trasfusionale dispone di locali atti a garantire l' idoneità all'uso previsto, con specifico riferimento alla esigenza di consentire lo svolgimento delle diverse attività in ordine logico, al fine di contenere il rischio di errori, nonché operazioni di pulizia e manutenzione atte a minimizzare il rischio di contaminazioni.

S.1.1 Deve essere garantita l' idoneità dei locali prima dell' utilizzo, ad intervalli regolari e a seguito di modifiche rilevanti.

S.2 I locali e gli spazi devono essere commisurati alle tipologie ed ai volumi delle prestazioni erogate.

S.3 Devono essere presenti almeno:

S.3.1 un' area per attesa e accettazione dei donatori di sangue e di emocomponenti;

S.3.2 un locale destinato al colloquio e alla valutazione delle condizioni generali di salute del donatore per la definizione del giudizio di idoneità alla donazione, tale da tutelare il diritto del donatore alla privacy e da garantire la confidenzialità necessaria per una corretta e completa acquisizione delle informazioni anamnestiche rilevanti ai fini della sicurezza dei prodotti del sangue;

S.3.3 un locale destinato alla raccolta di sangue ed emocomponenti, strutturato in modo tale da salvaguardare la sicurezza dei donatori e del personale e da prevenire errori nelle procedure di raccolta;

S.3.4 un' area destinata al riposo/ristoro post-donazione;

S.3.5 un' area adibita alla conservazione del sangue e degli emocomponenti che consenta lo stoccaggio differenziato e sicuro degli emocomponenti in base a tipologia e stato (Es. globuli rossi, piastrine, plasma; unità da validare, validate, in quarantena), nonché a criteri specifici di raccolta (Es. unità ad uso autologo);

S.3.6 un' area per lo stoccaggio dei materiali, dispositivi e reagenti da impiegare;

S.3.7 un' area destinata esclusivamente alla lavorazione del sangue e degli emocomponenti in circuito chiuso, accessibile solo a personale autorizzato; in tale area deve essere periodicamente monitorata la contaminazione microbica delle attrezzature, delle superfici e dell' ambiente;

S.3.8 un' area destinata esclusivamente alle attività diagnostiche di laboratorio di pertinenza, accessibile solo a personale autorizzato;

S.3.9 un' area destinata a deposito temporaneo sicuro dei residui, dei materiali e dispositivi monouso utilizzati, nonché del sangue e degli emocomponenti a qualunque titolo scartati;



S.3.10 un'area di attesa, un locale per la valutazione clinica dei pazienti e un locale per l'erogazione di trattamenti terapeutici, ove il Servizio Trasfusionale eroghi prestazioni cliniche di medicina trasfusionale;

S.3.11 servizi igienici separati per utenti e personale.

S.4 Ove il Servizio Trasfusionale svolga attività di raccolta, processazione, controllo e distribuzione di cellule staminali emopoietiche, si applicano anche le specifiche disposizioni normative vigenti in materia di tessuti e cellule umani.

2) REQUISITI TECNOLOGICI

T.1 Per la raccolta di sangue intero, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche periferiche devono essere utilizzati dispositivi di prelievo dedicati allo specifico impiego e conformi alla normativa vigente.

T.1.1 Devono essere utilizzati esclusivamente sistemi di prelievo del sangue intero e degli emocomponenti che garantiscano la prevenzione del rischio di contaminazione microbica, quali ad esempio la deviazione del primo volume di sangue raccolto.

T.2 Per la raccolta di sangue intero, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche periferiche devono essere utilizzati lettini o poltrone da prelievo atti a garantire le basilari manovre di primo soccorso.

T.3 Deve essere disponibile un numero di apparecchi per la determinazione della concentrazione emoglobinica pre-donazione atto a garantire il *back-up*.

T.4 Per la raccolta del sangue intero devono essere utilizzate bilance automatizzate basculanti atte a garantire la corretta miscelazione del sangue raccolto con l'anticoagulante e almeno la rilevazione del volume del sangue prelevato ed il tempo di prelievo.

T.4.1 Per ogni postazione attiva deve essere disponibile una bilancia automatizzata.

T.5 Per le attività di aferesi produttiva devono essere utilizzati separatori cellulari dotati di caratteristiche prestazionali atte a garantire il massimo grado di sicurezza per il donatore, nonché la qualità dei prodotti finali, mediante il soddisfacimento dei requisiti relativi alla raccolta degli emocomponenti da aferesi previsti dalla normativa vigente.

T.6 Deve essere garantita la dotazione per la gestione delle emergenze cliniche prevista dalla normativa vigente.

T.7 Per la saldatura dei circuiti di raccordo dei sistemi di prelievo devono essere disponibili sistemi di saldatura idonei a prevenire il rischio di contaminazione microbica in fase di raccolta e in fase di produzione degli emocomponenti.

T.8 Per le attività di frazionamento del sangue intero in circuito chiuso con mezzi fisici semplici devono essere disponibili:



- almeno una centrifuga refrigerata per sacche con funzionalità di gestione e controllo della accelerazione e della velocità di centrifugazione;
- sistemi automatizzati per la scomposizione del sangue intero, atti a garantire almeno la rilevazione dei volumi dei singoli emocomponenti prodotti.

T.9 Le apparecchiature destinate alla conservazione del sangue e degli emocomponenti devono essere dotate:

- di un sistema di controllo e di registrazione della temperatura, nonché di allarme acustico e visivo in caso di escursioni anomale rispetto alle temperature di esercizio definite;
- di dispositivi di allarme remotizzato sia acustici che visivi o di equivalenti strumenti di allerta qualora esse siano ubicate in locali o zone non costantemente presidiate da personale del Servizio o da altro personale a ciò deputato.

T.10 Per il trasporto del sangue e degli emocomponenti devono essere disponibili dispositivi atti a garantire ~~l'integrità e la preservazione delle proprietà biologiche dei prodotti, preventivamente convalidati e periodicamente riconvalidati~~ per la capacità di garantire le temperature di esercizio definite.

T.11 Deve essere disponibile almeno un apparecchio per il congelamento del plasma prodotto atto a garantire la conformità alle specifiche definite dalle normative vigenti.

T.12 Devono essere disponibili almeno due congelatori per la conservazione del plasma alla temperatura di -25°C o inferiore.

T.13 Deve essere disponibile almeno un apparecchio per lo scongelamento del plasma, atto a garantire lo scongelamento a temperatura controllata.

T.14 Per l'assemblaggio di emocomponenti con interruzione del circuito chiuso deve essere disponibile almeno un sistema di connessione sterile. Le procedure di connessione sterile devono essere convalidate e riconvalidate ad intervalli periodici e a seguito di modifiche rilevanti, in relazione alla capacità del sistema di garantire il corretto allineamento dei segmenti saldati, la tenuta delle saldature ed il mantenimento della sterilità degli emocomponenti assemblati.

T.15 Per le attività di aferesi terapeutica e per la raccolta di cellule staminali emopoietiche periferiche da donatori allogenici e da pazienti candidati al trapianto autologo devono essere utilizzate apparecchiature dotate di caratteristiche prestazionali atte a garantire un elevato grado di sicurezza per i donatori e per i pazienti, nonché, nel caso della raccolta di cellule staminali emopoietiche periferiche, il soddisfacimento di standard trapiantologici definiti di concerto con le Unità di trapianto emopoietico interessate.

T.16 Nel caso in cui il Servizio Trasfusionale svolga attività di processazione, controllo e distribuzione di cellule staminali emopoietiche, si applicano le specifiche disposizioni normative vigenti in materia di tessuti e cellule umani.

3) REQUISITI ORGANIZZATIVI



SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (Funzione di Garanzia della qualità, gestione documenti e registrazioni)

O.1 Il Servizio Trasfusionale deve istituire e mantenere un Sistema di gestione per la qualità.

O.2 Deve esistere una funzione di Garanzia della qualità alla quale, indipendentemente da altre responsabilità, venga demandata la responsabilità della supervisione di tutti i processi che hanno influenza sulla qualità.

O.3 Le procedure che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue, degli emocomponenti e, ove applicabile, delle cellule staminali emopoietiche (lavorazione, conservazione, assegnazione, distribuzione e trasporto del sangue intero e degli emocomponenti; procedure analitiche di laboratorio) devono essere convalidate prima di essere introdotte e riconvalidate ad intervalli regolari e a seguito di modifiche rilevanti.

O.3.1 Deve essere documentato un sistema per tenere sotto controllo i cambiamenti eventualmente introdotti nei processi di raccolta, preparazione, conservazione, distribuzione e controllo del sangue, degli emocomponenti e, ove applicabile, delle cellule staminali emopoietiche, che possono significativamente influenzare il livello di qualità e sicurezza degli stessi. L'impatto dei suddetti cambiamenti deve essere preliminarmente valutato e sulla base di appropriate analisi tecnico-scientifiche devono essere definiti i test e/o gli studi di validazione da effettuare a sostegno dei cambiamenti da introdurre.

O.4 Deve esistere un sistema di gestione e controllo della documentazione finalizzato a garantire la disponibilità di procedure e specifiche aggiornate. Eventuali modifiche della documentazione devono essere datate e firmate da persona autorizzata.

O.5 Deve esistere un sistema di gestione delle registrazioni e dei dati previsti dalle normative vigenti, che ne garantisca la produzione, l'aggiornamento, la protezione e la conservazione secondo i criteri da esse definiti.

O.5.1 Per ogni donatore di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche deve essere predisposta una cartella del donatore, compilata, conservata ed archiviata secondo i criteri definiti dalla normativa vigente.

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

O.6 L'Ente cui affrisce il Servizio Trasfusionale ne designa la persona responsabile, conformemente alla normativa vigente.

O.7 La dotazione di personale deve essere commisurata alle tipologie e ai volumi delle prestazioni erogate.

O.8 Devono essere descritte le competenze necessarie del personale che interviene nelle attività di raccolta, controllo, lavorazione, conservazione, distribuzione ed assegnazione di sangue e di emocomponenti e, ove applicabile, delle cellule staminali emopoietiche.



O.8.1 Il personale deve possedere specifiche competenze in medicina trasfusionale, microbiologia, buone norme di fabbricazione, gestione per qualità, in relazione al ruolo ed alle responsabilità assegnate.

O.8.2 Devono esistere procedure per la valutazione periodica della persistenza di tali competenze.

O.9 Devono essere disponibili istruzioni scritte che prevedano le norme igieniche da adottare per lo svolgimento delle specifiche attività.

GESTIONE DELLE TECNOLOGIE (Attrezzature e Sistemi Gestionali Informatici)

O.10 Le apparecchiature che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue, degli emocomponenti e, ove applicabile, delle cellule staminali emopoietiche, devono essere qualificate, nell'ambito di procedure convalidate, prima della loro introduzione, ad intervalli prestabiliti e a fronte di modifiche rilevanti.

O.11 Sono definite e attivate appropriate procedure per:

- lo svolgimento delle attività di manutenzione, pulizia e sanificazione delle apparecchiature che influiscono sulla qualità e sicurezza del sangue, degli emocomponenti e, ove applicabile, delle cellule staminali emopoietiche;
- la gestione controllata delle apparecchiature impiegate per la conservazione del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche nel Servizio Trasfusionale e presso le Strutture esterne ad esso afferenti;
- la gestione degli allarmi relativi alle apparecchiature destinate alla conservazione di sangue intero, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche, nonché piani per l'evacuazione delle unità contenute in apparecchiature guaste o malfunzionanti;
- l'attivazione di piani di sorveglianza della funzionalità dei sistemi di controllo e di registrazione della temperatura (o livello di azoto per i criopreservatori di cellule staminali emopoietiche) e degli allarmi visivi e acustici delle suddette apparecchiature, nonché la sistematica verifica dello stato di taratura dei dispositivi impiegati per la misurazione della temperatura/livello di azoto;
- la gestione controllata delle apparecchiature impiegate per la conservazione e il trasporto di farmaci, reagenti e materiali impiegati per l'erogazione del servizio.

O.12 I sistemi gestionali informatici (*hardware, software, procedure di back-up*) impiegati per l'erogazione del servizio devono essere convalidati prima dell'uso, sottoposti a controlli regolari di affidabilità ed essere periodicamente sottoposti a manutenzione ai fini del mantenimento dei requisiti e delle prestazioni previsti.

O.12.1 Al fine di garantire la univoca tracciabilità e identificazione di ogni singolo emocomponente nonché l'abbinamento univoco del ricevente con le unità allo stesso assegnate, i sistemi gestionali informatici devono prevedere:

- l'esclusivo utilizzo delle codifiche secondo la norma UNI 10529 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- una specifica gerarchia di accesso alle funzioni in relazione ai ruoli ed alle responsabilità assegnate al personale che opera sui sistemi;



- il blocco della utilizzabilità di emocomponenti che non rispondono alle specifiche di validazione previste;
- strumenti atti a supportare efficacemente il sicuro riconoscimento del ricevente e l'abbinamento univoco dello stesso con le unità di emocomponenti assegnate, con particolare riferimento alla fasi di assegnazione e consegna delle unità.

O.13 Sono disponibili manuali o istruzioni scritte per l'uso dei sistemi gestionali informatici impiegati per l'erogazione del servizio.

O.14 Sono adottati meccanismi atti a prevenire usi non autorizzati o modifiche non ammesse dei sistemi gestionali informatici impiegati nell'ambito dell'erogazione del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

O.15 Sono effettuati *back-up* delle informazioni e dei dati a intervalli prestabiliti al fine di prevenire perdite o alterazioni degli stessi in caso di tempi inattivi, previsti o imprevisti, o di difetti di funzionamento dei sistemi gestionali informatici impiegati per l'erogazione del servizio.

O.16 Sono disponibili procedure scritte da applicare per garantire le attività qualora i sistemi gestionali informatici non siano utilizzabili.

GESTIONE DEI MATERIALI

O.17 I materiali ed i reagenti che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche, compresi quelli impiegati per il loro confezionamento e trasporto, devono provenire da fornitori qualificati e, ove applicabile, devono rispondere alla normativa vigente. Essi devono essere qualificati prima del loro impiego, al fine di accertarne la idoneità rispetto all'uso previsto.

O.18 Sono disponibili procedure scritte per le attività di:

- verifica di conformità dei materiali e reagenti che influiscono sulla qualità e la sicurezza dei prodotti e delle prestazioni erogate;
- segregazione in aree dedicate dei materiali/reagenti difettosi, obsoleti o comunque non utilizzabili;
- registrazione dei lotti e delle scadenze dei materiali e reagenti critici.

O.19 I materiali ed i reagenti impiegati devono essere conservati in condizioni controllate e idonee a prevenire l'alterazione delle loro caratteristiche qualitative.

ACCORDI E RELAZIONI CON TERZI

O.20 Presso il Servizio Trasfusionale esiste l'evidenza documentale di accordi o convenzioni stipulati con terzi ai sensi di specifiche disposizioni normative o in relazione ad atti di programmazione regionale o nazionale (ad esempio: convenzioni con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, accordi con altre strutture trasfusionali per l'approvvigionamento e/o la cessione di sangue o emocomponenti, contratti con l'industria convenzionata per il frazionamento del plasma ed il ritorno corrispettivo di farmaci plasmaderivati).



O.21 Sono formalizzati specifici accordi che regolamentano le seguenti attività esternalizzate, o comunque non direttamente gestite dal Servizio Trasfusionale:

- raccolta e confezionamento di sangue intero, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche;
- trasporto di sangue intero, emocomponenti o cellule staminali emopoietiche;
- test di laboratorio finalizzati alla tutela della salute del donatore da effettuare in occasione delle donazioni e dei controlli periodici od occasionali dei donatori;
- test di validazione biologica del sangue e degli emocomponenti obbligatori per legge effettuati presso altro Servizio Trasfusionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di titolarità della esecuzione di tali test;
- attività inerenti alle cellule staminali emopoietiche che incidono sul livello di qualità delle stesse.

O.22 Il Servizio Trasfusionale risponde alle indicazioni di programmazione e tecniche fornite dalle autorità competenti.

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

O.23 Sono disponibili procedure scritte per la gestione di:

- deviazioni di processo e non conformità di prodotto;
- deroghe rispetto ai criteri definiti per la valutazione di idoneità dei donatori di cellule staminali emopoietiche periferiche e criteri di gestione del prodotto non conforme;
- incidenti connessi alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione, alla distribuzione e alla trasfusione/infusione di emocomponenti e cellule staminali emopoietiche;
- reazioni indesiderate associate alla raccolta e alla trasfusione/infusione di emocomponenti e cellule staminali emopoietiche;
- eventi indesiderati evitati (*near miss*).

O.24 Tutte le rilevazioni e le segnalazioni, con particolare riferimento a quelle relative a reazioni indesiderate gravi o ad incidenti gravi, attribuibili alla qualità e alla sicurezza del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche, devono essere documentate.

O.25 Sono disponibili procedure scritte per l'eventuale ritiro di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche, che definiscono le relative responsabilità e le misure da adottare allo scopo di:

- identificare il donatore coinvolto;
- rintracciare e recuperare le unità, eventualmente ancora presenti, prelevate allo stesso donatore;
- informare destinatari e riceventi dei componenti prelevati dallo stesso donatore nel caso di una esposizione ad un rischio.

O.26 Sono disponibili procedure per la notifica alle autorità competenti di tutti gli incidenti e reazioni indesiderate gravi correlati alla raccolta, all'esecuzione di test, alla lavorazione, allo stoccaggio, alla distribuzione o alla trasfusione di emocomponenti.

O.27 Annualmente viene predisposto e trasmesso alle autorità competenti, conformemente alla normativa vigente, un rapporto completo delle reazioni indesiderate gravi e degli incidenti gravi rilevati.



O.28 La persona responsabile del Servizio Trasfusionale individua un referente per l'Emovigilanza fra i dirigenti medici operanti all'interno del Servizio Trasfusionale.

O.29 E' predisposto un sistema finalizzato a garantire l'avvio di azioni correttive e preventive in caso di deviazioni di processo, non conformità dei prodotti, incidenti e reazioni indesiderate, eventi indesiderati evitati (*near miss*), situazioni di non conformità emerse a seguito delle attività di auditing interno, atte a prevenire il loro ripetersi.

O.30 Vengono effettuati periodicamente audit interni della qualità, allo scopo di verificare la rispondenza alle disposizioni normative vigenti, agli standard e alle procedure definite, influenti sulla qualità e sicurezza dei prodotti e servizi erogati.

O.31 La direzione del Servizio Trasfusionale effettua periodiche revisioni dei risultati relativi ai prodotti e alle attività svolte, con lo scopo di individuare eventuali problemi di qualità che richiedono l'avvio di azioni correttive o di evidenziare tendenze sfavorevoli che richiedono azioni preventive.

SISTEMA INFORMATIVO

O.32 Il Servizio Trasfusionale deve garantire la raccolta completa dei dati e delle informazioni previsti dal debito nei confronti delle strutture sovraordinate, conformemente alla normativa vigente ed alle indicazioni delle autorità competenti a livello regionale e nazionale.

O.33 Esistono documenti che specificano la responsabilità nella rilevazione dei dati, le modalità di verifica della loro qualità e completezza e le modalità di diffusione.

PROGRAMMAZIONE DELLA RACCOLTA DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI

O.34 Sono disponibili documenti che descrivono criteri e modalità per la programmazione della raccolta di sangue intero ed emocomponenti definiti in collaborazione con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue in relazione alla programmazione regionale.

SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE DEL DONATORE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI

O.35 Viene garantito ai donatori, in collaborazione con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, adeguato materiale informativo in merito alle caratteristiche essenziali del sangue, degli emocomponenti e dei prodotti emoderivati, ai benefici che i pazienti possono ricavare dalla donazione, nonché alle malattie infettive trasmissibili ed ai comportamenti e stili di vita che possono pregiudicare la sicurezza del ricevente e del donatore.

SELEZIONE DEL DONATORE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI



O.36 Sono disponibili linee guida/protocolli scritti che definiscono criteri e modalità per l'accertamento dell'idoneità del donatore alla donazione di sangue ed emocomponenti e le modalità di svolgimento delle procedure di selezione, in conformità alla normativa vigente.

O.37 Sono disponibili linee guida/protocolli scritti per gli accertamenti diagnostici da effettuare in occasione di ogni donazione di sangue ed emocomponenti e per i controlli periodici a tutela della salute del donatore, definiti in conformità alla normativa vigente.

O.38 Gli accertamenti diagnostici pre-donazione, il giudizio finale di idoneità alla donazione ed i controlli periodici dei donatori di sangue ed emocomponenti sono sistematicamente documentati.

O.39 E' identificabile il medico responsabile della selezione che ha effettuato la valutazione finale di idoneità del donatore alla donazione di sangue ed emocomponenti.

O.40 Prima della donazione, viene acquisito il consenso informato del donatore in conformità alla normativa vigente.

O.41 Sono disponibili procedure scritte per la comunicazione al donatore degli esiti degli accertamenti effettuati in occasione della donazione, con particolare riferimento a qualsiasi risultato anomalo emerso dalle indagini diagnostiche effettuate, dell'esclusione temporanea, del richiamo, della riammissione e dell'esclusione definitiva.

O.42 Sono disponibili procedure scritte per la gestione del donatore non idoneo e per l'effettuazione di indagini retrospettive su donatori risultati positivi alla ricerca dei marcatori di malattie trasmissibili con la trasfusione o coinvolti in casi di presunta trasmissione di infezione con la trasfusione o in altre reazioni trasfusionali indesiderate gravi.

SELEZIONE DEL DONATORE DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE (CSE)

O.43 Sono disponibili linee guida/protocolli scritti che definiscono criteri e modalità per l'accertamento dell'idoneità del donatore alla donazione di CSE, conformemente alla normativa vigente ed agli specifici standard trapiantologici definiti di concerto con le Unità di trapianto emopoietico interessate.

O.44 Gli accertamenti diagnostici pre-donazione ed il giudizio finale di idoneità alla donazione sono sistematicamente documentati.

O.45 La valutazione finale di idoneità del donatore alla donazione di CSE è firmata dal medico del Servizio Trasfusionale responsabile della selezione, in relazione a specifici protocolli/linee guida condivisi con le Unità di trapianto emopoietico interessate.

O.46 Prima della donazione, viene acquisito il consenso informato del donatore alla donazione di CSE, in conformità alla normativa vigente. In particolare, viene acquisito il consenso informato:

- in relazione alla destinazione delle CSE (uso terapeutico, uso per sperimentazione clinica, eliminazione in caso di non utilizzo per lo scopo a cui erano destinate);
- in relazione alla comunicazione al ricevente di eventuali esiti anomali degli accertamenti previsti, nel caso in cui l'identità del donatore sia nota al ricevente (Es. donatore familiare);

- in relazione alla somministrazione di fattori di crescita stimolanti la proliferazione e mobilitazione di CSE.

O.47 Sono disponibili procedure scritte per la comunicazione al donatore degli esiti degli accertamenti effettuati in occasione della donazione di CSE, con particolare riferimento a qualsiasi risultato anomalo emerso dalle indagini diagnostiche effettuate.

O.48 Per la donazione di CSE, si fa anche riferimento alle disposizioni normative in materia di tessuti e cellule umani.

RACCOLTA DI SANGUE INTERO, EMOCOMPONENTI E CSE PERIFERICHE

O.49 Sono disponibili procedure scritte, conformi alla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività di raccolta di sangue, emocomponenti e, ove applicabile, di CSE periferiche, atte a garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti, nonché la sicurezza dei donatori e degli operatori.

O.49.1 In particolare, tali procedure definiscono le modalità per:

- la verifica sicura dell'identità del donatore e la sua corretta registrazione;
- l'ispezione dei dispositivi impiegati per la raccolta di sangue intero, emocomponenti e CSE periferiche, al fine di accertare l'assenza di difetti e/o alterazioni, preliminarmente e successivamente al prelievo;
- la detersione e disinfezione della cute precedenti la venipuntura finalizzata alla donazione del sangue intero, degli emocomponenti e delle CSE periferiche;
- la reidentificazione positiva del donatore immediatamente prima della venipuntura;
- l'esecuzione di una seconda venipuntura, se necessaria;
- l'effettuazione della raccolta allogenica o autologa delle unità di sangue intero, di emocomponenti e di CSE periferiche;
- il controllo delle unità a fine procedura ed i criteri di valutazione della loro utilizzabilità in caso di interruzioni occorse durante le procedure di raccolta, o nel caso in cui siano stati superati i tempi massimi di prelievo previsti dalla normativa vigente;
- il trattamento, la conservazione ed il trasporto delle unità di sangue, emocomponenti e CSE periferiche raccolte, tali da preservare le caratteristiche del prodotto in modo adeguato alle esigenze delle successive lavorazioni;
- la conservazione ed invio dei campioni per le indagini di laboratorio prelevati al momento della raccolta;
- l'invio al laboratorio di processazione, da parte del personale che ha effettuato la raccolta di CSE periferiche, di una relazione contenente le informazioni relative al prelievo definite dalla normativa vigente;
- l'identificazione documentata e rintracciabile del personale che ha effettuato le operazioni di raccolta;
- la registrazione dei dati relativi a tutte le procedure di prelievo, comprese quelle non completate.

O.50 Il Servizio Trasfusionale deve essere identificato con un codice univoco che possa essere correlato ad ogni unità di sangue, emocomponenti o CSE raccolta e ad ogni unità lavorata, conformemente alla normativa vigente.



O.50.1 Le eventuali articolazioni organizzative del Servizio Trasfusionale presso le quali viene effettuata la raccolta di sangue e di emocomponenti devono essere identificate con un codice univoco.

O.51 Viene garantito l'utilizzo di un sistema di identificazione ed etichettatura atto ad assicurare:

- l'univoca identificazione di ogni donatore, unità di sangue, emocomponente, sacca satellite dei sistemi di prelievo (prima della raccolta), frazione di emocomponente, emocomponente assemblato, unità di CSE e campione biologico associato alla donazione;
- il loro collegamento univoco alle registrazioni relative al donatore.

O.52 Durante la procedura di donazione viene assicurata al donatore la presenza di almeno un infermiere e la disponibilità di un medico del Servizio Trasfusionale, al fine di garantire assistenza adeguata anche in caso di complicazioni o di reazioni indesiderate.

REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON LE UNITÀ DI RACCOLTA GESTITE DA ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DONATORI SANGUE¹

O.53 Le convenzioni/atti contrattuali che regolamentano i rapporti fra il Servizio Trasfusionale e le Unità di Raccolta ad esso collegate devono specificamente prevedere l'affidamento al Servizio Trasfusionale della responsabilità tecnica delle Unità di Raccolta stesse.

O.54 Sono disponibili protocolli/accordi scritti che regolamentano i rapporti fra il Servizio Trasfusionale e le Unità di Raccolta ad esso collegate, che definiscono:

- qualifiche e competenze professionali necessarie per le attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti presso le Unità di Raccolta;
- livello di informazione ed educazione da fornire ai donatori;
- modalità operative per la gestione e selezione dei donatori e per la raccolta di sangue intero ed emocomponenti;
- modalità operative per la conservazione, il confezionamento e il trasporto al Servizio Trasfusionale delle unità raccolte;
- attività di controllo/monitoraggio della qualità dei prodotti e delle attività da garantire;
- modalità operative per la gestione delle apparecchiature e dei materiali da impiegare per la raccolta e la conservazione temporanea del sangue e degli emocomponenti;
- flussi informativi previsti.

O.55 Sono disponibili procedure scritte per il controllo ed il monitoraggio, da parte del Servizio Trasfusionale, delle attività svolte dalle Unità di Raccolta ad esso collegate e del sangue intero e degli emocomponenti raccolti dalle stesse, nonché per l'avvio di eventuali azioni correttive e preventive.

LAVORAZIONE, QUALIFICAZIONE BIOLOGICA E VALIDAZIONE SANGUE ED EMOCOMPONENTI

O.56 Tutto il sangue intero allogeneico raccolto viene sottoposto a separazione in emocomponenti. Eventuali deviazioni sono documentate e motivate.

¹ V. definizione di Unità Raccolta.



O.57 Sono disponibili procedure scritte, conformi alla normativa vigente, preventivamente convalidate e riconvalidate ad intervalli periodici e a seguito di modifiche rilevanti introdotte nel processo, per lo svolgimento delle attività di lavorazione del sangue e degli emocomponenti destinati ad uso trasfusionale.

O.57.1 In caso di preparazione di emocomponenti in sistema aperto devono essere applicate modalità operative atte a prevenire il rischio di contaminazione microbica.

O.57.2 La produzione di plasma da inviare alla lavorazione farmaceutica viene effettuata in conformità alla normativa nazionale vigente, nonché ai requisiti stabiliti dalle norme comunitarie inerenti al plasma come materia prima per la produzione di farmaci plasmaderivati.

O.58 Sono disponibili procedure scritte per lo svolgimento delle attività di produzione di emocomponenti per uso non trasfusionale (Es. gel piastrinico, colla di fibrina).

O.59 Sono disponibili procedure scritte, conformi alla normativa vigente, preventivamente convalidate e riconvalidate ad intervalli periodici e a seguito di modifiche rilevanti, per il congelamento del plasma prodotto e per la sua conservazione successiva al congelamento.

O.60 Sono disponibili, ove applicabile, procedure scritte per le attività di congelamento e scongelamento dei globuli rossi e delle piastrine per uso trasfusionale, conformi alla normativa vigente, preventivamente convalidate e riconvalidate ad intervalli periodici e a seguito di modifiche rilevanti.

O.61 Sono disponibili procedure scritte per la pianificazione ed esecuzione dei controlli di qualità degli emocomponenti prodotti, in riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente. Il campionamento per i controlli di qualità degli emocomponenti deve essere statisticamente rappresentativo dei volumi di emocomponenti prodotti.

O.61.1 Il controllo di qualità degli emocomponenti deve comprendere il periodico monitoraggio della contaminazione microbica.

O.62 Sono disponibili procedure scritte che regolamentano le attività di qualificazione biologica degli emocomponenti allogenici, in applicazione di quanto definito dalla normativa vigente.

O.63 Le procedure relative ai test previsti dalla normativa vigente per la qualificazione biologica del sangue e degli emocomponenti sono formalizzate e convalidate prima della loro introduzione e riconvalidate a intervalli periodici e a seguito di modifiche rilevanti.

O.63.1 Dette procedure definiscono:

- la gestione di anomalie e discrepanze dei risultati analitici rispetto ai valori di riferimento;
- la ripetizione delle indagini a fronte di test inizialmente reattivi e l'esecuzione di appropriati test di conferma a fronte di test ripetutamente reattivi;
- la gestione del donatore con risultati positivi, compresa la comunicazione delle relative informazioni ed il suo inserimento nel *follow up* clinico;



- misure atte a garantire che il sangue e gli emocomponenti i cui test di screening siano ripetutamente reattivi vengano esclusi dall'uso terapeutico e dalla consegna all'industria. Tali prodotti devono essere immediatamente segregati in uno spazio dedicato, fino allo smaltimento.

O.63.2 La trasmissione dei dati analitici relativi ai suddetti test dai sistemi diagnostici ai sistemi gestionali informatici deve essere effettuata con procedure che escludono passaggi di trascrizione manuale.

O.64 Sono disponibili procedure scritte per i test di immunoematologia eritrocitaria che prevedano specifiche modalità operative, controlli ed algoritmi decisionali per le indagini immunoematologiche in caso di prima donazione e di esposizione potenzialmente immunizzante.

O.65 Sono disponibili procedure scritte che regolamentano le attività di validazione degli emocomponenti allogenici, in applicazione di quanto definito dalla normativa vigente.

O.65.1 Prima della loro validazione, le unità di sangue e di emocomponenti devono essere bloccate operativamente ed essere conservate in spazi separati rispetto alle unità già validate.

O.65.2 Le registrazioni forniscono l'evidenza che, preliminarmente alla validazione delle unità di sangue e di emocomponenti, tutti gli elementi di registrazione documentale, di ammissibilità anamnestica e medica e di indagine diagnostica, soddisfano l'insieme dei criteri di autorizzazione al loro impiego clinico o industriale previsti dalla normativa vigente.

O.65.3 Tutte le unità di sangue e di emocomponenti devono essere validate da dirigenti all'uopo specificamente autorizzati da parte del responsabile del Servizio Trasfusionale.

O.65.4 Non possono essere assegnate, consegnate o distribuite unità di emocomponenti che non abbiano superato tale controllo.

O.66 Per la processazione, il controllo ed il rilascio di CSE, si fa riferimento alle specifiche normative vigenti in materia di cellule e tessuti umani.

ETICHETTATURA

O.67 Il sistema di etichettatura delle unità di sangue, di emocomponenti e di CSE periferiche raccolte, degli emocomponenti intermedi e di quelli finali deve identificare, senza possibilità di errore, il tipo di contenuto e riportare tutte le informazioni prescritte dalla normativa vigente.

O.68 Le etichette devono essere generate dai sistemi gestionali informatici con garanzia di associazione univoca tra donatore, unità e risultati analitici e, in fase di assegnazione e consegna, tra donatore e ricevente.

O.69 Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza trasfusionale per quanto concerne la univoca tracciabilità e identificazione di ogni singolo emocomponente, devono essere predisposte ed applicate specifiche procedure che prevedano:



- l'obbligo di verifica informatizzata della corrispondenza fra etichetta di prelievo ed etichetta di validazione quale pre-requisito per qualsivoglia utilizzo delle unità ed il blocco delle unità che non superano tale controllo;
- l'assegnazione della funzione di duplicazione delle etichette di validazione a personale all'uopo specificamente autorizzato, la documentazione del motivo per cui si effettua la duplicazione, nonché l'obbligo di ripetere la verifica informatizzata della corrispondenza fra etichetta di prelievo ed etichetta di validazione ed il blocco delle unità che non superano tale controllo;
- la gestione delle unità provenienti da altra struttura mediante l'esclusivo utilizzo del codice identificativo originario, al fine di evitare la rietichettatura delle unità.

O.70 L'etichettatura delle unità autologhe di sangue, emocomponenti e CSE deve essere conforme alle prescrizioni della normativa vigente.

O.71 L'etichettatura dei campioni biologici per i test analitici sui donatori deve essere effettuata in modo da garantire l'univoca associazione con i donatori e le donazioni cui i campioni stessi sono associati.

O.72 Le etichette utilizzate devono essere idonee allo specifico impiego secondo la normativa vigente.

O.73 L'etichettatura deve essere effettuata con modalità ed in ambienti atti a minimizzare il rischio di scambi ed errori.

ASSEGNAZIONE, CONSEGNA E DISTRIBUZIONE SANGUE ED EMOCOMPONENTI

O.74 Sono disponibili documenti, destinati alle strutture di diagnosi e cura che fanno riferimento al Servizio Trasfusionale, approvati dal Comitato per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale, nonché approvati e diffusi alle suddette strutture dalla direzione sanitaria, che, secondo quanto definito dalla normativa vigente, definiscono le modalità e/o i criteri:

- con cui il Servizio Trasfusionale assicura la consulenza trasfusionale;
- per l'assegnazione degli emocomponenti in routine e in urgenza-emergenza;
- per l'identificazione univoca del paziente e dei campioni biologici destinati ai test di compatibilità pre-trasfusionale ai fini dell'abbinamento univoco fra richiesta trasfusionale, paziente e campioni;
- per l'invio delle richieste trasfusionali e dei relativi campioni biologici per i test di compatibilità pre-trasfusionale;
- per il ritiro e trasporto delle unità di emocomponenti;
- per la gestione degli emocomponenti all'interno delle strutture;
- per la effettuazione delle trasfusioni di emocomponenti, con particolare riferimento alla identificazione univoca del paziente, all'abbinamento certo dello stesso con le unità di emocomponenti da trasfondere, nonché alla definizione delle specifiche responsabilità;
- per la restituzione al Servizio Trasfusionale delle unità di emocomponenti non trasfuse;
- per la gestione delle attestazioni comprovanti gli esiti della trasfusione, compresa la segnalazione di incidenti, reazioni indesiderate ed eventi avversi evitati (*near miss*), correlati al percorso trasfusionale;
- per l'accesso ai servizi di emoteca collegati, ove esistenti.



0.75 Sono disponibili raccomandazioni/linee guida per l'utilizzo appropriato degli emocomponenti e dei farmaci plasmaderivati, destinate alle strutture di diagnosi e cura che fanno riferimento al Servizio Trasfusionale, approvate dal Comitato per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale e formalmente diffuse alle suddette strutture a cura della direzione sanitaria.

0.76 Sono disponibili procedure scritte, conformi alla normativa vigente e preventivamente convalidate e riconvalidate ad intervalli periodici e a seguito di modifiche rilevanti, per le attività di assegnazione e consegna delle unità di sangue e di emocomponenti e per il loro eventuale rientro.

0.76.1 Tali procedure definiscono le modalità di:

- valutazione della appropriatezza delle richieste trasfusionali;
- selezione delle unità da assegnare, in regime di routine o di emergenza-urgenza;
- scelta delle indagini finalizzate ad accertare la compatibilità tra donatore e ricevente;
- ispezione fisica delle unità prima della consegna;
- ~~attivazione di meccanismi idonei a garantire la verifica della destinazione finale di ogni~~ unità consegnata;
- gestione della restituzione delle unità non trasfuse al Servizio e delle attestazioni comprovanti la loro integrità e corretta conservazione;
- gestione delle segnalazioni di reazioni indesiderate o incidenti correlati alla trasfusione, deviazioni di processo e *near miss* ricevute;
- assegnazione/consegna delle unità in caso di blocco o malfunzionamento del sistema gestionale informatico;
- assegnazione e consegna di farmaci plasmaderivati, ove applicabile.

0.77 Il Servizio Trasfusionale garantisce le attività di assegnazione e consegna delle unità di emocomponenti 24 ore su 24.

0.78 Sono disponibili documenti che definiscono la consistenza quali-quantitativa delle scorte di emocomponenti, in relazione ai fabbisogni pianificati e alle strutture/articolazioni collegate al Servizio Trasfusionale.

0.79 Sono disponibili procedure scritte, conformi alla normativa vigente, preventivamente convalidate e riconvalidate ad intervalli periodici e a seguito di modifiche rilevanti, per le attività di distribuzione delle unità di emocomponenti ad altri Servizi Trasfusionali e per l'invio del plasma all'industria convenzionata per la lavorazione farmaceutica del plasma.

0.79.1 Le attività di confezionamento e consegna del plasma destinato all'industria, ivi incluse le certificazioni generali dei lotti di plasma e quelle per singola unità associate alle consegne, sono effettuate in conformità alle disposizioni normative e linee guida nazionali e comunitarie vigenti.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO SANGUE ED EMOCOMPONENTI

0.80 Sono disponibili procedure scritte, conformi alla normativa vigente, preventivamente convalidate e riconvalidate ad intervalli periodici e a seguito di modifiche rilevanti, per la conservazione, il confezionamento ed il trasporto del sangue e degli emocomponenti a qualunque uso siano destinati, atte a garantire il mantenimento delle caratteristiche biologiche e quantitative degli stessi, nonché la tutela della sicurezza degli operatori e dell'ambiente.



O.80.1 Tali procedure definiscono anche la gestione delle unità scadute e delle unità a carico delle quali, durante la conservazione ed il trasporto, siano rilevate anomalie che ne compromettono l'utilizzabilità.

O.81 Le unità autologhe e le unità raccolte e preparate per scopi specifici devono essere conservate separatamente.

RINTRACCIABILITÀ

O.82 Il Servizio Trasfusionale deve garantire che il sistema di rintracciabilità in vigore consenta di stabilire dove e in che fase di lavorazione si trovano il sangue, gli emocomponenti e le cellule staminali emopoietiche.

O.83 Viene garantita la rintracciabilità di tutte le informazioni atte a ricostruire il percorso trasfusionale, dalla donazione alla trasfusione, mediante accurate procedure di identificazione, di registrazione e di etichettatura conformi alla normativa vigente.



**UNITÀ DI RACCOLTA
DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI**

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI SPECIFICI

Definizioni

Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, articolo 2, comma 1, lettera f).

Unità di Raccolta: "le strutture incaricate della raccolta, previa autorizzazione delle regioni o province autonome competenti, gestite dalle associazioni dei donatori volontari di sangue convenzionate e costituite ai sensi della normativa vigente; le unità di raccolta, gestite singolarmente o in forma aggregata dalle predette associazioni, operano sotto la responsabilità tecnica del servizio trasfusionale di riferimento".

Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, articolo 2, comma 1, lettera e).

Servizi Trasfusionali: "le strutture e le relative articolazioni organizzative, comprese quelle per le attività di raccolta, previste dalla normativa vigente secondo i modelli organizzativi regionali, che sono responsabili sotto qualsiasi aspetto della raccolta e del controllo del sangue umano e dei suoi componenti, quale ne sia la destinazione, nonché della lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione quando gli stessi sono destinati alla trasfusione".

Le sedi di raccolta gestite direttamente dal Servizio Trasfusionale come articolazioni ospedaliere o extra-ospedaliere all'interno del proprio contesto organizzativo (Unità Operativa, Dipartimento aziendale, Dipartimento interaziendale, etc.) - che spesso sono anch'esse denominate "unità di raccolta" - sono a tutti gli effetti parte integrante dell'organizzazione del Servizio Trasfusionale. Alle medesime si applicano gli stessi requisiti applicabili alle Unità di Raccolta a gestione associativa.

La titolarità dell'autorizzazione all'esercizio demarca la distinzione fra Unità di Raccolta "propriamente detta", secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del succitato Decreto 261/2007, e le sedi di raccolta gestite direttamente dai Servizi Trasfusionali come proprie articolazioni organizzative. Ciò vale anche nei casi in cui le attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti sono svolte in forma collaborativa fra il Servizio Trasfusionale e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue. Pertanto, le Unità di Raccolta - e le loro eventuali articolazioni organizzative - sono quelle ove la titolarità autorizzativa è in capo ad una Associazione o Federazione di donatori di sangue.

I requisiti inerenti alle Unità di Raccolta mobili (autoemoteche) si applicano indipendentemente dalla titolarità autorizzativa all'esercizio delle attività svolte nelle stesse.

Legenda codifica utilizzata:

US = Requisito Strutturale Unità di Raccolta

UT = Requisito Tecnologico Unità di Raccolta

UO = Requisito Organizzativo Unità di Raccolta



1) REQUISITI STRUTTURALI

US.1 L'Unità di Raccolta fissa dispone di locali atti a garantire l'idoneità all'uso previsto, con specifico riferimento alla esigenza di consentire lo svolgimento delle diverse attività in ordine logico, al fine di contenere il rischio di errori, nonché operazioni di pulizia e manutenzione atte a minimizzare il rischio di contaminazioni.

US.1.1 Deve essere garantita l'idoneità dei locali prima dell'utilizzo, ad intervalli regolari e a seguito di modifiche rilevanti.

US.2 I locali e gli spazi delle Unità di Raccolta fisse devono essere commisurati alle tipologie e ai volumi delle prestazioni erogate.

US.3 Nelle Unità di Raccolta fisse devono essere presenti almeno:

US.3.1 un'area per attesa e accettazione dei donatori di sangue e di emocomponenti;

US.3.2 un locale destinato al colloquio e alla valutazione delle condizioni generali di salute del donatore per la definizione del giudizio di idoneità alla donazione, tale da tutelare il diritto del donatore alla privacy e da garantire la confidenzialità necessaria per una corretta e completa acquisizione delle informazioni anamnestiche rilevanti ai fini della sicurezza dei prodotti del sangue;

US.3.3 un locale destinato alla raccolta del sangue intero e, ove applicabile, di emocomponenti da aferesi, strutturato in modo tale da salvaguardare la sicurezza dei donatori e del personale e da prevenire errori nelle procedure di raccolta;

US.3.4 un'area destinata al riposo/ristoro post-donazione;

US.3.5 un'area per lo stoccaggio differenziato e sicuro dei materiali e dei dispositivi da impiegare;

US.3.6 un'area destinata a deposito temporaneo sicuro dei residui, dei materiali e dei dispositivi utilizzati, nonché del sangue e degli emocomponenti a qualunque titolo scartati;

US.3.7 disponibilità di servizi igienici in relazione alle disposizioni normative vigenti in materia di strutture sanitarie.

US.4 Le Unità di Raccolta mobili (autoemoteche) devono avere dimensioni adeguate ed essere atte a garantire l'idoneità all'uso previsto, con specifico riferimento alla esigenza di consentire lo svolgimento delle attività in ordine logico, al fine di contenere il rischio di errori, nonché operazioni di pulizia e manutenzione atte a minimizzare il rischio di contaminazioni.

US.5 Nelle Unità di Raccolta mobili deve essere garantita l'idoneità dei locali prima dell'utilizzo, verificata ad intervalli regolari e a seguito di modifiche rilevanti.

US.5.1 Nelle Unità di Raccolta mobili, devono essere garantite almeno:

– un'area di accettazione;



- un locale destinato al colloquio e alla valutazione delle condizioni generali di salute del donatore, tale da tutelare il diritto del donatore alla privacy e da garantire la confidenzialità necessaria;
- un'area destinata alla raccolta del sangue intero e, ove applicabile, di emocomponenti da aferesi, strutturata in modo tale da salvaguardare la sicurezza dei donatori e del personale e da prevenire errori nelle procedure di raccolta;
- uno spazio per lo stoccaggio del materiale e dei dispositivi da impiegare;
- uno spazio per il deposito temporaneo sicuro dei residui, dei materiali e dispositivi utilizzati, nonché del sangue e degli emocomponenti a qualunque titolo scartati;
- adeguata illuminazione, ventilazione e climatizzazione;
- adeguata alimentazione elettrica;
- un lavabo per il lavaggio delle mani;
- adeguati strumenti di comunicazione con il Servizio Trasfusionale cui l'unità mobile afferisce.

US.5.2 Per le Unità di Raccolta mobili devono essere assicurate soluzioni atte a garantire l'attesa e il riposo/ristoro dei donatori in condizioni adeguate.

2) REQUISITI TECNOLOGICI

UT.1 Per la raccolta di sangue intero ed emocomponenti devono essere utilizzati dispositivi di prelievo dedicati allo specifico impiego e conformi alla normativa vigente.

UT.1.1 Devono essere utilizzati esclusivamente sistemi di prelievo del sangue intero e degli emocomponenti che garantiscano la prevenzione del rischio di contaminazione microbica, quali ad esempio la deviazione del primo volume di sangue raccolto.

UT.2 Per la raccolta di sangue intero ed emocomponenti devono essere utilizzati lettini o poltrone da prelievo atti a garantire le basilari manovre di primo soccorso.

UT.3 Deve essere disponibile un numero di apparecchi per la determinazione della concentrazione emoglobinica pre-donazione atto a garantire il *back-up*.

UT.4 Per la raccolta del sangue intero devono essere utilizzate bilance automatizzate basculanti atte a garantire la corretta miscelazione del sangue raccolto con l'anticoagulante e almeno la rilevazione del volume del sangue prelevato ed il tempo di prelievo.

UT.4.1 Per ogni postazione attiva deve essere disponibile una bilancia automatizzata.

UT.5 Ove siano effettuate attività di aferesi produttiva, devono essere utilizzati separatori cellulari dotati di caratteristiche prestazionali atte a garantire il massimo grado di sicurezza per il donatore, nonché la qualità dei prodotti finali, mediante il soddisfacimento dei requisiti relativi alla raccolta degli emocomponenti da aferesi previsti dalla normativa vigente.

UT.6 Deve essere garantita la dotazione per la gestione delle emergenze cliniche prevista dalla normativa vigente.



UT.7 Per la saldatura dei circuiti di raccordo dei sistemi di prelievo devono essere disponibili sistemi di saldatura idonei a prevenire il rischio di contaminazione microbica in fase di raccolta.

UT.8 E' disponibile una apparecchiatura per la conservazione a temperatura controllata del sangue e degli emocomponenti raccolti, in relazione alle specifiche indicazioni del responsabile del Servizio Trasfusionale cui l'Unità di Raccolta afferisce.

UT.8.1 Le apparecchiature destinate alla conservazione del sangue e degli emocomponenti devono essere dotate:

- di un sistema di controllo e di registrazione della temperatura, nonché di allarme acustico e visivo in caso di escursioni anomale rispetto alle temperature di esercizio definite;
- di dispositivi di allarme remotizzato sia acustici che visivi o di equivalenti strumenti di allerta qualora esse siano tenute continuamente in esercizio e siano ubicate in locali o zone non costantemente presidiate da personale dell'Unità di Raccolta o da altro personale a ciò deputato.

UT.9 Per il trasporto del sangue e degli emocomponenti devono essere disponibili dispositivi atti a garantire l'integrità e la preservazione delle proprietà biologiche dei prodotti, preventivamente convalidati e periodicamente riconvalidati per la capacità di mantenere le temperature di esercizio definite, secondo le specifiche ed indicazioni tecniche del Servizio Trasfusionale cui l'Unità di Raccolta afferisce.

UT.10 Tutte le dotazioni tecnologiche devono essere conformi alle indicazioni e caratteristiche tecniche fornite dal responsabile del Servizio Trasfusionale cui la Unità di Raccolta afferisce.

3) REQUISITI ORGANIZZATIVI

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (Funzione di Garanzia della qualità, gestione documenti e registrazioni)

UO.1 L'Unità di Raccolta deve istituire e mantenere un Sistema di gestione per la qualità, in raccordo con il sistema di gestione per la qualità del Servizio Trasfusionale cui afferisce.

UO.2 Deve esistere una funzione di Garanzia della qualità alla quale, indipendentemente da altre responsabilità, venga demandata la responsabilità della supervisione di tutti i processi che hanno influenza sulla qualità.

UO.3 Le procedure relative alla conservazione e al trasporto del sangue e degli emocomponenti vengono convalidate prima di essere introdotte e riconvalidate ad intervalli regolari e a seguito di modifiche rilevanti secondo le specifiche ed indicazioni tecniche del Servizio Trasfusionale cui l'Unità di Raccolta afferisce.

UO.4 Deve esistere un sistema di gestione e controllo della documentazione finalizzato a garantire la disponibilità di procedure e specifiche aggiornate. Eventuali modifiche della documentazione devono essere datate e firmate da persona autorizzata.



UO.5 Deve esistere un sistema di gestione delle registrazioni e dei dati previsti dalle normative vigenti, che ne garantisca la produzione, l'aggiornamento, la protezione e la conservazione secondo i criteri da esse definiti.

UO.5.1 Per ogni donatore di sangue ed emocomponenti deve essere predisposta una cartella del donatore, compilata, conservata ed archiviata secondo i criteri definiti dalla normativa vigente.

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

UO.6 L'Associazione o Federazione dei donatori di sangue titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle attività designa la persona responsabile dell'Unità di Raccolta, conformemente alla normativa vigente, e ne comunica il nominativo alle autorità competenti della regione/provincia autonoma e al Servizio Trasfusionale cui l'Unità di Raccolta afferisce.

UO.7 La dotazione di personale deve essere commisurata alle tipologie e ai volumi delle prestazioni erogate.

UO.8 Devono essere descritte le competenze necessarie del personale che interviene nelle attività di raccolta di sangue ed emocomponenti.

UO.8.1 Devono esistere procedure per la valutazione periodica della persistenza di tali competenze.

UO.8.2 Il possesso della qualifica e delle competenze richieste deve essere verificato e formalmente attestato, per ogni singolo operatore, dalla persona responsabile della Unità di Raccolta, sulla base delle indicazioni del responsabile del Servizio Trasfusionale cui l'Unità di Raccolta afferisce.

UO.9 Devono essere disponibili istruzioni scritte contenenti le norme igieniche da adottare per lo svolgimento delle specifiche attività.

GESTIONE DELLE TECNOLOGIE (Attrezzature e Sistemi Gestionali Informatici)

UO.10 Le apparecchiature impiegate per la raccolta e per la conservazione del sangue e degli emocomponenti devono essere qualificate, nell'ambito di procedure convalidate, prima della loro introduzione, ad intervalli prestabiliti e a fronte di modifiche rilevanti, con riferimento alle indicazioni del responsabile del Servizio Trasfusionale cui l'Unità di Raccolta afferisce.

UO.11 Sono documentate le specifiche applicabili e le attività di controllo per le attrezzature critiche (quali ad esempio: apparecchiature per la raccolta di sangue e di emocomponenti, apparecchiature per la conservazione di sangue/emocomponenti e, ove applicabile, per la conservazione di materiali e farmaci, apparecchiature per misurazione e controllo), con riferimento alle indicazioni del responsabile del Servizio Trasfusionale cui l'Unità di Raccolta afferisce.



UO.12 Nel caso in cui le attività di raccolta del sangue ed emocomponenti siano supportate da sistemi gestionali informatici, gli stessi devono essere adottati previa condivisione con il responsabile del Servizio Trasfusionale cui l'Unità di Raccolta afferisce.

UO.13 I sistemi gestionali informatici (*hardware, software, procedure di back-up*) impiegati a supporto delle attività di raccolta di sangue ed emocomponenti devono essere convalidati prima dell'uso, sottoposti a controlli almeno annuali di affidabilità ed essere periodicamente sottoposti a manutenzione ai fini del mantenimento dei requisiti e delle prestazioni previsti.

UO.14 Sono disponibili manuali o istruzioni scritte per l'uso dei sistemi gestionali informatici impiegati per la raccolta di sangue ed emocomponenti.

UO.15 Sono adottati meccanismi atti a prevenire usi non autorizzati o modifiche non ammesse dei sistemi gestionali informatici impiegati nell'ambito dell'erogazione del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

UO.16 Sono effettuati *back-up* delle informazioni e dei dati a intervalli prestabiliti al fine di prevenire perdite o alterazioni degli stessi in caso di tempi inattivi, previsti o imprevisti, o di difetti di funzionamento dei sistemi gestionali informatici impiegati per l'erogazione del servizio.

UO.17 Sono disponibili procedure scritte da applicare per garantire le attività qualora i sistemi gestionali informatici non siano utilizzabili.

GESTIONE DEI MATERIALI

UO.18 I materiali ed i reagenti che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue e degli emocomponenti, compresi quelli impiegati per il loro confezionamento e trasporto, devono provenire da fornitori autorizzati e, ove applicabile, devono rispondere alla normativa vigente. Essi devono essere qualificati prima del loro impiego, al fine di accertarne l'idoneità rispetto all'uso previsto.

UO.19 Sono disponibili procedure scritte per le attività di:

- verifica di conformità dei materiali che influiscono sulla qualità e la sicurezza del prodotto e delle attività;
- segregazione in aree dedicate dei materiali difettosi, obsoleti o comunque non utilizzabili;
- registrazione dei lotti e delle scadenze dei materiali critici.

UO.20 I materiali ed i reagenti impiegati devono essere conservati in condizioni controllate e idonee a prevenire l'alterazione delle loro caratteristiche qualitative.

ACCORDI E RELAZIONI CON TERZI

UO.21 Sono formalizzati specifici accordi che regolamentano eventuali attività esternalizzate, consentite dalla normativa vigente.



VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

UO.22 Sono disponibili procedure scritte per la gestione di:

- deviazioni di processo e non conformità di prodotto;
- incidenti connessi alla raccolta di sangue intero ed emocomponenti;
- reazioni indesiderate associate alla raccolta di sangue intero ed emocomponenti;
- eventi indesiderati evitati (*near miss*).

UO.23 Tutte le reazioni indesiderate gravi e gli incidenti gravi correlati alle attività di raccolta di sangue intero ed emocomponenti devono essere documentati, gestiti e notificati al Servizio Trasfusionale di riferimento secondo le indicazioni ricevute dal Servizio stesso.

UO.24 E' predisposto un sistema finalizzato a garantire l'avvio di azioni correttive e preventive in caso di deviazioni di processo, non conformità del sangue e degli emocomponenti raccolti, incidenti e reazioni indesiderate, eventi indesiderati evitati (*near miss*), situazioni di non conformità emerse a seguito delle attività di auditing interno, atte a prevenire il loro ripetersi.

UO.25 Vengono effettuati periodicamente, in raccordo con la funzione qualità del Servizio Trasfusionale cui l'Unità di Raccolta afferisce, audit interni della qualità allo scopo di verificare la rispondenza alle disposizioni normative vigenti, agli standard e alle procedure definite, influenti sulla qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti raccolti e dei servizi erogati.

UO.26 Il responsabile dell'Unità di Raccolta effettua periodiche revisioni dei risultati relativi ai prodotti e alle attività svolte, con lo scopo di individuare eventuali problemi di qualità che richiedono l'avvio di azioni correttive o di evidenziare tendenze sfavorevoli che richiedono azioni preventive.

SISTEMA INFORMATIVO

UO.27 Il sistema informativo dell'Unità di Raccolta deve assicurare la raccolta e la trasmissione al Servizio Trasfusionale di riferimento di tutti i dati e le informazioni di pertinenza conformemente alla normativa vigente, nonché di ogni altra informazione inerente alle attività svolte richiesta dal responsabile del Servizio Trasfusionale stesso.

REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON IL SERVIZIO TRASFUSIONALE DI RIFERIMENTO

UO.28 Le convenzioni/atti contrattuali che regolamentano i rapporti fra il Servizio Trasfusionale e l'Unità di Raccolta ad esso collegata devono specificamente prevedere che la stessa opera sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale cui essa afferisce.

UO.29 L'Unità di Raccolta acquisisce dal Servizio Trasfusionale di riferimento procedure/accordi scritti che descrivono:

- qualifiche e competenze professionali necessarie per le attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti presso l'Unità di Raccolta;
- livello di informazione ed educazione da fornire ai donatori;



- modalità operative per la gestione e selezione dei donatori e per la raccolta di sangue intero ed emocomponenti;
- modalità operative per la conservazione e l'invio al Servizio delle unità raccolte;
- attività di controllo/monitoraggio della qualità dei prodotti e delle attività da garantire;
- modalità operative per la gestione delle apparecchiature da impiegare per la raccolta e delle frigoemoteche in dotazione alle Unità di Raccolta;
- modalità operative per la gestione dei materiali da impiegare per la raccolta e la conservazione del sangue e degli emocomponenti;
- flussi informativi previsti.

PROGRAMMAZIONE DELLA RACCOLTA SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI

UO.30 Sono disponibili documenti che descrivono criteri e modalità per la programmazione della raccolta di sangue intero ed emocomponenti presso l'Unità di Raccolta, definiti in collaborazione con il Servizio Trasfusionale di riferimento in relazione alla programmazione regionale.

SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE DEL DONATORE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI

UO.31 Viene garantito ai donatori, in collaborazione con il Servizio Trasfusionale di riferimento e secondo le indicazioni dello stesso, adeguato materiale informativo in merito alle caratteristiche essenziali del sangue, degli emocomponenti e dei prodotti emoderivati, ai benefici che i pazienti possono ricavare dalla donazione, nonché alle malattie infettive trasmissibili ed ai comportamenti e stili di vita che possono pregiudicare la sicurezza del ricevente e del donatore.

SELEZIONE DEL DONATORE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI

UO.32 Sono disponibili linee guida/protocolli scritti che definiscono criteri e modalità per l'accertamento dell'idoneità del donatore alla donazione di sangue e di emocomponenti e le modalità di svolgimento delle procedure di selezione, in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni del responsabile del Servizio Trasfusionale di riferimento.

UO.32.1 E' identificabile il medico responsabile della selezione che ha effettuato la valutazione finale di idoneità del donatore alla donazione di sangue ed emocomponenti.

UO.32.2 Prima della donazione, viene acquisito il consenso informato del donatore in conformità alla normativa vigente.

UO.33 Sono disponibili linee guida/protocolli scritti per gli accertamenti diagnostici da effettuare in occasione di ogni donazione di sangue ed emocomponenti e per i controlli periodici a tutela della salute del donatore, definiti in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni del responsabile del Servizio Trasfusionale di riferimento.

UO.34 Gli accertamenti diagnostici pre-donazione, il giudizio finale di idoneità alla donazione ed i risultati dei controlli periodici dei donatori di sangue ed emocomponenti sono sistematicamente documentati.



UO.35 Sono disponibili procedure scritte per la comunicazione al donatore di qualsiasi risultato anomalo emerso dalle indagini diagnostiche effettuate, dell'esclusione temporanea, del richiamo, della riammissione e dell'esclusione definitiva, ove gli accordi con il Servizio Trasfusionale di riferimento prevedano la delega formalizzata di queste funzioni al responsabile dell'Unità di Raccolta.

UO.36 Sono disponibili procedure scritte per la gestione del donatore non idoneo, conformemente alle indicazioni del responsabile del Servizio Trasfusionale di riferimento.

UO.37 L'Unità di Raccolta fornisce la necessaria collaborazione al Servizio Trasfusionale di riferimento per l'effettuazione di indagini retrospettive (*look back*) su donatori risultati positivi alla ricerca dei marcatori di malattie trasmissibili con la trasfusione o coinvolti in casi di presunta trasmissione di infezione con la trasfusione o altre in altre reazioni trasfusionali indesiderate gravi.

RACCOLTA DI SANGUE INTERO E DI EMOCOMPONENTI

UO.38 Sono disponibili procedure scritte, conformi alla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di raccolta di sangue e di emocomponenti e definite secondo le indicazioni del Servizio Trasfusionale di riferimento, atte a garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti, nonché la sicurezza dei donatori e degli operatori.

UO.38.1 In particolare, tali procedure definiscono le modalità per:

- la verifica sicura dell'identità del donatore e la sua corretta registrazione;
- l'ispezione dei dispositivi impiegati per la raccolta di sangue intero ed emocomponenti, al fine di accertare l'assenza di difetti e/o alterazioni, preliminarmente e successivamente al prelievo;
- la detersione e disinfezione della cute precedenti la venipuntura finalizzata alla donazione del sangue intero e degli emocomponenti;
- la reidentificazione positiva del donatore immediatamente prima della venipuntura;
- l'esecuzione di una seconda venipuntura, se necessaria;
- l'effettuazione della raccolta di sangue intero e di emocomponenti;
- il controllo delle unità a fine procedura ed i criteri di valutazione della loro utilizzabilità in caso di interruzioni occorse durante le procedure di raccolta, o nel caso in cui siano stati superati i tempi massimi di prelievo previsti dalla normativa vigente;
- il trattamento, la conservazione e il trasporto delle unità di sangue ed emocomponenti raccolti, tali da preservare le caratteristiche del prodotto in modo adeguato alle esigenze delle successive lavorazioni;
- la conservazione ed invio dei campioni per le indagini di laboratorio prelevati al momento della raccolta;
- l'identificazione documentata e rintracciabile del personale che ha effettuato le operazioni di raccolta;
- la registrazione dei dati relativi ad ogni procedura di prelievo di sangue intero ed emocomponenti, comprese quelle non completate.

UO.39 L'Unità di Raccolta e le eventuali relative articolazioni organizzative devono essere identificate con codici univoci che possano essere correlati ad ogni unità di sangue o



emocomponente raccolta, conformemente alla normativa vigente e alle indicazioni del responsabile del Servizio Trasfusionale di riferimento.

UO.40 Viene garantito l'utilizzo di un sistema di identificazione ed etichettatura, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Trasfusionale di riferimento, atto ad assicurare:

- l'univoca identificazione di ogni donatore, unità di sangue ed emocomponente, sacca satellite dei sistemi di prelievo (prima della raccolta) e campione biologico associato alla donazione;
- il loro collegamento univoco alle registrazioni relative al donatore.

UO.41 Durante la procedura di donazione viene assicurata al donatore la presenza di almeno un infermiere e un medico in possesso delle qualifiche e delle competenze richieste, al fine di garantire assistenza adeguata anche in caso di complicazioni o di reazioni indesiderate.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO SANGUE ED EMOCOMPONENTI

UO.42 Sono disponibili procedure scritte, conformi alla normativa vigente e alle indicazioni del responsabile del Servizio Trasfusionale di riferimento, preventivamente convalidate e riconvalidate ad intervalli periodici e a seguito di modifiche rilevanti, per la conservazione, il confezionamento ed il trasporto del sangue e degli emocomponenti, idonee a garantire il mantenimento delle caratteristiche biologiche e qualitative degli stessi, nonché la tutela della sicurezza degli operatori e dell'ambiente.

UO.42.1 Tali procedure definiscono anche la gestione delle unità a carico delle quali, durante la conservazione ed il trasporto, siano rilevate anomalie che ne compromettono l'utilizzabilità.

RINTRACCIABILITÀ

UO.43 L'Unità di Raccolta garantisce la rintracciabilità di tutte le informazioni atte a ricostruire il percorso della donazione mediante accurate procedure di identificazione, di registrazione e di etichettatura, conformi alla normativa vigente.



Allegato B). Modello per le visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261.

1. Le regioni e le province autonome organizzano verifiche e adeguate attività di controllo presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti (di seguito denominate unità di raccolta) per verificarne la rispondenza ai requisiti approvati con il presente accordo e a quelli previsti dalla normativa vigente.
2. Il Centro nazionale sangue (di seguito denominato CNS), di concerto con il Ministero della salute, predispone un programma di formazione di valutatori per il sistema trasfusionale, con esame finale di qualificazione. Il programma è attuato in collaborazione con le regioni e le province autonome e fa riferimento alle seguenti indicazioni normative:
 - legge 21 ottobre 2005, n. 219: articolo 12, comma 4, lettera t);
 - decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261: articolo 21, comma 1;
 - decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191: articolo 7, comma 5, per gli ambiti di competenza del sistema trasfusionale previsti dalle normative vigenti.
3. Le regioni e le province autonome selezionano i propri partecipanti al programma di formazione di cui al paragrafo 2, secondo i criteri riportati nell'Appendice 1 al presente documento. Il CNS può selezionare alcuni partecipanti per proprie finalità istituzionali.
4. Le attività di formazione sono predisposte e svolte con riferimento alle tematiche riportate nell'Appendice 2 al presente documento, anche allo scopo di promuovere l'armonizzazione dei criteri di valutazione dei sistemi di gestione per la qualità dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e per lo sviluppo delle attività di emovigilanza.
5. Il Ministero della salute, in collaborazione con il CNS, istituisce e mantiene un elenco nazionale di valutatori per il sistema trasfusionale, prevedendo i criteri di inserimento e per la permanenza dei valutatori nell'ambito dell'elenco, nonché le modalità e la periodicità di aggiornamento dello stesso, con riferimento alle indicazioni riportate nell'Appendice 3 al presente documento.
6. Le regioni e le province autonome predispongono i team per le visite di verifica, in relazione ai rispettivi modelli organizzativi, garantendo la presenza nel team di almeno un valutatore inserito nell'elenco di cui al paragrafo 5.
7. Le regioni e le province autonome possono ricorrere a valutatori inseriti nel predetto elenco appartenenti ad altre regioni, previo accordo tra gli Assessorati regionali competenti, con oneri a carico della regione richiedente.
8. Il CNS è impegnato ad attuare tre edizioni del programma di cui al paragrafo 2 entro un anno dalla stipula del presente accordo, con un massimo di 25 partecipanti per ciascuna edizione (di cui 3 riservati al CNS), adottando anche modalità e strumenti formativi atti a conferire ai soggetti qualificati competenze idonee a trasferire ad altri valutatori in ambito regionale le specifiche abilità acquisite come indicato al punto 10. Successivamente, il CNS attua una edizione del programma di norma ogni due anni.
9. Si conviene che, per le edizioni del programma formativo di cui al precedente paragrafo, il CNS provvede all'organizzazione, docenza e tutoraggio, mentre le regioni e province autonome provvedono in proprio alla trasferta dei rispettivi partecipanti.



10. Successivamente alle prime due edizioni di cui al paragrafo 8, il programma formativo potrà essere attuato anche negli ambiti regionali che, per realtà dimensionale, necessitano di un significativo numero di valutatori qualificati, o per aggregazioni di regioni. In tali casi, il programma viene svolto, conformemente allo schema ed ai contenuti stabiliti per le edizioni di cui al paragrafo 8, a cura delle regioni interessate in collaborazione con il CNS (cui è dato preavviso con almeno novanta giorni di anticipo) e, preferibilmente, utilizzando anche valutatori per il sistema trasfusionale già qualificati appartenenti alle stesse regioni. L'organizzazione, la logistica e la docenza da parte di valutatori regionali sono a carico delle regioni. Il CNS contribuisce con un tutor e con i propri docenti. I soggetti così qualificati sono inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 5.
11. A partire dall'anno 2012, il CNS è impegnato a provvedere alla organizzazione e attuazione di periodiche iniziative di aggiornamento e di verifica del mantenimento delle competenze dei valutatori qualificati inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 5. La predetta attività è garantita per i valutatori inseriti nell'elenco. Le regioni e province autonome garantiscono la partecipazione dei rispettivi valutatori qualificati secondo i criteri definiti nell'**Appendice 3** al presente documento.
12. Le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla formalizzazione dell'elenco di cui al paragrafo 5, trasmettono al Ministero della salute e al CNS le relazioni sulle attività svolte in riferimento al presente accordo, comprendenti un rendiconto sui provvedimenti e programmi adottati per le visite di verifica e le attività di controllo dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta, sulla base delle quali il Ministero elabora la relazione da inviare alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261. Successivamente, le regioni e province autonome trasmettono le relazioni concernenti gli esiti delle visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta in tempi utili affinché il Ministero della salute possa adempiere all'obbligo di relazionare alla Commissione Europea con cadenza triennale.
13. Le regioni e le province autonome si impegnano a completare le visite di verifica presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta entro 36 (trentasei) mesi dalla formalizzazione dell'elenco dei valutatori di cui al paragrafo 5.
14. Le regioni e le province autonome possono organizzare ed attuare visite di verifica mirate o altre attività di controllo adeguate in caso di incidenti gravi o reazioni indesiderate gravi.



APPENDICE 1


Requisiti per l'accesso al programma di formazione dei valutatori per lo svolgimento delle visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti.

- 1) Titolo di studio:
 - diploma di laurea universitario in ambito sanitario o titoli equiparati
- 2) Esperienza lavorativa:
 - avere maturato un'esperienza lavorativa in ambito sanitario di almeno 3 anni.
- 3) Le Regioni e PA garantiscono preliminarmente che i soggetti individuati ai sensi del presente documento abbiano le seguenti competenze professionali:
 - conoscenze e competenze specifiche nel campo dei sistemi di gestione per la qualità
 - conoscenza dei principi, procedure e tecniche relative ai processi di audit
 - conoscenza dei modelli di autorizzazione/accreditamento, della normativa di riferimento e delle problematiche correlate
 - eventuali esperienze come valutatori di sistemi qualità
- 4) Caratteristiche personali:
 - motivazione
 - capacità di impegno
 - capacità di lavoro in gruppo
 - mentalità aperta
 - rispetto dei principi etici (equità, onestà, riservatezza)
 - capacità di relazione, diplomazia
 - capacità di osservazione e di analisi di situazioni complesse
 - comportamento corretto, senza perseguimento di interessi personali.
- 5) Presentazione di un curriculum vitae in formato europeo.

APPENDICE 2

Tematiche del programma di formazione dei valutatori per lo svolgimento delle visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti.

1. Normativa di settore
 - 1.1 La normativa cogente e raccomandata in materia di attività trasfusionali a livello nazionale ed europeo, ivi inclusi gli aspetti inerenti alle cellule staminali emopoietiche di interesse del sistema trasfusionale.
 - 1.2 L'organizzazione trasfusionale in Italia
 - 1.3 La normativa nazionale ed europea in materia di prodotti medicinali: aspetti di pertinenza del sistema trasfusionale
2. Principi di base di un sistema di gestione per la qualità nel sistema trasfusionale



- 2.1 Sistema di gestione della qualità; gestione della documentazione; controlli di qualità; gestione dei contratti e qualificazione dei fornitori; gestione delle attività di misurazione, analisi e miglioramento della qualità; ritiro dei prodotti.
- 2.2 Convalida di processi e procedure e controllo statistico di processo.
3. **Personale**
 - 3.1 Gestione delle competenze del personale
4. **Ambienti e logistica**
 - 4.1 Logistica, sicurezza e igiene degli ambienti di un servizio trasfusionale e delle unità di raccolta
 - 4.2 Monitoraggio delle condizioni ambientali
 - 4.3 Area di ricevimento e intervista del donatore
 - 4.4 Area della raccolta del sangue e degli emocomponenti (inclusi i siti di raccolta esterni e le unità mobili)
 - 4.5 Area delle indagini di qualificazione biologica
 - 4.6 Area della conservazione del sangue e degli emocomponenti
 - 4.7 Area della assegnazione e distribuzione
5. **Tecnologie e materiali**
 - 5.1 Acquisizione, ricevimento, qualificazione, quarantena, mantenimento, calibrazione e controllo, richiamo del prodotto non conforme.
6. **Sistema informatico e flussi informativi**
7. **Raccolta, lavorazione, qualificazione, assegnazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti**
 - 7.1 Selezione del donatore (sangue intero e aferesi)
 - 7.2 Test di laboratorio per la qualificazione biologica
 - 7.3 Produzione degli emocomponenti, validazione ed etichettatura
 - 7.4 Assegnazione e distribuzione degli emocomponenti validati
 - 7.5 Conferimento del plasma all'industria per la produzione di farmaci emoderivati
 - 7.6 Conservazione e trasporto
8. **Tracciabilità**
9. **Emovigilanza**
 - 9.1 Il sistema regionale, nazionale ed europeo di emovigilanza
 - 9.2 Malattie infettive trasmissibili con la trasfusione e loro sorveglianza
 - 9.3 Identificazione e notifica delle reazioni e degli eventi avversi relativi al ricevente ed al donatore
 - 9.4 Utilizzo clinico appropriato degli emocomponenti

I candidati che non hanno mai avuto esperienza del/nel settore devono effettuare e documentare almeno due visite guidate di familiarizzazione presso servizi trasfusionali della regione di residenza.

Aggiornamento periodico

- Legislazione, standard e linee guida
- Nuove tecnologie e nuove tecniche nel sistema trasfusionale
- Malattie trasmissibili emergenti e reazioni avverse





- Aspetti evolutivi di maggiore rilievo del sistema trasfusionale

APPENDICE 3

Indicazioni per l'istituzione e gestione di un elenco nazionale di valutatori per il sistema trasfusionale per lo svolgimento delle visite di verifica presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti.

1. Criteri di inserimento nell'elenco

Possono essere inseriti nell'elenco i soggetti che abbiano regolarmente frequentato uno dei corsi facenti parte del programma di cui al paragrafo 2 ed abbiano positivamente superato la prova di qualificazione finale, ~~effettuata ed attestata a cura del CNS per i corsi nazionali e congiuntamente per quelli regionali.~~

2. Criteri per la permanenza dei valutatori nell'elenco

Ai fini della permanenza nell'elenco, i valutatori qualificati devono:

- frequentare un evento di aggiornamento e verifica del mantenimento delle competenze, come previsto al paragrafo 11, di norma su base annuale;
- effettuare e documentare un numero di visite di verifica nel sistema trasfusionale pari ad almeno 3 nel primo anno di attività e almeno 2 ogni 12 mesi negli anni successivi.

La frequenza all'aggiornamento e l'esito positivo della verifica del mantenimento delle necessarie competenze sono verificate ed attestate a cura del CNS.

Il provvedimento di istituzione dell'elenco contiene le norme regolamentari per la sospensione temporanea e la cancellazione dei valutatori, che prevedano il preavviso delle regioni o province autonome interessate ed i casi in cui ricorrano motivate e documentate situazioni di salute o familiari.

3. Aggiornamento dell'elenco

L'elenco viene aggiornato, di norma, su base annuale.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DI SEGRETERIA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
RAPPORTELLA LO STATO DEI SERVIZI REGIONALI AUTONOMI

PER COPIA COME ALLE ORIGINALI
22 DIC. 2010
IL FUNZIONARIO



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.05.2011, n. 315:

Approvazione ristrutturazione servizi Società Civitaresse s.r.l. di Ortona relativi alle linee in concessione regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso

Che ai sensi della legge regionale 9 agosto 1999, n.59 e successive modifiche e integrazioni e dell'art.1, comma 57, della legge regionale 21 novembre 2008, n. 16, l'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale in atto all'entrata in vigore della L.R. n.152/98 è stato prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010;

Che il DL 225/2010 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" ha introdotto all'art.1, per il comparto del TPL, una proroga, in prima battuta sino al 31 marzo 2011, del termine di scadenza degli affidamenti in atto di cui all'art 23 bis, comma 8, lettera e) del DL 112/2008, convertito con L.133/2008;

Che con DPCM 25 marzo 2011 avente ad oggetto "Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della gioventù", pubblicato sulla GU n. 74 del 31-3-2011, è stata disposta l'ulteriore proroga del termine di cui all'art 23 bis, comma 8, lettera e) del DL 112/2008, al 30.9.2011;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Dato atto, nel dettaglio, che in base all'art.61 della L.R. 1/2011 le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico regionale sono tenute a presentare alla Regione un proprio piano di ristrutturazione dei servizi che contenga la razionalizzazione degli stessi in modo da

consentire la riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale, stabilita al comma 2 dell'art. 60 di detta legge regionale, pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo annuo di contribuzione risultante per ciascuna azienda per l'esercizio 2010;

che ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011, la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione deve essere elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate;

che la Autolinee F.lli Civitaresse s.r.l. con sede legale in Ortona (CH), esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale per un monte complessivo di chilometri pari a 305.251,900 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie);

Dato atto che nel dettaglio la F.lli Civitaresse s.r.l. è titolare delle seguenti linee in concessione regionale oggetto di contribuzione :

AUTOLINEA	ATTO DI CONCESSIONE	
	Rep. N°	Data
ROGATTI – ORTONA (CH 3/01)	Delibera di G.R. n.284	del 14/03/2005
ROGATTI – ORTONA-LANCIANO (CH 3/03)	Delibera di G.R. n.6916	del 17/10/1991
PASQUINI-ORTONA-SEVEL (CH 03/02)	Atto di Conc. Rep 252 Delibera G.R. 3460 Deibera G.R. 800	del 23/12/1983 del 30/12/1997 del 11/09/2002

che detta società ha presentato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale», in data 28.1.2011, acquisito al protocollo regionale in pari data con il n.22780, poi integrato in data 24.3.2011, acquisito al protocollo regionale il 28.3.2011 con il n.69665 documento (allegato n.1) contenente il piano di ristrutturazione delle linee regionali già assentite alla Società Autolinee F.lli Civitaresse s.r.l.;

che la nuova offerta di trasporto è stata elaborata, nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;
- 2) riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;
- 3) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane.

Che il piano di ristrutturazione proposto prevede una riduzione di km. 25.932,500 che determina una percorrenza annuale di km. 279.319,400 con una riduzione percentuale pari al 8,50%;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

evidenziato tuttavia che la linea PASQUINI-ORTONA-SEVEL (linea operaia) e la ROGATTI-ORTONA-LANCIANO (linea scolastica) per la loro connotazione non possono essere oggetto di ristrutturazione dei servizi che viceversa è stata effettuata sulla linea ROGATTI – ORTONA nelle corse non scolastiche in orari di morbida;

Dato atto, quindi, che la Autolinee F.lli Civitaresi s.r.l. non può procedere ad una ulteriore riduzione dei servizi in quanto il programma dei servizi assentiti e contribuiti, a seguito della presente ristrutturazione, rientrano integralmente nelle ipotesi di cui all'art.61, comma 3, e sono pertanto esclusi dalla riduzione dei servizi in quanto garantiscono il pendolarismo scolastico e lavorativo;

che, in ragione di tale analisi, nella riunione del 31.3.2011 (allegato n.2) si è preso atto e accettato che la percorrenza annua (corse ordinarie) ammessa a contribuzione a seguito della approvazione della ristrutturazione proposta ammonta a km. 279.319,400 (pari alla riduzione del 8,50% dei km. contribuiti 2010– corse ordinarie);

Ritenuto di approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 279.319,400 (pari alla ridu-

zione del 8,50% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;

Evidenziato che l'approvazione della ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Ritenuto di autorizzare la Autolinee F.lli Civitaresi s.r.l. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento previa adeguata comunicazione all'utenza e che a partire dal 1 aprile 2011 la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione;

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art.2, comma 2, lett. d/bis) della L.R. 59/99 e s.m.i., per i servizi di trasporto pubblico locale in concessione regionale assistiti da contribuzione e per quelli in concessione regionale non assistiti da contribuzione di cui all'art.3 della legge regionale n.152/1998, è ammessa da parte dei concessionari l'intensificazione dei relativi programmi d'esercizio senza oneri a carico del bilancio regionale, previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale e con obbligo di rendicontazione separata dei servizi espletati;

Dato atto che la Autolinee F.lli Civitaresi s.r.l. è titolare della linea ROGATTI – ORTONA che prevede n.3 coppie di corse con destinazione Chieti oggetto di contribuzione regionale;

Vista la domanda di intensificazione su detta linea che prevede ulteriori due coppie di corse (alle ore 9,00 e 18,35 in andata e alle ore 7,50 e 19,20 al ritorno) senza contribuzione regionale presentate all'interno della domanda di ristrutturazione avanzata in data 24.3.2011, e acquisita al protocollo regionale il 28.3.2011 con il n.69665 (allegato n.1);

Considerato che l'intensificazione proposta dalla società Autolinee F.lli Civitaresi s.r.l. è tesa a completare l'offerta via autostrada con destinazione Chieti e che comunque sul grado di

efficienza e di efficacia della introduzione delle nuove corse viene lasciata la valutazione alla azienda proponente in quanto si tratta di corse introdotte senza oneri finanziari a carico della Regione, gestite a rischio di impresa con le sole entrate da tariffa;

Evidenziato che con la ristrutturazione proposta il monte chilometrico annuo ammesso a contribuzione passa da km. 305.251,900 (percorrenze contribuite 2010) a km. 279.319,400 con una riduzione di km. 25.932,500 pari al 8,50% delle percorrenze 2010 ammesse a contribuzione;

Visto il programma di esercizio e sviluppo chilometrico presentato dalla Società Autolinee F.lli Civitaresi s.r.l. (allegato n°3);

Ritenuto pertanto di potere autorizzare la ristrutturazione, compresa l'intensificazione della linea Rogatti – Ortona – Chieti, che, in quanto non soggetta a contribuzione, non comporta aumento chilometrico nell'ambito del tetto delle percorrenze globalmente ammesse alla contribuzione regionale ai sensi della lettera "a-bis)" del comma 2 dell'art.2 della L.R.59/99 e quindi non da luogo ad aumento di spesa a carico del bilancio regionale;

Vista la Legge regionale n.77/99;

Preso atto che il Direttore della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di autorizzare la ristrutturazione proposta dalla società Autolinee F.lli Civitaresi s.r.l. con sede a Ortona, dei propri servizi di t.p.l regionale come da richiesta dell'azienda (allegato n°1), da verbale di riunione del 31.3.2011 (allegato n°2) e dal relativo programma di esercizio e sviluppo chilometrico (allegato n°3);

2. di dare atto che nell'ambito della ristrutturazione viene intensificata, ai sensi dell'art.2, comma 2, lett. d/bis) della L.R. 59/99 e s.m.i., la linea Rogatti – Ortona – Chieti con l'introduzione di n.2 coppie di corse (alle ore 9,00 e 18,35 in andata e alle ore 7,50 e 19,20 al ritorno) che, in quanto non soggette a contribuzione, non comportano aumento chilometrico nell'ambito del tetto delle percorrenze globalmente ammesse alla contribuzione regionale e quindi non danno luogo ad aumento di spesa a carico del bilancio regionale;
3. di dare atto, viceversa, che con la ristrutturazione proposta il monte chilometrico annuo ammesso a contribuzione passa da km. 305.251,900 (percorrenze contribuite 2010) a km. 279.319,400 con una riduzione di km. 25.932,500 pari al 8,50% delle percorrenze 2010 ammesse a contribuzione;
4. di stabilire che l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
5. di autorizzare la società Società Civitaresi s.r.l. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento con relativo programma di esercizio e sviluppo chilometrico (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all'utenza e comunque a partire dal 1 aprile 2011 la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione;
6. di trasmettere il presente atto:
 - a) alla società Società Civitaresi s.r.l.;
 - b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;
 - c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;
 - d) al Dirigente del Servizio Programmazio-

ne perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.

7. di pubblicare il presente provvedimento sul *BURA*.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 16.05.2011, n. 320:

“Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” – Designazione di una Consigliera di parità effettiva e di una Consigliera di parità supplente ai fini della nomina da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro delle Pari opportunità.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 11-04-2006 n. 198 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 31-05-2006 – Suppl. Ordinario n. 133, concernente “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma della Legge 28-11-2005, n. 246, art. 6;

Visto l’art. 12, comma 3 del suddetto decreto, che dispone che le Consigliere e i Consiglieri di parità regionali, effettivi e supplenti, sono nominati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, su designazione delle Regioni, sentite le Commissioni regionali Tripartite;

Richiamata La Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 20/2010 del 22 giugno 2010 avente per oggetto - Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”: linee guida ed indirizzi in materia di nomine e permessi delle Consigliere e dei Consiglieri di parità;

Dato Atto che:

- con Deliberazione GR n. 1003 del 20-12-

2010 la Giunta ha approvato il bando pubblico avente per oggetto: “Avviso pubblico per la designazione di aspiranti all’incarico di Consigliere/a di parità effettivo/a e Consigliere/a di parità supplente”;

- che la deliberazione summenzionata, unitamente agli allegati è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, sul portale www.regione.abruzzo.it e sul sito FIL;
- con determinazione n. DL25/83 del 09/03/2011 il Dirigente del Servizio Gestione e Monitoraggio delle Politiche Attive del Lavoro e Formative è stato costituito il gruppo di lavoro per l’istruttoria delle istanze presentate a seguito della pubblicazione dell’Avviso;

Preso atto che sono pervenute alla Struttura competente n. 22 istanze di aspiranti all’incarico di consigliere/a di parità effettivo/a e consigliere/a di parità supplente della Regione Abruzzo (Allegato A);

Tenuto conto Che il gruppo di lavoro ha provveduto all’istruttoria delle domande pervenute, le cui risultanze si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

Dato Atto Che dall’istruttoria effettuata sono risultati numero dodici aspiranti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, ai fini della designazione, e segnatamente:

1. Tiberio Marisa
2. Paradiso Anna Maria
3. Di Medio Luana
4. Alibardi Neva
5. Virno Mariangela
6. Tomassi Giovina
7. Faricelli Valentina
8. D’Antino Settevendemmie Antonella
9. Di Giuseppe Sandra
10. Sabatino Pina
11. Marinelli Letizia
12. Guarracino Anna Maria Rita

Tenuto conto che il Componente la Giunta evidenzia che la Commissione Regionale Tripartita, tenutasi il 6/04/2011, rimette alla Giunta Regionale l'individuazione della Consigliera di parità effettiva e Consigliera di parità supplente, all'interno della rosa delle candidate idonee, come sopra definite;

Preso atto che è stato puntualmente seguito l'iter procedurale previsto nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1003 del 20-12-2010;

Udito il Componente di Giunta che propone di designare, fra le dodici candidate aventi i requisiti, la Signora Marinelli Letizia, quale Consigliera di Parità effettiva e la signora Faricelli Valentina quale Consigliera di Parità supplente;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica-amministrativa del presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa:

1. Di designare, ai fini della nomina da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, quale Consigliera di parità effettiva e Consigliera di parità supplente, i soggetti di seguito riportati:

- Sig.ra Marinelli Letizia Consigliera di Parità effettiva
 - Sig.ra Faricelli Valentina Consigliera di Parità supplente;
2. Di dare atto che il Servizio Gestione e Monitoraggio delle Politiche Attive del Lavoro e Formative provvederà a trasmettere copia della presente deliberazione, corredata dei "curricula" delle candidate designate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 3. Di notificare il presente atto alla Sig.ra Marinelli Letizia quale Consigliera di Parità effettiva ed alla Sig.ra Faricelli Valentina quale Consigliera di Parità supplente;
 4. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio della Consigliera di Parità;
 5. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, intendendosi in tal modo assolto ogni obbligo di divulgazione;
 6. Di inserire il presente provvedimento sul portale www.regione.abruzzo.it e sul sito F.I.L.;
 7. Di trasmettere il presente atto:
 - Al Componente la Giunta preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali;
 - al Direttore della Direzione delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali.

Seguono allegati


Risultati Ricerca (22 documenti trovati)

ALL "A"

Stampa	Indietro	Esci								
			N° Protocollo	Data	Tipo Documento	Autore	Oggetto	Mittente	Destinatari	Dati ric./sped.
<input type="checkbox"/>			RA/20110046399	24/02/2011	Documentazione	Bruno Di Monte	Domanda di candidatura a Consigliera di Parita'	Katia Leone Chieti Scalo	GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE	Ricevuto il 24/02/2011 Spedito il 24/02/2011
<input type="checkbox"/>			RA/20110046394	24/02/2011	Documentazione	Bruno Di Monte	Domanda di candidatura a Consigliera di Parita'	Guarracino Anna Maria Rita Ortona	GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE	Ricevuto il 24/02/2011 Spedito il 24/02/2011
<input type="checkbox"/>			RA/20110046388	24/02/2011	Documentazione	Bruno Di Monte	Domanda di candidatura a Consigliera di Parita'	Letizia Marinelli Pescara	GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE	Ricevuto il 24/02/2011 Spedito il 24/02/2011
<input type="checkbox"/>			RA/20110046375	24/02/2011	Documentazione	Bruno Di Monte	Domanda di candidatura a Consigliera di Parita'	Pina Sabatino Pescara	GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE	Ricevuto il 24/02/2011 Spedito il 24/02/2011
<input type="checkbox"/>			RA/20110045276	23/02/2011	Documentazione	Bruno Di Monte	Domanda di candidatura a Consigliera di Parita'	Sandra Di giuseppe Torricella Sicura	GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE	Ricevuto il 23/02/2011 Spedito il 23/02/2011
<input type="checkbox"/>			RA/20110045266	23/02/2011	Documentazione	Bruno Di Monte	Domanda di candidatura a Consigliera di Parita'	D'Antino Settevendemmle Antonella Sulmona	GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE	Ricevuto il 23/02/2011 Spedito il 23/02/2011
<input type="checkbox"/>			RA/20110045247	23/02/2011	Documentazione	Bruno Di Monte	Domanda di candidatura a Consigliera di Parita'	Valentina Faricelli Pescara	GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE	Ricevuto il 23/02/2011 Spedito il 23/02/2011
<input type="checkbox"/>			RA/20110044237	22/02/2011	Comunicazione	Bruno Di Monte	Domanda di candidatura a Consigliera di Parita'	Ferraro Giuseppe Catania	GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE	Ricevuto il 22/02/2011 Spedito il 22/02/2011


Ricerca database

<input type="checkbox"/>	RA/20110044044 22/02/2011 Documentazione	Bruno Di Monte	Domanda di candidatura a Consigliera di Parita'	Giovina Tomassi Chieti	GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE	Ricevuto il 22/02/2011 Spedito il 22/02/2011
<input type="checkbox"/>	RA/20110044024 22/02/2011 Documentazione	Bruno Di Monte	Domanda di candidatura a Consigliera di Parita'	Mariangela Virno Pescara	GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE	Ricevuto il 22/02/2011 Spedito il 22/02/2011
<input type="checkbox"/>	RA/20110043515 22/02/2011 Documentazione	Bruno Di Monte	Domanda di candidatura a Consigliera di Parita'	Allibardi Neva Pescara	GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE	Ricevuto il 22/02/2011 Spedito il 22/02/2011
<input type="checkbox"/>	RA/20110042271 21/02/2011 Documentazione	Bruno Di Monte	Domanda di candidatura a Consigliera di Parita'	Luana Di Medio Ortona	GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE	Ricevuto il 21/02/2011 Spedito il 21/02/2011
<input type="checkbox"/>	RA/20110040333 17/02/2011 Documentazione	Bruno Di Monte	Domanda di candidatura a Consigliera di Parita'	Valentina Santucci L'Aquila	GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE	Ricevuto il 17/02/2011 Spedito il 17/02/2011
<input type="checkbox"/>	RA/20110040325 17/02/2011 Documentazione	Bruno Di Monte	Domanda di candidatura a Consigliera di Parita'	Sandra Di Giansante Penne	GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE	Ricevuto il 17/02/2011 Spedito il 17/02/2011
<input type="checkbox"/>	RA/20110040317 17/02/2011 Documentazione	Bruno Di Monte	Domanda di candidatura a Consigliera di Parita'	Anna Maria Giammaria Atri	GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE	Ricevuto il 17/02/2011 Spedito il 17/02/2011
<input type="checkbox"/>	RA/20110040314 17/02/2011 Documentazione	Bruno Di Monte	Domanda di candidatura a Consigliera di Parita'	Anna Maria Paradiso Avezzano	GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE	Ricevuto il 17/02/2011 Spedito il 17/02/2011
<input type="checkbox"/>	RA/20110037995 15/02/2011 Documentazione	Rita Faleta	Domanda di candidatura a Consigliera di Parita'	Marisa Tiberio Chieti	GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE	Ricevuto il 15/02/2011 Spedito il 15/02/2011
<input type="checkbox"/>	RA/20110037965 15/02/2011 Documentazione	Rita	Domanda di	Cretone Noris	GESTIONE E	Ricevuto il 15/02/2011



Ricerca database

<input type="checkbox"/>	RA/20110030995	07/02/2011	Documentazione	Bruno Di Monte	Faieta	Domanda di candidatura a Consiglieri di Parità	Corropoli (TE)	MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE	15/02/2011 Spedito il 15/02/2011
<input type="checkbox"/>	RA/20110025575	01/02/2011	Documentazione	Bruno Di Monte	Faieta	Domanda di candidatura a Consiglieri di Parità	Nataschia Tieri Lanciano	GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE	Ricevuto il 07/02/2011 Spedito il 07/02/2011
<input type="checkbox"/>	RA/20110023039	31/01/2011	Comunicazione	Bruno Di Monte	Faieta	Domanda di candidatura a Consiglieri di Parità	Tina Ratini L'Aquila	GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE	Ricevuto il 01/02/2011 Spedito il 01/02/2011
<input type="checkbox"/>	RA/20110019778	26/01/2011	Documentazione	Bruno Di Monte	Faieta	Domanda di candidatura a Consiglieri di Parità	De Berardinis Fabrizio Nereto Rosa Giammarco Pettorano sul Gizio	GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE	Ricevuto il 31/01/2011 Spedito il 31/01/2011 Ricevuto il 26/01/2011 Spedito il 26/01/2011





GIUNTA REGIONALE

21 APR. 2011

La presente copia, composta di n. 2 fogli, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dr.ssa Paola Del Greco)

ALL "B"

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI

Designazione di aspiranti all'incarico di
"CONSIGLIERE/A DI PARITA' EFFETTIVO/A E CONSIGLIERE DI PARITA'
SUPPLENTE DELLA REGIONE ABRUZZO"

D. Lgs. N.198 dell'11 aprile 2006

Documento composto da n. 3 fasciate.

VERBALE
GRUPPO DI LAVORO

ALLEGATO come parte integrante alla del-

barazione n. 320 del 16 MAG. 2011

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dr. Maria Goretti)

Il giorno 11 marzo 2011, alle ore 10.30, nello stabile della Regione Abruzzo - Via Raffaello, 137 - Pescara, al II° piano presso l' "Ufficio Gestione delle Politiche Attive del Lavoro", si è insediato il gruppo di lavoro, composto dalla Dr.ssa Paola Del Greco (Responsabile dell'Ufficio Gestione delle Politiche Attive del Lavoro) coordinatore; Rag. Sonia Loredana Della Volpe (Ufficio Gestione delle Politiche Attive del Lavoro) componente; Rag. Maria Pia Raglione (Assistenza Tecnica alla Direzione) con funzioni di segretario, costituito con determinazione dirigenziale n. 83/DL25 del 9 marzo 2011, per effettuare l'istruttoria delle istanze presentate da aspiranti all'incarico di CONSIGLIERE/A DI PARITA' EFFETTIVO E DI CONSIGLIERE/A DI PARITA' SUPPLENTE della Regione Abruzzo ai sensi dell'avviso approvato con Deliberazione 20.12.2010, n. 1003.

Il gruppo ha preso in consegna n. 22 istanze pervenute, così come risultava dall'elenco Allegato "A" rilevato dall'ufficio protocollo informatico regionale, ed ha rimandato ai giorni successivi l'esame delle stesse.

Nei giorni 15, 16, 21, 22, 23 e 25 marzo 2011, il gruppo ha preso in esame le 22 istanze pervenute ed ha riportato in un prospetto, precedentemente predisposto su un file Excel, per ciascun aspirante, le caratteristiche possedute, dichiarate nei curricula e comprovate, se comprovate, dalla documentazione allegata. Per ciascuno di essi ha inoltre evidenziato i requisiti posseduti e specificamente attinenti a quelli prescritti nell'avviso.

Il gruppo ha, pertanto, individuato nel prospetto, che si allega al presente verbale, Allegato "B" quale parte integrante e sostanziale:

1. I candidati i cui requisiti dichiarati nel curriculum vitae e nell' eventuale documentazione allegata, risultano essere **corrispondenti** a quelli richiesti nell'Avviso pubblico;
2. I candidati i cui requisiti dichiarati nel curriculum vitae e nell'eventuale documentazione allegata, risultano essere **solo parzialmente corrispondenti** a quelli richiesti nell'Avviso pubblico;
3. I candidati i cui requisiti dichiarati nel curriculum vitae e nell'eventuale documentazione allegata risultano essere **non corrispondenti** a quelli richiesti nell'Avviso pubblico.

Pescara, li 25.03.2011

I Componenti il gruppo di lavoro:
Dr.ssa Paola Del Greco
Rag. Sonia Loredana Della Volpe
Rag. Maria Pia Raglione

(Coordinatore)

(Componente)

(Segretario verbalizzante)

ELenco ASPIRANTI INCARICO CONSIGLIERE/A DI PARTIA EFFETTIVA E CONSIGLIERE/A DI PARTIA SUPPLEMENTARE PUBBLICO INDEITTO AI SENSI DEL DECRETO Lgs. n. 108 del 11.04.2006 e s.m. e.i.

ISTANZE PERVENUTE

NUMERO	DATA DI NASCITA	DATA DI ARRIVO	PROV. DI RES.	DATA PROTOCOLLO	COGNOME E NOME	INDIRIZZO	CANDIDATO PER C/P	REFERENTE (P)	DOCUMENTO DI IDENTITA'	CURRICULUM VITAE	TITOLO DI STUDIO	PERCORSO FORMATIVO	ESPERIENZE PROFESSIONALI	COMPETENZE IN MATERIA DI INCARICO	DURATA ESPERIENZA PROFESSIONALE	INCARICHI PUBBLICI SVOLTI	DOCUMENTAZIONE	SPERIMENTAZIONE IN MATERIA DI NOMINAZIONE	INFORMAZIONI PARTICOLARI	REQUISITI DICHIARATI NEL CV
1	19/01/2001	21/01/2011	RA3071	20/01/2011	GRAMANICO ROSA	SSA F. SEC. - FETTORANO DEL CIZIO - AQ	E	C.I.	SI	LAUREA IN GIURISPRUDENZA	NO	SI	NO	SI	dal 1995 al 1999	SI	NO	NO	NO	REQUISITI DICHIARATI NEL CV NON SONO CONCORDANTI AI REQUISITI RICHIESTI NELL'AVVISO PUBBLICO
2	20/01/2001	22/01/2011	RA0399	31/01/2011	DEBENARDIS FABRIZIO	VIA G. MATTEOTTI, 66 - RIBESCO - TE	E/S	C.I.	SI	LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	REQUISITI DICHIARATI NEL CV NON SONO CONCORDANTI AI REQUISITI RICHIESTI NELL'AVVISO PUBBLICO
3	25/01/2001	27/01/2011	RA0375	01/02/2011	LAURITINA	CASO VITTE EMARIELE, 66 - L'ACQUILA - FROSINONE	E	C.I.	SI	LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	REQUISITI DICHIARATI NEL CV NON SONO CONCORDANTI AI REQUISITI RICHIESTI NELL'AVVISO PUBBLICO
4	07/02/2001	10/02/2011	RA7965	15/02/2011	CRETONE NOBIS	VIA PIANE S. DONATO, 61 - CORRIANOLI - TE	E/S	PATENTE DI GUIDA	SI	LAUREA IN LETTERE MODERNE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	REQUISITI DICHIARATI NEL CV NON SONO CONCORDANTI AI REQUISITI RICHIESTI NELL'AVVISO PUBBLICO
5	11/02/2001	15/02/2011	RA3795	15/02/2011	TIBERGIO MARIKA	VIA DEI MARSI, 11 - CHIETI - CH	E/S	PASSAPORTO	SI	LAUREA IN SCIENZE POLITICHE	NO	NO	SI	SI	Dal 2000 ai 0001	SI	SI	SI	SI	REQUISITI DICHIARATI NEL CV NON SONO CONCORDANTI AI REQUISITI RICHIESTI NELL'AVVISO PUBBLICO
6	14/02/2001	15/02/2001	RA4014	17/02/2011	PARADISO ANNA MARIA	VIA R. A. COLONNA, 15 - AVEZZANO - AQ	E	C.I.	SI	LAUREA IN SOCIOLOGIA	SI	SI	SI	SI	Dal 1998 al 2001	SI	SI	SI	SI	REQUISITI DICHIARATI NEL CV NON SONO CONCORDANTI AI REQUISITI RICHIESTI NELL'AVVISO PUBBLICO
7	14/02/2001	16/02/2011	RA4037	17/02/2011	GIAMMARIELLA ANNA MARIA	VIA BEATO FILIPPO IANNO, 3 - ATRI (TE)	E/S	C.I.	SI	LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	REQUISITI DICHIARATI NEL CV NON SONO CONCORDANTI AI REQUISITI RICHIESTI NELL'AVVISO PUBBLICO
8	15/02/2001	16/02/2011	RA4045	17/02/2011	DI GIAMMARIELLA BARBARA	C. RA. ANCI. 1 - PENNE (PE)	E	C.I.	SI	LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	REQUISITI DICHIARATI NEL CV NON SONO CONCORDANTI AI REQUISITI RICHIESTI NELL'AVVISO PUBBLICO
9	22/02/2001	16/02/2011	RA4033	17/02/2011	SANTUCCI VALENTINA	VIA SCUOLA DELLA TOBRETTA, 23 - L'AQUILA	E	C.I.	SI	LAUREA IN ECONOMIA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	REQUISITI DICHIARATI NEL CV NON SONO CONCORDANTI AI REQUISITI RICHIESTI NELL'AVVISO PUBBLICO
10	07/01/2001	07/01/2011	RA3995	07/01/2011	TIERI NATALIA	VIA MARTINI VI OTTONIO, 61A - LANCIANO (CH)	E	NO	SI	LAUREA IN SOCIOLOGIA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	REQUISITI DICHIARATI NEL CV NON SONO CONCORDANTI AI REQUISITI RICHIESTI NELL'AVVISO PUBBLICO
11	17/02/2001	18/02/2011	RA4271	21/02/2011	DI MEDIO LUANA	VIA VILLA S. NICOLA, 141 - ORTONA (CH)	E/S	C.I.	SI	LAUREA IN GIURISPRUDENZA	NO	NO	NO	SI	Dal 1999 ai oggi	SI	NO	SI	SI	REQUISITI DICHIARATI NEL CV NON SONO CONCORDANTI AI REQUISITI RICHIESTI NELL'AVVISO PUBBLICO
12	15/02/2001	17/02/2011	RA4350	22/02/2011	ALIBARDI IRVA	VIA TERESA VERGINE, 9 - PESCARA	E	PATENTE DI GUIDA	SI	LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	REQUISITI DICHIARATI NEL CV NON SONO CONCORDANTI AI REQUISITI RICHIESTI NELL'AVVISO PUBBLICO
13	21/02/2001	22/02/2011	RA4404	22/02/2011	VINO MARUSOLELA	VIALE PABLO DE CECILIO, 45 - PESCARA	E/S	C.I.	SI	LAUREA IN ARCHITETTURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	REQUISITI DICHIARATI NEL CV NON SONO CONCORDANTI AI REQUISITI RICHIESTI NELL'AVVISO PUBBLICO
14	02/02/2001	18/02/2011	RA4484	22/02/2011	TOMASI GIOVINA	VIA S. GIUSEPPE, 4 - CHIETI (CH)	E	PASSAPORTO	SI	LAUREA IN FILOSOFIA E PEDAGOGIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	REQUISITI DICHIARATI NEL CV NON SONO CONCORDANTI AI REQUISITI RICHIESTI NELL'AVVISO PUBBLICO
15	02/02/2001	21/02/2011	RA4457	21/02/2011	FERRARO GIUSEPPA	VIA A. SANGIULIANO, 139 - CATANIA (CA)	E	PASSAPORTO	SI	DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	REQUISITI DICHIARATI NEL CV NON SONO CONCORDANTI AI REQUISITI RICHIESTI NELL'AVVISO PUBBLICO
16	19/02/2001	23/02/2011	RA4547	23/02/2011	PANCILLI VALENTINA	RESIDENZA VIA MAZZINI, 6 - PESCARA BORGHILO VIA CARO VICCHIO, 10 - VILLA BORGHILO DI ROSCIANO (PE)	E/S	PATENTE DI GUIDA	SI	LAUREA IN GIURISPRUDENZA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	REQUISITI DICHIARATI NEL CV NON SONO CONCORDANTI AI REQUISITI RICHIESTI NELL'AVVISO PUBBLICO

ALL '84

NOTE

11/11/11
M
11/11/11

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 20.05.2011, n. 332:

O.P.C.M. n. 3907 del 13.11.2010 - Contributi per la riduzione del rischio sismico (annualità 2010). Individuazione priorità interventi sulle opere pubbliche “strategiche” o “rilevanti”.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa

1. di approvare gli elenchi in Allegato A, con i sottoelenchi riportati in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il programma regionale in Allegato C di importo pari ad euro 3.195.000,00, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di specificare che:
 - a. le risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento di miglioramento sismico ricompreso nel suddetto elenco in Allegato C, pari complessivamente ad € 3.195.000,00, trovano copertura per € 2.733.423,77 nelle risorse dell'annualità

2010 recate dal Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile del 10.12.2010, e per € 461.576,23 nelle risorse messe a disposizione dalla ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila;

- b. il soggetto beneficiario ed attuatore dell'intervento strutturale in parola, riportato nello schema in Allegato C alla voce “Ente beneficiario/attuatore”, è la ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
4. di specificare che gli elenchi in Allegato A, non sono esaustivi per cui ci si riserva la facoltà di integrare o rimodulare il medesimo elenco nell'eventualità si rendessero reperibili ulteriori informazioni;
5. di subordinare l'efficacia del suddetto Piano regionale all'acquisizione formale di tutti i pareri richiesti dalla citata O.P.C.M. n. 3907/2010 ed alla dichiarazione di assunzione di impegno, da parte dell'Ente attuatore, relativamente alla quota di finanziamento di propria competenza;
6. di dare mandato al Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi di adottare tutti gli atti monocratici necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente provvedimento;
7. di pubblicare, per estratto, il presente atto e l'elenco contenuto nell'Allegato C, sul *B.U.R.A.*.

Segue allegato

REGIONE ABRUZZO

ALLEGATO C

O.P.C.M. n. 3907 del 13.11.2010

art. 2, comma 1, lettera b)

annualità 2010 - finanziamento Statale € 2.733.423,77

PRIORITA'	Ente attuatore	denominazione	comune	prov.	ag	anno costruzione	volume [mc]	R _{CD} ⁽¹⁾	Costo conv. intervento da OPCM 3907 euro/mc	Costo convenzionale intervento	Quota finanziamento STATO	Quota finanziamento ENTE ATTUATORE	tipo intervento	Rapporto capacità/domanda da DM 14.01.08
1	ASL n. 1 di Avezzano-Sulmona- L'Aquila	Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro	Castel di Sangro	AQ	0,2672	1957	21.300	0,023	150,00	3.195.000,00	2.733.423,77	461.576,23	MIGLIORAMENTO SISMICO	

3.195.000,00

IMPORTO PROGRAMMA 2010

(1) l'indice di rischio è stato calcolato in base alla OPCM n. 3274/2003 in quanto inseriti nel primo programma regionale di verifiche sismiche di cui alla OPCM n. 3362/2004. Il valore dell'indice alfa è stato rivalutato in termini di Rcd (D.M. 14.01.2008) secondo quanto indicato dalla OPCM n. 3907/2010.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 23.05.2011, n. 337:

Modifiche ed integrazioni degli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della D.G.R. n. 635 del 23 agosto 2010 con oggetto “Modifiche ed integrazioni degli Allegati 1, 2, 3 e 4, parti integranti e sostanziali della D.G.R. n. 685 del 23/11/2009 con oggetto “L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 Parte terza Titolo II Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione Artt. 43 e 44 - Disposizioni di attuazione”.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in materia di artigianato”, e s.m.e i., indicata come legge regionale, che nella Parte prima “Finalita’, destinatari, funzioni della regione e degli enti locali, definizione di impresa artigiana”, Titolo II “ Funzioni della Regione e degli Enti locali” prevede nell’art. 5, comma 3, lett. e) che sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di cui agli articoli 43 e seguenti della stessa legge, concernenti interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione;

Richiamata altresì la Parte terza della legge regionale “Interventi economici e incentivi a sostegno delle imprese artigiane e delle loro forme associative” ed in particolare il Titolo II della stessa “Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione”;

Atteso che l’art. 43, comma 1, della medesima L.R.23/2009 prevede che la Giunta Regionale, al fine di favorire lo sviluppo delle attività produttive, l’espansione dei livelli occupazionali e l’ammodernamento tecnico del tessuto produttivo, in attuazione degli indirizzi programmatici dalla stessa adottati, agevola l’accesso al credito alle imprese artigiane;

Atteso che gli strumenti di intervento della Regione, all’uopo disciplinati nell’art. 43, comma 2, della L.R. 23/2009, prevedono, in parti-

colare alla lettera a), la concessione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento a favore delle imprese artigiane ai sensi dell’art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 e di contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria ai sensi della Legge 21 maggio 1981, n. 240, integrati da un bonus una tantum per l’assunzione di nuovo personale e da un contributo una tantum a fondo perduto per operazioni della specie garantiti da un confidi;

Atteso che l’art. 43 citato prevede, al comma 3, che i contributi di cui al comma 2 lettera a) del medesimo articolo sono disposti a favore di Artigiancassa S.p.A, secondo quanto previsto nelle convenzioni già in essere tra Regione Abruzzo e Artigiancassa S.p.A.;

Atteso che l’art. 44 stabilisce che la Giunta Regionale, con proprio atto, disciplina l’applicazione delle previsioni del presente titolo, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:

- a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;
- b) misure dei contributi e relativi importi e durate massime concedibili, a valere sui finanziamenti e sulle operazioni di locazione finanziaria di cui all’art. 43, comma 2, lett. a);
- c) modalità di concessione ed erogazione dei contributi;
- d) tipologie di spese ammissibili;
- e) casi di revoca e decurtazione dei contributi;
- f) obblighi connessi alla gestione dei contributi di cui all’art. 43, comma 2, lett. a);

Richiamata la propria deliberazione n. 685 del 23/11/2009 con la quale, ai sensi del citato art. 44 della L.R. 23/2009, sono state adottate le disposizioni di attuazione del Titolo II “Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione” della Parte terza della medesima L.R. 23/2009, di cui quelle dettate agli Allegati 1 e 2 della stessa deliberazione hanno riferimento ai contributi di cui all’art. 43, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2009, così come segue:

- “Art. 43, comma 2, lett. a) Disposizioni di

attuazione per le operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della legge 949/52" - Allegato n. 1 in parte integrante e sostanziale;

- "Art. 43, comma 2, lett. a) Disposizioni di attuazione per le operazioni di locazione finanziaria cui all'art. 23, comma 1, della legge 240/81"- Allegato n. 2 in parte integrante e sostanziale;

Premesso che:

- l'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 Aprile 2009, n. 6 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009), e alla L.R. 30 aprile 2009, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 - Bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo), alla L.R. n. 16/2009, alla L.R. n. 35/2006 e alla L.R. n. 23/2009", ha apportato modifiche alla L.R. 23/2009 (Nuova legge organica in materia di artigianato), ed in particolare, tra gli altri, agli artt. 2 (Destinatari), 14 (Iscrizione delle imprese artigiane) e 15 (Natura costitutiva delle iscrizioni), nel senso di ripristinare l'albo provinciale delle imprese artigiane presso ciascuna Camera di Commercio, che, ai sensi della L.R. 23/2009, era stato avviato con il registro delle imprese;
- Artigiancassa S.p.A., con nota in data 9/7/2010, aveva fatto conoscere che, nel corso di numerosi incontri con esponenti delle principali Banche e Società di leasing operanti in Abruzzo, era arrivata alla stessa sollecitazione di proporre alla Regione Abruzzo di attivare, nell'ambito degli interventi agevolativi di cui alle leggi 949/1952 e 240/1981, un intervento di politica anticongiunturale transitorio volto ad elevare la misura del contributo, fermo restando lo stanziamento disposto per gli interventi agevolativi di specie e, quindi, senza oneri finanziari a carico della Regione Abruzzo;
- che, nella citata nota di Artigiancassa S.p.A., era stato posto in evidenza che, nella difficile fase economica e produttiva ed in una si-

tuazione di bassi livelli dei tassi di interesse, le misure del contributo previste nei regolamenti in parola per i casi c.d."ordinari (55%, 45% e 35% del tasso di riferimento), finivano per essere percepite dalle imprese come non significative portandole, quindi, a non effettuare l'investimento ovvero a non accedere al finanziamento;

- che Artigiancassa, nella medesima nota, aveva rappresentato l'opportunità dell'adozione di un provvedimento che disponesse "transitoriamente", ma per un tempo significativo dal punto di vista dell'impatto economico (12 mesi) ossia per le domande trasmesse fino al 30 giugno 2011, l'innalzamento della misura del contributo al 100% del tasso di riferimento per le seguenti tipologie di destinazione dei finanziamenti:
 - quelle di cui alle lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i) j), m) del paragrafo 3 dell'Allegato n. 1 concernente "Art. 43, comma 2, lett. a) Disposizioni di attuazione per le operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della legge 949/52";
 - quelle di cui alle lettere a), b) c), d), e) del paragrafo 3, dell'Allegato n. 2 concernente "Art. 43, comma 2, lett. a) Disposizioni di attuazione per le operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 23, comma 1, della legge 240/81";
- che, come rappresentato da Artigiancassa, l'intervento di cui trattasi non comportava oneri finanziari aggiuntivi a carico della Regione Abruzzo;

Atteso che questo organo di governo ha condiviso la proposta presentata da Artigiancassa con nota del 9/7/2010, ritenendo sussistente l'opportunità di adottare un provvedimento che disponesse, per il periodo fino al 30 giugno 2011, l'innalzamento della misura del contributo al 100% del tasso di riferimento per le indicate tipologie di destinazione dei finanziamenti e pertanto apportasse le correlate modifiche ed integrazioni, in particolare, con riguardo agli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della precedente propria deliberazione n. 685 del 23/11/2009 con oggetto " L.R. 30 ottobre 2009,

n. 23 Parte terza Titolo II Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell'occupazione Artt 43 e 44 - Disposizioni di attuazione", inserendo, nel contempo, all'interno degli Allegati di cui trattasi, tra l'altro, le previsioni corrette relative all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane in luogo delle pregresse previsioni relative ad iscrizione nel registro delle imprese;

Atteso che, con successiva propria deliberazione n. 635 del 23 agosto 2010, si è pertanto proceduto ad approvare le seguenti modifiche ed integrazioni, tra l'altro, anche per quanto concerne gli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della richiamata precedente propria deliberazione n. 685 del 23/11/2009, così come segue:

- agli Allegati 1 e 2, rispettivamente concernenti "Art. 43, comma 2, lett. a) Disposizioni di attuazione per le operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della legge 949/52" e "Art. 43, comma 2, lett. a) Disposizioni di attuazione per le operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 23 comma 1, della legge 240/81", al paragrafo Soggetti beneficiari e in tutti gli altri punti nei quali era riportato il riferimento ad iscrizione nel registro delle imprese con la denominazione di "impresa artigiana", è stato riportato il corretto riferimento ad iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
- all'Allegato 1, al paragrafo 9, è stato riportato l'innalzamento della misura del contributo in conto interessi al 100% del tasso di riferimento per le tipologie di destinazione dei finanziamenti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i) j), m) per le domande di agevolazione trasmesse fino al 30 giugno 2011;
- all'Allegato 2, al paragrafo 10, è stato riportato l'innalzamento della misura del contributo in conto canoni al 100% del tasso di riferimento per le tipologie di destinazione dei finanziamenti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) c), d), e) per le domande di agevolazione trasmesse fino al 30 giugno 2011;

Atteso che con la citata deliberazione n. 635 del 23 agosto 2010 è stata approvata la nuova

stesura delle disposizioni di attuazione degli artt. 43 e 44 del Titolo II della Parte terza della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 "Nuova legge organica in materia di artigianato!", indicata come "legge regionale", per gli "Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell'occupazione", in particolare per quanto concerne, tra l'altro gli Allegati 1 e 2 sotto riportati:

- art. 43, comma 2, lett. a) "Disposizioni di attuazione per le operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della legge 949/52"- Allegato n. 1 in parte integrante e sostanziale;
- art. 43, comma 2, lett. a) "Disposizioni di attuazione per le operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 23 comma 1 della legge 240/81" - Allegato n. 2 in parte integrante e sostanziale;

Atteso che, in data 16/11/2010, è stato stipulato l'Atto aggiuntivo all'atto stipulato tra Regione Abruzzo e Artigiancassa s.p.a. in data 3/7/2006, integrativo della convenzione stipulata in data 28 dicembre 2000, integrativa della convenzione ed atti aggiuntivi stipulati tra il Ministero del Tesoro ed Artigiancassa s.p.a., in cui la Regione Abruzzo e' subentrata ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d. lgs. 112/1998, ed alla convenzione del 28 dicembre 2000 stipulata ai sensi dell'art. 65, lett. a) della L.R. 31/7/1996, n. 60, richiamati dall'art. 43, comma 3, della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23, con cui si è stabilito che la Regione Abruzzo continua ad avvalersi di Artigiancassa S.p.A. per l'attività di gestione transitoria degli interventi agevolativi di cui alle convenzioni richiamate sino alla stipula del contratto con il nuovo soggetto individuato attraverso bando di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di gestione dei citati interventi agevolativi;

Atteso che, nel corso di riunione tenutasi in data 12/4/2011 presso l'Assessorato allo Sviluppo Economico, è stata manifestata da parte di tre Associazioni di categoria artigiane su quattro, presenti a seguito di convocazione dell'Osservatorio Regionale per l'Artigianato di cui all'art. 54 della L.R. 23/2009, l'opportunità di adottare un provvedimento che disponga la riconferma per altri sei mesi, ovvero per il periodo fino al 31

dicembre 2011, dell'innalzamento della misura del contributo al 100% del tasso di riferimento, per le domande di agevolazione trasmesse fino al 30 giugno 2011, per le indicate tipologie di destinazione dei finanziamenti, così come riportato negli Allegati 1 e 2 della precedente propria deliberazione n. 635 del 23 agosto 2010;

Ritenuto di condividere la proposta sopra riportata delle Associazioni di categoria artigiane presenti alla riunione richiamata sopra e pertanto dover procedere ad approvare le seguenti modifiche ed integrazioni degli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della propria deliberazione n. n. 635 del 23 agosto 2010, con oggetto "Modifiche ed integrazioni degli Allegati 1, 2, 3 e 4, parti integranti e sostanziali della D.G.R. n. 685 del 23/11/2009 con oggetto "L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 Parte terza Titolo II Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell'occupazione Artt. 43 e 44 - Disposizioni di attuazione"", così come segue:

- 1) all'Allegato 1, al paragrafo 9, è riportato l'innalzamento della misura del contributo in conto interessi al 100% del tasso di riferimento per le tipologie di destinazione dei finanziamenti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i) j), m) per le domande di agevolazione trasmesse fino al 31 dicembre 2011;
- 2) all'Allegato 2, al paragrafo 10, è riportato l'innalzamento della misura del contributo in conto canoni al 100% del tasso di riferimento per le tipologie di destinazione dei finanziamenti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) c), d), e) per le domande di agevolazione trasmesse fino al 31 dicembre 2011;

Atteso che le modifiche ed integrazioni apportate con il presente atto, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23, agli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della propria deliberazione n. 635 del 23 agosto 2010 sono state redatte secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza così come previsto nell'art. 4 sopra richiamato della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23;

Dato atto che la documentazione richiamata

è agli atti del Servizio Sviluppo dell'Artigianato;

Acquisito sul presente atto il parere favorevole sulla legittimità del Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato;

Ritenuto legittimo il presente provvedimento;

Sentito il Relatore;

Ad Unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per quanto sopra esposto,

- 1) di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni degli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della propria deliberazione n. 635 del 23 agosto 2010, con oggetto "Modifiche ed integrazioni degli Allegati 1, 2, 3 e 4, parti integranti e sostanziali della D.G.R. n. 685 del 23/11/2009 con oggetto "L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 Parte terza Titolo II Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell'occupazione Artt. 43 e 44 - Disposizioni di attuazione", così come segue:
 - all'Allegato 1, al paragrafo 9, è riportato l'innalzamento della misura del contributo in conto interessi al 100% del tasso di riferimento per le tipologie di destinazione dei finanziamenti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i) j), m) per le domande di agevolazione trasmesse fino al 31 dicembre 2011;
 - all'Allegato 2, al paragrafo 10, è riportato l'innalzamento della misura del contributo in conto canoni al 100% del tasso di riferimento per le tipologie di destinazione dei finanziamenti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) c), d), e) per le domande di agevolazione trasmesse fino al 31 dicembre 2011;
- 2) di approvare la nuova stesura delle disposizioni di attuazione dell'art. 43, comma 2 lett. a) del Titolo II della Parte terza della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 "Nuova legge organica in materia di artigianato", indicata come

“legge regionale”, per gli “Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione”, così come segue:

- art. 43, comma 2, lett. a) “Disposizioni di attuazione per le operazioni di credito agevolato di cui all’art. 37 della legge 949/52”- Allegato n. 1 in parte integrante e sostanziale;

- art. 43, comma 2, lett. a) ”Disposizioni di attuazione per le operazioni di locazione finanziaria cui all’art. 23 comma 1 della legge 240/81” - Allegato n. 2 in parte integrante e sostanziale;
- 3) di disporre la pubblicazione integrale della presente delibera sul *B.U.R.A.*

Seguono allegati

ALLEGATO n. 1

**REGIONE
ABRUZZO**



**ART. 43, COMMA 2, LETT. a)
“DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
PER LE OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO
DI CUI ALL’ART. 37 DELLA LEGGE 949/52”**

Documento composto da n. ¹⁸ fascicoli.
ALLEGATO come parte integrante alla del-
iberazione n. **337** del **23 MAG. 2011**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Alfonso Salento



PREMESSA

Le presenti disposizioni di attuazione sono redatte in applicazione dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e della Delibera della Giunta regionale del 2011 n. .. disciplinano, secondo la procedura valutativa c.d. a sportello, la concessione del contributo in conto interessi previsto dal suddetto art. 37 della legge n. 949/52 per le operazioni di credito effettuate in favore delle imprese artigiane.

I contributi in conto interessi sono integrati, qualora dette operazioni:

- comportino l'assunzione di nuovo personale, da un bonus una tantum;
- siano garantite nella misura minima del 30% da un Confidi, da un contributo una tantum a fondo perduto.

Detti interventi agevolativi sono gestiti da Artigiancassa S.p.A.¹, in regime di concessione, per conto della Regione Abruzzo.

Sono autorizzate a compiere le operazioni previste dalle presenti disposizioni di attuazione le Banche di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

¹ Per brevità successivamente denominata "Artigiancassa".



PARTE I**AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO AI CONTRIBUTI****1. Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare degli interventi agevolativi:

- le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nell'Albo delle imprese artigiane;
- gli aspiranti imprenditori artigiani, a condizione che ottengano l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato alla Banca;
- le imprese femminili ai sensi della legge n. 215/92 artigiane, ovvero aspiranti imprenditrici artigiane.

Sono escluse dagli interventi agevolativi le imprese appartenenti ai settori riportati nell'appendice n. 1.

2. Domanda di ammissione del finanziamento ai contributi

La domanda di ammissione del finanziamento ai contributi deve essere compilata utilizzando esclusivamente gli schemi in appendice nn. 2 e 3 riportati nel sito internet di Artigiancassa².

La compilazione della predetta domanda è a cura dell'impresa artigiana o dell'aspirante imprenditore³ e, ove detti soggetti optino, come in appresso indicato, per il suo invio ad Artigiancassa tramite la Banca, anche della Banca stessa per la parte di competenza.


La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere inviata alla Sede Regionale Artigiancassa dell'Abruzzo (Via Rigopiano n. 5 – 65124 Pescara), entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo⁴ ovvero di 12 mesi per l'aspirante imprenditore, a scelta dell'impresa:

- direttamente dall'impresa medesima;
- per il tramite della Banca.

² Artigiancassa comunica con apposite lettere circolari le modalità operative riguardanti la compilazione della domanda di ammissione del finanziamento ai contributi tramite il suo sito internet.

³ Per brevità successivamente denominate "impresa".

⁴ V. Parte I, paragrafo 11.



Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

La domanda compilata dall'impresa è utilizzata anche per autocertificare:

- l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane;
- la eventuale natura femminile dell'impresa ai sensi della legge n. 215/92.

La domanda compilata dall'aspirante imprenditore deve contenere:

- il progetto imprenditoriale con l'indicazione del comparto merceologico di riferimento e degli investimenti da realizzare;
- l'impegno sottoscritto dall'aspirante imprenditore stesso a trasmettere alla Sede Regionale Artigiancassa dell'Abruzzo, entro un mese dalla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 1, terzo alinea, apposita dichiarazione che autocertifichi l'avvenuta iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, indicandone gli estremi di riferimento (numero e data), pena la non ammissione alle agevolazioni.


Alla domanda deve essere allegata la documentazione della spesa di investimento, sostenuta non oltre i dodici mesi anteriori alla data della domanda medesima⁵.

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni d'importo superiore a 154.937,07 Euro, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.

La disposizione di cui sopra non si applica alle attività aziendali esercitate in forma di impresa individuale.

Entro 7 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione del finanziamento ai contributi, Artigiancassa comunica all'impresa beneficiaria e alla Banca il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 8.

⁵ Sono finanziabili anche le spese sostenute dalle imprese anteriormente alla data di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, fermo restando il limite temporale rispetto alla domanda.



I contributi sono concessi nel rispetto della misura massima prevista dal vigente regime comunitario "de minimis"⁶.

3. Destinazione del finanziamento – Documentazione

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:

- a) all'impianto, all'ampliamento e/o all'ammodernamento del laboratorio posto al servizio di tutte le attività aziendali svolte dall'impresa risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio, compreso l'acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio e le relative spese tecniche di progettazione;
- b) alle spese per investimenti finalizzati a prevenire o ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi, riguardanti:
 - la introduzione nel ciclo produttivo di impianti e/o attrezzature che riducano l'impatto ambientale (es. riduzione della pericolosità e/o della quantità degli inquinanti in atmosfera, negli scarichi idrici e nei rifiuti) e/o consentano un minor consumo energetico nel processo produttivo;
 - la realizzazione di interventi tecnologici, infrastrutturali e gestionali: a) sugli impianti, volti alla riduzione e/o riutilizzo dei consumi di risorse (acqua, materie prime); b) sul ciclo produttivo, al fine dell'utilizzo di materie prime secondarie e all'aumento del riciclo, riuso e reimpiego dei materiali;
 - la realizzazione di impianti (micro e mini) che sfruttano fonti energetiche rinnovabili (eolica, solare termico e fotovoltaico, ecc.);
 - interventi che migliorano il sistema di gestione dell'energia nel ciclo produttivo (audit energetico, edilizia bioclimatica, rifasamento delle linee elettriche correlate all'installazione di attrezzature per il risparmio energetico, ecc.);
 - la rimozione o bonifica di strutture contenenti amianto e/o altre sostanze inquinanti;
 - interventi volti al recupero ed al riciclaggio dei rifiuti conto terzi;
 - interventi volti a favorire il miglioramento del monitoraggio e controllo delle *performance* ambientali aziendali, ossia:
 - installazione di dispositivi di controllo sullo stato dell'ambiente (es. centraline di rilevamento della qualità dell'aria, monitoraggio in continuo

⁶ Il regime "de minimis" è una regola dettata dall'Unione Europea (Regolamento CE n. 1998/2006 - G.U.C.E. L 379/5 del 28/12/06) che disciplina gli aiuti pubblici alle imprese. La regola del "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari (periodo determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa) di aiuti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 200.000,00 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, i 100.000,00 Euro. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "de minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.




- di scarichi idrici, ecc), qualora ciò non costituisca mero adempimento di obblighi di legge;
- sviluppo ed applicazione di piani di monitoraggio ed autocontrollo delle *performance* ambientali aziendali;
 - introduzione di Sistemi di Gestione Ambientale certificati (EMAS, ISO 14001);
- c) alle spese d'investimento volte a favorire il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, ossia:
- interventi tecnologici e infrastrutturali volti ad incrementare la sicurezza ed il *comfort* degli ambienti di lavoro ed accessori (aerazione, illuminazione, ergonomia, ecc);
 - introduzione di tecnologie, macchinari, attrezzature, impianti che consentano di incrementare i livelli di sicurezza esistenti (es. sostituzione di macchinari ed attrezzature non conformi ai "Requisiti Essenziali di Sicurezza");
 - sostituzione di dispositivi di sicurezza obsoleti con dispositivi più affidabili ed efficienti (es. barriere immateriali, tappeti sensibili, dispositivi di interblocco);
 - adozione di Sistemi di Gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori in conformità a linee guida o *standard* emanati da enti di normazione membri dell'ISO; tali sistemi dovranno essere certificati (BS OSHAS 18001, ANSI Z10, ecc.) e verificati periodicamente da un organismo di certificazione che opera in conformità ad ISO 17021;
- d) all'acquisizione di aziende o loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese, compreso l'avviamento e le scorte di materie prime e prodotti finiti;
- e) all'acquisto di macchine ed attrezzature nuove⁷, (compresi gli automezzi aventi caratteristiche strettamente correlate all'esercizio delle predette attività aziendali), ovvero usate, nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 1685/00, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale e all'aumento del grado di competitività;
- f) all'acquisto di software, diritti di brevetto, licenze e know-how, servizi alle imprese e sistemi di qualità aziendali;
- g) all'acquisizione di servizi di formazione e di qualificazione del personale;
- h) alle spese per consulenze riguardanti il check-up aziendale e/o l'elaborazione di strategie di definizione dell'immagine, spese per piani di comunicazione, per

⁷ Qualora dalla documentazione non si riveli che trattasi di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica, tale condizione deve essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice, ovvero della Banca finanziatrice, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

la predisposizione di programmi promozionali, per materiale illustrativo e informativo;

- i) alle spese per iniziative all'estero quali, ad esempio, l'apertura di unità locali di rappresentanza e/o filiali di vendita, per partecipazioni a manifestazioni e/o fiere, per indagini di mercato;
- j) ad investimenti in innovazione riguardanti:
 - l'acquisto di attrezzature o macchinari finalizzati all'innovazione di prodotto o di processo (es. contenimento dei tempi di lavorazione, miglioramento qualitativo e tecnologico del prodotto finito, ecc.);
 - la realizzazione di prototipi di attrezzature, macchinari o mezzi di produzione. Per prototipo si intende anche un elemento necessario per la realizzazione finale di un particolare tecnologico commissionato e realizzabile solo attraverso prove su prototipi di officina;
 - la realizzazione di programmi di ricerca a prevalente sviluppo precompetitivo anche sulla base di brevetti propri o di terzi o tecnologie acquistata da enti pubblici di ricerca o università o privati in grado di fornire all'impresa un vantaggio competitivo;
 - la realizzazione di laboratori nuovi o ampliamento di quelli esistenti mediante Spin-off (ossia utilizzo nell'attività produttiva) di ricerche realizzate da enti pubblici di ricerca o università;
 - apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo di detti sistemi;
 - piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali e interaziendali e correlati servizi per la realizzazione e personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme e tecnologie;
 - piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie;
- k) all'acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti⁸;
- l) alle spese per servizi ed attività specificatamente indirizzati alle esigenze di conciliazione vita lavorativa - vita privata, all'adozione di azioni positive e politiche di genere nell'ambito delle imprese finanziate (ad esempio: asili, mense, mezzi di trasporto collettivi, etc.);

⁸ Per tale destinazione deve essere presentata una domanda separata.



m) trasformazione di ogni tipo di debito a breve dell'impresa, di natura bancaria e commerciale, in finanziamenti a medio/lungo termine.

La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene/servizio oggetto del finanziamento deve essere mantenuta per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Il finanziamento:

- può comunque riguardare, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento CE n. 1998/06 sugli aiuti d'importanza minore (c.d. regola de minimis), la quota dell'investimento che ha beneficiato di interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora con tale cumulo non sia superata l'intensità dell'agevolazione fissata per quest'ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d'esenzione per categoria, decisione della Commissione);
- non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es.: IVA).

La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia fotostatica resa conforme all'originale dall'impresa ai sensi dell'articolo 19 del citato D.P.R. n. 445/2000, ovvero dalla Banca. In quest'ultimi casi, sull'originale della fattura, a cura della Impresa/Banca, dovrà essere preventivamente apposta la seguente dicitura: "Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato Artigiancassa".

La documentazione di spesa e' costituita da fatture quietanzate⁹ ovvero, per l'acquisto di fabbricati e/o dell'area su cui insistono gli stessi o di acquisizione di aziende o loro rami, dalla copia registrata del relativo contratto. In luogo delle fatture può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà¹⁰ utilizzando lo schema in appendice n. 4 ovvero, per le spese relative ad investimenti: a) per prevenire/ridurre l'impatto ambientale, quello in appendice n. 5; b) nella sicurezza e salute dei lavoratori, quello in appendice n. 6; c) in innovazione, quello in appendice n. 7. Detti schemi sono riportati nel sito internet di Artigiancassa.

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.

⁹ La quietanza di cui ogni fattura deve essere munita può consistere, ad esempio, in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, in una ricevuta bancaria, in una ricevuta di contrassegno.

¹⁰ Le fatture rimangono comunque a disposizione di Artigiancassa che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, effettuerà idonei controlli anche a campione richiedendo all'impresa l'esibizione delle fatture sia in originale.



Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale¹¹ attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per le attività aziendali certificate dell'impresa.

L'acquisto o la costruzione dei locali a uso promiscuo e' finanziabile per la sola quota di investimento funzionale alle attività aziendali certificate dell'impresa.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali a uso delle attività aziendali certificate dell'impresa deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.

L'ammodernamento del laboratorio è investimento finanziabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella del finanziamento.


Nel caso di acquisto di macchine ed attrezzature usate, ai sensi della citata norma 4 del Regolamento CE 1685/00, devono essere prodotte:

- una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo regionale, nazionale o comunitario;
- una dichiarazione resa da un tecnico iscritto all'Albo professionale, dalla quale risulti che: a) il prezzo dei beni usati non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di quelli simili nuovi; b) le caratteristiche tecniche dei beni usati sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle pertinenti norme e standards.

Relativamente alla trasformazione dei debiti a breve in finanziamenti a medio termine agevolati, deve essere prodotto:

- in presenza di debito bancario, estratto conto in cui si attesti la passività;
- in presenza di debito commerciale, documentazione attestante l'esposizione verso fornitori ed altri soggetti.

¹¹ La dichiarazione può essere resa anche da un tecnico della Banca finanziatrice.



4. Stipula, erogazione e modalità' di rimborso del finanziamento

Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima:

- 24 mesi per gli investimenti destinati a fabbricati posti al servizio di tutte le attività certificate svolte dall'impresa (acquisto, costruzione, ampliamento e ammodernamento, compreso l'acquisto dell'area su cui insistono gli stessi) ovvero all'acquisto di aziende o loro rami;
- 12 mesi per tutte le altre destinazioni.

Dalla fine del periodo di utilizzo¹² e/o del periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento.

La copia autentica del contratto di finanziamento resterà a disposizione di Artigiancassa presso la Banca.

Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D.L. 16 marzo 1942, n. 267 dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

5. Importo massimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi


Qualunque sia il maggior importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo interessi è stabilito in 500.000,00 Euro.

Nel caso d'impresa costituita in forma cooperativa, l'importo massimo ammissibile al contributo interessi è fissato in 100.000,00 Euro per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa.

L'importo massimo ammissibile al contributo interessi per i consorzi e le società consortili si determina moltiplicando gli importi indicati nel precedente comma 1 per il numero delle imprese consorziate.

Nel limite d'importo di cui al precedente comma 1 non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale è concesso a carattere rotativo per un importo non superiore ad un terzo del citato limite.

¹² Il periodo di utilizzo ha termine all'atto in cui, completato l'investimento, la Banca/Impresa attesta che la spesa è stata sostenuta e l'investimento stesso è stato destinato ai fini aziendali.



Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore a 10.329,14 Euro.

6. Contributo una tantum a fondo perduto

Il finanziamento garantito da un Confidi nella misura minima del 30% del relativo importo può beneficiare, ad integrazione del contributo in conto interessi, di un contributo una tantum a fondo perduto pari all'1,50% dell'importo della quota del finanziamento agevolato con il predetto contributo in conto interessi, nel limite massimo del costo sostenuto dall'impresa per accedere alla specifica garanzia.

Alla domanda di ammissione del finanziamento ai contributi l'impresa deve allegare apposita dichiarazione del Confidi che attesti la misura e il costo della garanzia prestata.

7. Bonus una tantum per assunzione di nuovo personale

Per ogni nuovo dipendente assunto dall'impresa a seguito della realizzazione dell'investimento oggetto del finanziamento, l'impresa stessa può beneficiare, ad integrazione del contributo in conto interessi, di un bonus una tantum pari all'1,50 % del costo annuo lordo, nel limite massimo di € 1.000,00.

Alla domanda di ammissione del finanziamento ai contributi l'impresa deve allegare apposita documentazione, che attesti l'avvenuta assunzione e il costo annuo lordo per ogni singolo nuovo dipendente (es. copia Libro Unico del Lavoro, copia denuncia telematica all'Ufficio provinciale del lavoro e all'INAIL, copia contratto di lavoro, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'imprenditore resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000).

8. Ammissione del finanziamento ai contributi

La domanda di ammissione del finanziamento ai contributi, se completa e corredata della necessaria documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato tecnico regionale per l'Abruzzo di cui all'art. 37 della legge n. 949/52.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa.

L'ammissione ai contributi e' deliberata nel termine di 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa; entro 7 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Banca e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unita' organizzativa competente per la gestione delle agevolazioni.



Il Comitato può deliberare la concessione dei contributi nei limiti delle disponibilità dei fondi.

9. Misura del contributo in conto interessi


Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari al:

- a) per finanziamenti destinati alla trasformazione di ogni tipo di debito a breve dell'impresa, di natura bancaria e commerciale, in finanziamenti a medio/lungo termine, 35%, con la eccezione di cui alla successiva lettera sub b);
- b) per gli investimenti realizzati da imprese femminili ai sensi della legge n. 215/92), 60%;
- c) per gli investimenti di cui alle lettere b), c) e j) del precedente paragrafo 3, 55%. In tali casi, pena il mancato riconoscimento del maggior contributo, l'impresa dovrà descrivere nella domanda di agevolazione in dettaglio gli investimenti evidenziandone le finalità, le caratteristiche e l'entità delle singole voci di spesa;
- d) per investimenti che non rispondono ai requisiti di cui alle suddette lettere a), b) e c) realizzati da imprese che operano in settori in crisi, che rilocalizzano in aree idonee insediamenti a rischio ovvero sono costituite da giovani¹³, 45%;
- e) per investimenti che non rispondono ai requisiti di cui alle suddette lettere a), b), c e d), al 35%.

Tuttavia, al fine di attivare un'azione anticongiunturale in favore delle imprese artigiane, le predette misure del contributo sono elevate al 100% del tasso di riferimento per le domande di agevolazione trasmesse fino al **31 dicembre** 2011 e relative alle destinazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) ed m) del precedente paragrafo 3.

La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea. Detta misura di tasso di riferimento, è resa pubblica sul seguente sito internet:
http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html

¹³ Per imprese costituite da giovani s'intendono le imprese il cui titolare (nel caso di ditta individuale) ovvero la maggioranza dei soci (nel caso di società) sono di età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento alla Banca.



10. Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:

- a) dodici anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle lett.re a), d), j) limitatamente alla voce di spesa di cui al quanto alinea della lettera stessa ed m), del precedente paragrafo 3;
- b) sei anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle lett.re b), c), e), f), g), h), i), j) esclusa la voce di cui al quanto alinea della lettera stessa, del precedente paragrafo 3;
- c) cinque anni per i finanziamenti aventi la destinazione di cui alle lett.re k) ed l) del precedente paragrafo 3.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite. In tale ipotesi, la parte residua dell'ammortamento non assistita dal contributo resterà regolata al tasso contrattuale.

11. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto interessi

Il contributo è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento di cui al paragrafo 9.

Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali¹⁴.

Il contributo è erogato in unica soluzione direttamente all'impresa entro 30 giorni dalla delibera di concessione. A tal fine il contributo spettante è espresso in valore attuale netto e calcolato, ai sensi della normativa comunitaria¹⁵, attualizzando l'importo complessivo del contributo al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione all'agevolazione.



¹⁴ Qualora la data della spesa e/o destinazione dell'investimento risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il contributo decorrerà dalla data più recente tra le due.

¹⁵ Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02

La Regione, sentito il parere del Comitato tecnico regionale, può modificare le predette modalità di erogazione ed accredito del contributo.

La Banca è tenuta ad informare tempestivamente Artigiancassa, anche a mezzo fax, in merito alla non regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento¹⁶ e alle comunicazioni rese a termini di contratto dall'impresa circa eventuali cessazioni/modificazioni dell'attività e/o variazione della destinazione aziendale del bene finanziato.

12. Erogazione del contributo una tantum a fondo perduto e del bonus una tantum

Il contributo una tantum a fondo perduto e il bonus una tantum sono erogati direttamente all'impresa contestualmente all'erogazione del contributo in conto interessi.

13. Revoca dei contributi.

Artigiancassa si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso ai contributi.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione aziendale del bene/servizio oggetto del finanziamento, i contributi saranno revocati totalmente o parzialmente.

I contributi potranno, inoltre, essere revocati in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa ad Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo dei contributi indebitamente fruiti.

¹⁶ A tal fine non è considerato regolare pagamento quello effettuato a seguito di azioni ingiuntive ovvero intervenute successivamente all'estinzione contrattuale.

Per fatti non imputabili all'impresa, i contributi indebitamente percepiti saranno maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa secondo le modalità previste all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123.

14. Regime fiscale.

I contributi sono assoggettati al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute sono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione del contributo.

A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all'impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.



Appendice n. 1

SETTORI ESCLUSI DAGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI

(Classificazione ISTAT 1991)

Siderurgia CECA - L'esclusione si applica alle seguenti classi:

- 13.10 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti)
- 13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese)
- 27.10 "Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (CECA)"

Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze; manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o non in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminati a caldo (comprese le bande per tubi e coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo

Industria carboniera - L'esclusione si applica ai seguenti gruppi:

- 10.1 "Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile" (tutto il gruppo)
- 10.2 "Estrazione ed agglomerazione di lignite" (tutto il gruppo)
- 10.3 "Estrazione ed agglomerazione di torba" (tutto il gruppo)
- 23.1 "Fabbricazione di prodotti di cokeria" (tutto il gruppo)

Costruzioni navali - L'esclusione si applica al seguente gruppo:

- 35.1 "Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni" (tutto il gruppo, ad eccezione della classe 35.12 "Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive"

Fibre sintetiche - L'esclusione si applica al seguente gruppo:

- 24.7 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" (tutto il gruppo)

Industria automobilistica - L'esclusione si applica alla seguente divisione:

- 34 "Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi" (tutta la divisione, ad eccezione del gruppo 34.3 "Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori")



Trasporti – *L'esclusione si applica agli investimenti in automezzi effettuati da imprese che esercitano l'attività di trasporto merci c/terzi.*

Pesca e acquacoltura - *L'esclusione si applica alla seguente divisione:*

05 "Pesca, piscicoltura e servizi connessi" (tutta la divisione, ad eccezione del gruppo 05.03 "Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura")

Agricoltura - *L'esclusione si applica alla seguente divisione:*

01 "Agricoltura, caccia e relativi servizi" (tutta la divisione, ad eccezione dei seguenti gruppi, classi e categorie):

- 01.41.1 "Esercizio e noleggio di mezzi e macchine agricole per conto terzi, con personale"
- 01.41.2 "Approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari all'esercizio dell'agricoltura"
- 01.41.3 "Raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi (esclusa trasformazione)"
- 01.42 "Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari"
- 01.5 "Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi"

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - *L'esclusione si applica alla seguente divisione:*

15 "Industrie alimentari e delle bevande" (tutta la divisione, ad eccezione delle seguenti classi e categorie):

- 15.51.1 "Trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare pastorizzato e a lunga conservazione"
- 15.51.2 "Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc."
- 15.52 "Fabbricazione di gelati"
- 15.71 "Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento"
- 15.72 "Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici"
- 15.81.1 "Fabbricazione di prodotti di panetteria"
- 15.81.2 "Fabbricazione di pasticceria fresca"
- 15.82 "Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati"
- 15.84 "Fabbricazione di cacao, cioccolata, caramelle e confetterie"
- 15.85 "Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus, e di prodotti farinacei simili"
- 15.86 "Lavorazione del tè e del caffè"
- 15.87 "Fabbricazione di condimenti e spezie"
- 15.88 "Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici"
- 15.89.1 "Fabbricazione di dolcificanti, budini e creme da tavola"
- 15.89.2 "Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di minestre e brodi"
- 15.89.3 "Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, ed altri prodotti alimentari n.c.a."
- 15.91 "Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione"
- 15.92 "Fabbricazione di birra"
- 15.96 "Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche"
- 15.98 "Fabbricazione di altre bevande analcoliche"
- 15.99



Inoltre, l'esclusione si applica ai seguenti gruppi:

16.0 "Industria del tabacco" (tutto il gruppo)

51.2 "Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi" (tutto il gruppo)

51.3 "Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco" (tutto il gruppo)

52.1 "Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati" (tutto il gruppo)


52.2 "Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati" (tutto il gruppo)

GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
SEGRETERIA REGIONALE

La presente copia, esente da
tassa, è fornita in omaggio
all'originale richiesto presso questo servizio.

Pescara, li 13 MAG. 2011

IL FUNZIONARIO



ALLEGATO n. 2

REGIONE
ABRUZZO



**ART. 43, COMMA 2, LETT. a)
“DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE PER LE OPERAZIONI DI
LOCAZIONE FINANZIARIA
DI CUI ALL’ART. 23 COMMA 1 DELLA LEGGE 240/81”**



Documento composto da n. 14 fasciate
ALLEGATO come parte integrante alla del-
iberazione n. 337 del 23 MAG. 2011
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. Vincenzo Galiani)
Vincenzo Galiani

PREMESSA**1. - Operazioni di locazione finanziaria**

Le presenti disposizioni di attuazione sono redatte in applicazione dell'art. 23, primo comma della legge 21 maggio 1981, n. 240, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e della Delibera della Giunta regionale del 2011 n. ... e disciplina, secondo la procedura valutativa c.d. a sportello, la concessione del contributo in conto canoni previsto dal suddetto art. 23, comma 1 della Legge 240/81 per le operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane.

I contributi in conto canoni sono integrati, qualora dette operazioni:

- comportino l'assunzione di nuovo personale, da un bonus una tantum;
- siano garantite nella misura minima del 30% da un Confidi, da un contributo una tantum a fondo perduto.

Detti interventi agevolativi sono gestiti da Artigiancassa S.p.A.¹, in regime di concessione, per conto della Regione Abruzzo.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

2. - Società e Banche autorizzate ad operare

Sono autorizzate ad operare nel comparto del leasing artigiano agevolato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge n. 240/81, le Società di locazione finanziaria³ iscritte nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Sono, altresì, autorizzate ad operare le Banche² che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria.



¹ Per brevità, successivamente denominata Artigiancassa.

² Per brevità, successivamente denominate "Società".

AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AI CONTRIBUTI

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi:

- le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nell'Albo delle imprese artigiane;
- gli aspiranti imprenditori artigiani, a condizione che ottengano l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato alla Società;
- le imprese femminili ai sensi della legge n. 215/92 artigiane, ovvero aspiranti imprenditrici artigiane.

Sono escluse dagli interventi agevolativi le imprese appartenenti ai settori riportati nell'appendice n. 1.

2. Domanda di ammissione ai contributi

La domanda di ammissione ai contributi deve essere compilata, utilizzando esclusivamente gli schemi in appendice n. 2 e 3, riportati nel sito internet di Artigiancassa³.

La compilazione della predetta domanda è a cura dell'impresa artigiana ovvero dell'aspirante imprenditore e, ove detti soggetti optino, come in appresso indicato, per il suo invio ad Artigiancassa tramite la Società, anche della Società stessa per la parte di competenza.

La predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa alla Sede Regionale Artigiancassa dell'Abruzzo (Via Rigopiano, n. 5 – 65124 Pescara), entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo⁴ ovvero di 12 mesi per l'aspirante imprenditore, a scelta dell'impresa:

- direttamente dall'impresa medesima;
- per il tramite della Società.

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

³ Artigiancassa comunica con apposite lettere circolari le modalità operative riguardanti la compilazione della domanda di ammissione ai contributi tramite il suo sito internet.

⁴ Cfr. successivo paragrafo 10.



La domanda compilata dall'impresa è utilizzata anche per autocertificare:

- l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
- la eventuale natura femminile dell'impresa ai sensi della legge n. 215/92.

La domanda compilata dall'aspirante imprenditore deve contenere:

- il progetto imprenditoriale con l'indicazione del comparto merceologico di riferimento e degli investimenti da realizzare;
- l'impegno sottoscritto dall'aspirante imprenditore stesso a trasmettere alla Sede Regionale Artigiancassa dell'Abruzzo, entro un mese dalla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 1, terzo alinea, apposita dichiarazione che autocertifichi l'avvenuta iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, indicandone gli estremi di riferimento (numero e data), pena la non ammissione alle agevolazioni.

Alla domanda deve essere allegata, in originale o in copia fotostatica resa conforme all'originale dall'impresa ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero dalla Società, la seguente documentazione:

- a) il verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni;
- b) la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare;
- c) (ove l'operazione di locazione finanziaria sia garantita da un Confidi), apposita dichiarazione del Confidi che attesti la misura e il costo della garanzia prestata;
- d) (ove l'operazione di locazione finanziaria benefici del bonus una tantum per assunzione di nuovo personale) apposita documentazione attestante l'avvenuta assunzione e il costo annuo lordo per ogni singolo nuovo dipendente (es. copia Libro Unico del Lavoro, copia denuncia telematica all'Ufficio provinciale del lavoro e all'INAIL, copia contratto di lavoro, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'imprenditore).

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a 154.937,07 Euro, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.



La disposizione non si applica alle attività aziendali esercitate in forma di impresa individuale.

Entro 7 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione ai contributi, l'Artigiancassa comunica all'impresa beneficiaria e alla Società il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 9.

I contributi sono concessi nel rispetto della misura massima prevista dal vigente regime comunitario "de minimis"⁵.

3. Destinazione dell'operazione di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi contributi, devono avere per oggetto:

- a) l'impianto e/o l'ampliamento del laboratorio (locazione finanziaria immobiliare) posto al servizio di tutte le attività aziendali certificate⁶ svolte dall'impresa;
- b) macchine e attrezzi strumentali compresi gli automezzi nuovi⁷, ovvero usati nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 1685/00 (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi), posti al servizio delle attività aziendali certificate⁷ svolte dall'impresa;
- c) investimenti finalizzati a prevenire o ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi, ossia:
 - la introduzione nel ciclo produttivo di impianti e/o attrezzature che riducano l'impatto ambientale (es. riduzione della pericolosità e/o della quantità degli inquinanti in atmosfera, negli scarichi idrici e nei rifiuti) e/o consentano un minor consumo energetico nel processo produttivo;

⁵ Il regime "de minimis" è una regola dettata dall'Unione Europea (Regolamento CE n. 1998/2006 - G.U.C.E. L 379/5 del 28/12/06) che disciplina gli aiuti pubblici alle imprese. La regola del "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari (periodo determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa) di aiuti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 200.000,00 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, i 100.000,00 Euro. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "de minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

⁶ Per attività certificate devono intendersi quelle espressamente previste nella certificazione della Camera di Commercio.

⁷ La circostanza, ove non rilevabile dalla documentazione prodotta, deve essere attestata dalla Società.



- la realizzazione di interventi tecnologici, infrastrutturali e gestionali: a) sugli impianti, volti alla riduzione e/o riutilizzo dei consumi di risorse (acqua, materie prime); b) sul ciclo produttivo, al fine dell'utilizzo di materie prime secondarie e all'aumento del riciclo, riuso e reimpiego dei materiali;
 - la realizzazione di impianti (micro e mini) che sfruttano fonti energetiche rinnovabili (eolica, solare termico e fotovoltaico, ecc.);
 - interventi che migliorano il sistema di gestione dell'energia nel ciclo produttivo (edilizia bioclimatica, installazione di attrezzature per il risparmio energetico, ecc.);
 - interventi volti a favorire il miglioramento del monitoraggio e controllo delle *performance* ambientali aziendali, attraverso la installazione di dispositivi di controllo sullo stato dell'ambiente (es. centraline di rilevamento della qualità dell'aria, monitoraggio in continuo di scarichi idrici, ecc), qualora ciò non costituisca mero adempimento di obblighi di legge;
- d) la introduzione nel ciclo produttivo di impianti e/o attrezzature che migliorano la sicurezza e la salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, ossia;
- interventi tecnologici e infrastrutturali volti ad incrementare la sicurezza ed il *comfort* degli ambienti di lavoro ed accessori (aerazione, illuminazione, ergonomia, ecc);
 - introduzione di tecnologie, macchinari, attrezzature, impianti che consentano di incrementare i livelli di sicurezza esistenti (es. sostituzione di macchinari ed attrezzature non conformi ai "Requisiti Essenziali di Sicurezza");
 - sostituzione di dispositivi di sicurezza obsoleti con dispositivi più affidabili ed efficienti (es. barriere immateriali, tappeti sensibili, dispositivi di interblocco);
- e) investimenti in innovazione riguardanti:
- attrezzature o macchinari finalizzati all'innovazione di prodotto o di processo (es. contenimento dei tempi di lavorazione, miglioramento qualitativo e tecnologico del prodotto finito, ecc.);
 - la realizzazione di laboratori nuovi o ampliamento di quelli esistenti mediante Spin-off (ossia utilizzo nell'attività produttiva) di ricerche realizzate da enti pubblici di ricerca o università;
 - apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo di detti sistemi.

La dichiarata e documentata destinazione aziendale dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

L'operazione può comunque beneficiare, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento CE n. 1998/06 sugli aiuti d'importanza minore (c.d. regola de



minimis), di interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora con tale cumulo non sia superata l'intensità dell'agevolazione fissata per quest'ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d'esenzione per categoria, decisione della Commissione);

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa locataria non potrà beneficiare – per l'acquisto dei beni locati – delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti agevolati.

I contributi non possono essere concessi per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

Nel caso di operazione avente ad oggetto macchine, attrezzi strumentali e automezzi usati, ai sensi della citata norma 4 del Regolamento CE 1685/00, devono essere prodotte:

- una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo regionale, nazionale o comunitario resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- una dichiarazione resa da un tecnico iscritto all'Albo professionale, dalla quale risulti che: a) il prezzo dei beni usati non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di quelli simili nuovi; b) le caratteristiche tecniche dei beni usati sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle pertinenti norme e standards.

4. Importo dell'operazione di locazione finanziaria e importo ammissibile al contributo in conto canoni

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria è pari al valore del bene⁸ diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria. L'importo ammissibile al contributo non può superare quello massimo concedibile ad una stessa impresa tenuto conto della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributo in conto interessi ovvero in conto canoni.

Il suddetto importo massimo ammissibile è fissato in € 500.000,00. Nel caso d'impresa costituita in forma di cooperativa, l'importo massimo è fissato in € 100.000,00 per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa. Nel caso di consorzio o società consortile, l'importo massimo si determina moltiplicando l'importo massimo concedibile ad una stessa impresa per il numero delle imprese consorziate.

Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di beni il cui valore⁵ sia inferiore a 10.329,14 Euro.

⁸ Al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese.



5. Contributo una tantum a fondo perduto

L'operazione di locazione finanziaria garantita da un Confidi nella misura minima del 30% del relativo importo può beneficiare, ad integrazione del contributo in conto canoni, di un contributo una tantum a fondo perduto pari all'1,50% dell'importo dell'operazione agevolata con il predetto contributo in conto canoni, nel limite massimo del costo sostenuto dall'impresa per accedere alla specifica garanzia.

6. Bonus una tantum per assunzione di nuovo personale

Per ogni nuovo dipendente assunto dall'impresa a seguito della realizzazione dell'investimento oggetto dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa stessa può beneficiare, ad integrazione del contributo in conto canoni, di un bonus una tantum pari all'1,50% del costo annuo lordo, nel limite massimo di € 1.000,00.

7. Durata di riconoscimento del contributo in conto canoni

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:

- a dodici anni, se riguarda beni immobili;
- a sei anni, se riguarda beni mobili.

8. Tasso e condizioni economiche applicabili dalle Società

Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.


La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione dell'Artigiancassa presso la Società.

Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla seguente misura massima:

- per le operazioni aventi durata non superiore a 5 anni, al 15% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi;
- per le operazioni aventi durata superiore a 5 anni, al 20% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 12 mesi.

9. Ammissione ai contributi

La domanda di ammissione ai contributi, se completa e corredata della documentazione indicata al precedente paragrafo 2, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato tecnico regionale per l'Abruzzo di cui all'art. 37 della legge n. 949/52.



In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni ed i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa. L'ammissione ai contributi è deliberata nel termine di 20 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa o della documentazione che la deve completare; entro 7 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Società e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione dell'agevolazione.

Il Comitato può deliberare la concessione dei contributi nei limiti delle disponibilità dei fondi.

10. Misura, decorrenza ed erogazione del contributo in conto canoni

Il contributo in conto canoni, determinato in funzione del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, è calcolato in misura equivalente, in valore attuale, al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 949/52.

Il tasso di riferimento da considerare è quello indicato e aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea.

Detta misura di tasso di riferimento, è resa pubblica sul seguente sito internet: http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html.

Il contributo e' pari:

- a) al 60%, per gli investimenti realizzati da imprese femminili ai sensi della legge n. 215/92;
- b) al 55%, per gli investimenti di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente paragrafo 3. In tali casi, pena il mancato riconoscimento del maggior contributo, l'impresa dovrà descrivere nella domanda di agevolazione in dettaglio gli investimenti evidenziandone le finalità, le caratteristiche e l'entità delle singole voci di spesa;
- c) al 45%, per investimenti che non rispondono ai requisiti di cui alle suddette lettere a) e b) realizzati da imprese che operano in settori in crisi, che rilocalizzano in aree idonee insediamenti a rischio ovvero sono costituite da giovani⁹;
- d) al 35%, per investimenti che non rispondono ai requisiti di cui alle suddette lettere a), b) e c).

⁹ Per imprese costituite da giovani s'intendono le imprese il cui titolare (nel caso di ditta individuale) ovvero la maggioranza dei soci (nel caso di società) sono di età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di presentazione della domanda di locazione finanziaria alla Società.



Tuttavia, al fine di attivare un'azione anticongiunturale in favore delle imprese artigiane, le predette misure del contributo sono elevate al 100% del tasso di riferimento per le domande di agevolazione trasmesse fino al **31 dicembre 2011** e relative alle destinazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente paragrafo 3.

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella di consegna del bene e nel caso di più beni quella di consegna dell'ultimo bene. Tale data è quella di sottoscrizione del verbale di consegna e constatazione.

Il contributo è erogato in unica soluzione direttamente all'impresa entro 30 giorni dalla delibera di concessione. A tal fine il contributo spettante è espresso in valore attuale netto e calcolato, ai sensi della normativa comunitaria¹⁰, attualizzando l'importo complessivo del contributo al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione all'agevolazione.

La Regione, sentito il parere del Comitato tecnico regionale, può modificare le predette modalità di erogazione ed accredito del contributo.

La Società è tenuta ad informare tempestivamente Artigiancassa, anche a mezzo fax, in merito al mancato regolare pagamento dei canoni¹¹ di relativa competenza e alle comunicazioni rese a termini di contratto dall'impresa circa eventuali cessazioni/modificazioni dell'attività e/o variazione della destinazione aziendale del bene locato.

11. Erogazione del contributo una tantum a fondo perduto e del bonus una tantum

Il contributo una tantum a fondo perduto e il bonus una tantum sono erogati direttamente all'impresa contestualmente all'erogazione del contributo in conto canoni.

12. Revoca dei contributi


L'Artigiancassa si riserva la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Società che presso l'impresa, la sussistenza per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria delle condizioni e finalità dell'operazione ammessa ai contributi.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione aziendale del bene oggetto dell'operazione di locazione finanziaria i contributi saranno revocati totalmente o parzialmente

I contributi potranno, inoltre, essere revocati in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della Legge 20 maggio 1970,

¹⁰ Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02

¹¹ Non è considerato regolare pagamento quello effettuato a seguito di azioni ingiuntive ovvero intervenuto successivamente all'estinzione contrattuale.



n. 300 - di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa all'Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Per fatti non imputabili all'impresa, i contributi indebitamente percepiti saranno maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa secondo le modalità previste all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

13. Regime fiscale.

I contributi sono assoggettati al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute sono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione del contributo.

A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all'impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.



Appendice n. 1

SETTORI ESCLUSI DAGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI**(Classificazione ISTAT 1991)**Siderurgia CECA - *L'esclusione si applica alle seguenti classi:*

- 13.10 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti)
- 13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese)
- 27.10 "Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (CECA)"

Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze; manganese e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o non in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminati a caldo (comprese le bande per tubi e coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo

Industria carboniera - *L'esclusione si applica ai seguenti gruppi:*

- 10.1 "Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile" (tutto il gruppo)
- 10.2 "Estrazione ed agglomerazione di lignite" (tutto il gruppo)
- 10.3 "Estrazione ed agglomerazione di torba" (tutto il gruppo)
- 23.1 "Fabbricazione di prodotti di cokeria" (tutto il gruppo)

Costruzioni navali - *L'esclusione si applica al seguente gruppo:*

- 35.1 "Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni" (tutto il gruppo, ad eccezione della classe 35.12 "Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive")

Fibre sintetiche - *L'esclusione si applica al seguente gruppo:*

- 24.7 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" (tutto il gruppo)

Industria automobilistica - *L'esclusione si applica alla seguente divisione:*

- 34 "Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi" (tutta la divisione, ad eccezione del gruppo 34.3 "Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori")



Trasporti – *L'esclusione si applica agli investimenti in automezzi effettuati da imprese che esercitano l'attività di trasporto merci c/terzi.*

Pesca e acquacoltura - *L'esclusione si applica alla seguente divisione:*

05 "Pesca, piscicoltura e servizi connessi" (tutta la divisione, ad eccezione del gruppo 05.03 "Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura")

Agricoltura - *L'esclusione si applica alla seguente divisione:*

01 "Agricoltura, caccia e relativi servizi" (tutta la divisione, ad eccezione dei seguenti gruppi, classi e categorie):

- 01.41.1 "Esercizio e noleggio di mezzi e macchine agricole per conto terzi, con personale"
- 01.41.2 "Approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari all'esercizio dell'agricoltura"
- 01.41.3 "Raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi (esclusa trasformazione)"
- 01.42 "Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari"
- 01.5 "Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi"

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - *L'esclusione si applica alla seguente divisione:*

15 "Industrie alimentari e delle bevande" (tutta la divisione, ad eccezione delle seguenti classi e categorie):

- 15.51.1 "Trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare pastorizzato e a lunga conservazione"
- 15.51.2 "Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc."
- 15.52 "Fabbricazione di gelati"
- 15.71 "Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento"
- 15.72 "Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici"
- 15.81.1 "Fabbricazione di prodotti di panetteria"
- 15.81.2 "Fabbricazione di pasticceria fresca"
- 15.82 "Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati"
- 15.84 "Fabbricazione di cacao, cioccolata, caramelle e confetterie"
- 15.85 "Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus, e di prodotti farinacei simili"
- 15.86 "Lavorazione del tè e del caffè"
- 15.87 "Fabbricazione di condimenti e spezie"
- 15.88 "Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici"
- 15.89.1 "Fabbricazione di dolcificanti, budini e creme da tavola"
- 15.89.2 "Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di minestre e brodi"
- 15.89.3 "Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, ed altri prodotti alimentari n.c.a."
- 15.91 "Fabbricazione di bevande alcoliche distillate"
- 15.92 "Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione"
- 15.96 "Fabbricazione di birra"
- 15.98 "Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche"
- 15.99 "Fabbricazione di altre bevande analcoliche"



Inoltre, l'esclusione si applica ai seguenti gruppi:

- 16.0 "Industria del tabacco" (tutto il gruppo)
- 51.2 "Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi" (tutto il gruppo)
- 51.3 "Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco" (tutto il gruppo)
- 52.1 "Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati" (tutto il gruppo)
- 52.2 "Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati" (tutto il gruppo)



GIUNTA REGIONALE DI PESCARA
SEGRETERIA REGIONALE DEL LAVORO
La presente copia, composta di
n. 14 copie, viene consegnata
all'Ufficio Regionale presso questo
servizio
Pescara, li 18 MAG 2011

IL FUNZIONARIO
[Handwritten signature]

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 23.05.2011, n. 342:

Indirizzi in materia di applicazione della delega alle Province di cui agli artt. 135 comma 1 D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale) e art. 7 comma 9 L.R. n. 31 del 29 luglio 2010 (Norme per la tutela dell'ambiente): competenza in merito all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di illeciti amministrativi in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale";

Vista la L.R. n. 60 del 22 novembre 2001 recante "Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche";

Vista la L.R. 1/2003 recante "Integrazione alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche)";

Vista la L.R. n. 31 del 29 luglio 2010 recante "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Vista la Legge 24 novembre 1981 n. 689 recante "Modifiche al sistema penale";

Premesso:

- che l'art. 3 della vigente L.R. n. 1/2003 prevede che "la competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 56 del D.Lgs 152/99 è delegata alla Provincia competente per territorio";
- che il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, recante "Norme in materia ambientale", ha riordinato tutta la materia ambientale, apportando altresì alcune importanti novità nella disciplina della tutela delle acque dall'inquinamento. L'art. 135 del medesimo decreto, al comma 1°, in merito all'accertamento degli illeciti amministrativi di-

sponde che: "all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza - ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 24/11/1981, n. 689, la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 133, comma 8, per le quali è competente il Comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità";

- che la L.R. n. 17/2008 recante "Norme regionali contenenti l'attuazione della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale", ha previsto che:
 - "Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni e al controllo degli scarichi è l'amministrazione provinciale competente per territorio, tranne che per gli scarichi recapitanti in reti fognarie, per i quali è competente il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune nei casi previsti dall'art. 148, comma 5, D.Lgs 152/06" (art. 7 comma 5 della LR 17/2008 che ha modificato il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 60/2001);
 - si applicano, in materia di scarichi, le sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del D.Lgs 152/2006 (comma 4 dell'art. 7 della LR 17/2008 che ha abrogato il comma 4, dell'art. 5 della L.R. 60/2001);
 - che la Provincia provvede ad attuare il sistema di controllo di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06, secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 20 febbraio 2004, n. 103 - Disposizioni sui controlli degli scarichi di acque reflue in applicazione del D.Lgs 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e relativa gestione delle spese;

Precisato che la Corte Costituzionale con Sentenza n. 68 del 26/02/2010, ha dichiarato incostituzionale la L.R. n. 17/2008, per violazione dell'art. 86, terzo comma, dello Statuto Regionale in relazione all'art. 123 Cost. a mente del quale «in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l'Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli effetti nelle nuove elezioni,

indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta, secondo le modalità definite dalla legge elettorale»;

Rilevato pertanto, che tale legge è stata dichiarata incostituzionale solo per motivi formali e non sostanziali;

Tenuto conto che a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della L.R. 17/2008, la Regione Abruzzo ha immediatamente riproposto il medesimo disegno di legge, confermando la delega alle province in tema di sanzioni amministrative con L.R. n. 31 del 29 luglio 2010 venendosi così a configurare un regime di continuità dei principi in argomento;

Preso atto quindi che in tema di sanzioni l'art. 7 comma 9 della vigente L.R. n. 31/2010 prevede che "È confermata la delega alle Province in materia di sanzioni amministrative di cui all'articolo 133 del decreto legislativo n. 152/2006 ad eccezione delle sanzioni previste dal comma 8 del medesimo articolo. A tal fine il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1, recante "Integrazione alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche)" è sostituito dal seguente: la competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è delegata alla Provincia competente per territorio, ad eccezione delle sanzioni previste dal comma 8 del medesimo articolo";

Considerato altresì che, benché, la formulazione dell'art. 135 del D.Lgs 152/2006 riservi il potere di irrogare le sanzioni alla Regione, ciò non comporta il venir meno della potestà della Regione di delegare a sua volta alle Province tale funzione assegnatagli dallo Stato, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle previsioni del Titolo V della Costituzione;

Visto che l'art. 3 del D.Lgs 267/2000 al comma 5 prevede che i Comuni e le Province sono titolari i funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e delle Regioni;

Considerato che, in ragione delle evidenze su esposte, relativamente alle sanzioni amministra-

tive pecuniarie previste dall'art. 133 del D.Lgs. 152/06 richiamato dall'art. 7 della LR n. 17/2008, la vigenza dell'art. 3 della vigente LR n. 1/2003 non sia venuta meno per effetto dell'avvenuta abrogazione del D.Lgs. 152/99, intendendosi sostituito il richiamo, peraltro erroneo, all'art. 56 del D.Lgs. 152/99 dal corrispondente articolo 133 del D.Lgs. 152/06 di cui all'art. 7 della LR 17/2008 (oggi L.R. n. 31/2010);

Considerato che alla luce di quanto disposto dalla legge regionale 31/2010 l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 133 del Dlgs. 152/06 è da ritenersi delegata alle Province e che il quadro normativo regionale vigente non consente incertezze circa la competenza all'irrogazione di sanzioni;

Considerato che in sede di applicazione del D.Lgs. 152/06 sono da ritenersi pertanto confermate le competenze già previste in capo alle Province in materia di autorizzazione allo scarico dalla L.R. 60/2001, come modificata appunto dalla L.R. 17/2008 e poi dalla L.R. 31/2010;

Ritenuto pertanto che, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del Dlgs 152/2006 e l'emanazione della LR 31/2010, in considerazione delle argomentazioni su esposte, sia da confermare la competenza delle Amministrazioni provinciali alla irrogazione delle sanzioni di che trattasi,

Dato atto della legittimità del presente provvedimento, attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99;

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- di adottare gli indirizzi esplicitati in premessa per quanto afferisce la tematica della competenza delle Province all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di illeciti amministrativi in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- di trasmettere il presente provvedimento alle Province, ai Gestori del Servizio Idrico Integrato e agli ATO;
- di pubblicare il presente provvedimento sul *B.U.R.A.*, disponendo altresì l'integrale riproduzione dello stesso nel sito Internet della Regione Abruzzo.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 20.06.2011, n. 427:

Revoca delibera n. 335 del 23.05.2011 e relativo avviso

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

- Che la Regione Abruzzo ha stipulato specifiche convenzioni con le principali agenzie giornalistiche italiane per l'acquisizione di servizi giornalistici finalizzati alla diffusione sul territorio regionale, nazionale ed internazionale delle attività istituzionali del governo regionale;
- Che con DGR n. 335 del 23.5.2011 è stato approvato l'avviso per la distribuzione delle chiavi di accesso alle emittenti radiofoniche e televisive e periodici abruzzesi, sulla base dei criteri prefissati da apposita commissione tecnica, al fine di fornire alle suddette redazioni i notiziari giornalistici locali;
- Che l'avviso pubblico è stato pubblicato sul *BURA* n. 37 dell'8 giugno 2011 e che le domande da parte delle testate giornalistiche aventi i requisiti prescritti nell'avviso devono pervenire entro il 23 giugno 2011.

Considerato che l'Ordine nazionale dei giornalisti ha rappresentato nella riunione del 20 giugno 2011, alla presenza del presidente della Giunta regionale e di molti componenti dell'esecutivo, il fatto che l'avviso in argomento determinerebbe una discriminazione tra i diversi organi di stampa di fatto escludendo una parte di essi dalla possibilità di partecipare alla selezione;

Considerato altresì che nella suddetta riunione i rappresentanti delle agenzie Ansa e Agi,

come riferisce il signor Presidente, hanno manifestato la propria disponibilità, diversamente da quanto dichiarato nelle riunioni del 29.03.2011 e del 04.04.2011 davanti alla Commissione costituita per il rinnovo delle convenzioni contrattuali con tutte le Agenzie di stampa, ad autorizzare, tra i possibili beneficiari, anche le testate giornalistiche on line a condizione che vengano posti precisi limiti all'utilizzo delle notizie diffuse dalle Agenzie, da determinarsi nel più breve tempo possibile e che dovranno riguardare tutti i beneficiari delle chiavi di accesso;

Ritenuto di dover condividere la necessità di ampliare il novero dei soggetti legittimati a partecipare alla procedura per l'assegnazione delle chiavi di accesso in argomento;

Ritenuto altresì di dover revocare per le sopravvenute su esposte ragioni la deliberazione n. 335 del 23.05.2011 avente per oggetto Definizione criteri di distribuzione e assegnazione delle chiavi di accesso ai notiziari delle Agenzie di stampa;

Dato atto che il responsabile della Struttura Speciale di Supporto Stampa ha espresso parere favorevole al presente provvedimento attestandone la legittimità;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di revocare la deliberazione n. 335 del 23.05.2011 avente per oggetto Definizione criteri di distribuzione e assegnazione delle chiavi di accesso ai notiziari delle Agenzie di stampa e relativo avviso;
- di dare mandato alla Struttura Speciale di Supporto Stampa di procedere alla definizione di nuovi criteri di assegnazione al fine di ampliare nel senso indicato nella parte in narrativa il novero dei soggetti legittimati a partecipare alla procedura per l'assegnazione delle chiavi di accesso in argomento;
- di dare mandato al *Bura* di pubblicare il presente provvedimento.

DECRETI

Commissario Ad Acta

DECRETO 05.05.2011:

Annulamento ai sensi art. 21 nonies L. 241/90 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1265 del 30 dicembre 2003 e dei conseguenti atti di gara posti in essere sino alla comunicazione della graduatoria definitiva

IL COMMISSARIO AD ACTA
NOMINATO PER LO SVOLGIMENTO
DELL'INCARICO
DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 13/17 L.R. 37/10

Delibera del Presidente di Giunta regionale n.
040 del 26.04.2010

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 040 del 26.04.2010, il sottoscritto avv. Tiziano Ferrante è stato nominato Commissario ad Acta per lo svolgimento dell'incarico di cui all'art 1 commi 13/17 della L.R. 37/2007 avente ad oggetto:

1. il riesame della situazione giuridica e dei rapporti correlati conseguenti all'adozione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1265 del 30 dicembre 2003;
2. l'individuazione delle procedure amministrative necessarie alla risoluzione delle problematiche riscontrate in seguito al complessivo riesame di cui al precedente punto 1.;
3. l'individuazione degli atti, nessuno escluso, necessari al perseguimento della risoluzione delle problematiche stesse, compreso l'assolvimento delle attività procedurali propedeutiche connesse ai relativi avvii dei procedimenti amministrativi nonché alla conclusione dei medesimi.

Richiamata la Legge Regionale 21 novembre 2007, n. 37 recante "Riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo", pubblicata nel B.U.R.A. 21.11.2007, n. 8 Straordinario, ed entrata in vigore il 22.11.2007, successivamente integrata con L.R. 10.03.2008, n. 3 pubblicata nel B.U.R.A. 21.03.2008, n. 2 Straordinario.

Richiamato, in particolare, l'art. 1, commi 13-15, che testualmente prevede:

"13. Al fine di pervenire al complessivo rie-

same della situazione giuridica e dei rapporti correlati conseguenti all'adozione della delibera di Giunta regionale n° 1265 del 30.12.2003, in particolare in considerazione delle oggettive condizioni che non consentono alla Direzione Agricoltura di provvedere tempestivamente ed efficacemente all'espletamento delle procedure di riesame, viene individuato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, un Commissario ad Acta.

14. Detto Commissario provvede all'adozione di tutti gli atti, nessuno escluso, necessari e presupposti per il concreto espletamento dell'incarico ad esso conferito.

15. I termini e le concrete modalità di svolgimento del predetto incarico sono stabiliti dal decreto di nomina del Presidente della Giunta regionale."

Vista la L.R. 10.01.2011, n. 1 che all'art. 35, recante "Modifiche ed integrazioni all'art. 1 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37", recita:

"1. Al comma 16 dell'art. 1 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37 (Riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo), le parole "La durata dell'incarico è fissata in 120 giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di nomina" sono sostituite dalle parole "La durata dell'incarico è fissata in 270 giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento di nomina".

2. Dopo il comma 16 dell'art. 1 della L.R. 37/2007 sono inseriti i seguenti commi:

"16 bis. La dilazione di 150 giorni del termine fissato comporta l'automatica estensione dell'incarico di Commissario ad acta conferito con D.P.G.R. 26 aprile 2010, n. 40 pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n. 32 del 19 maggio 2010.

16 ter. La durata dell'incarico può essere prorogata, per motivate esigenze, con apposito D.P.G.R. adottato su proposta dell'Assessorato regionale competente."3. Dopo il comma 17 bis dell'art. 1 della L.R. 37/2007 è inserito il seguente:

"17 ter. La dilazione di cui al comma 16 bis, ovvero le eventuali proroghe concesse con le

modalità di cui al comma 16 ter, non comportano ulteriori oneri a carico della Giunta regionale eccedenti il compenso onnicomprensivo di cui al comma 17”.

Vista il D.P.G.R. n. 31 del 10.03.2011, con cui è stato rinnovato al sottoscritto l’incarico di Commissario ad Acta ai sensi della richiamata L.R. 37/2007, art. 1, come novellato dall’art. 35 L.R. 10.01.2011, n. 1.

* * *

Preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1265 del 30 dicembre 2003 con cui è stato pubblicato il bando ad evidenza pubblica per la costituzione di una società di scopo finalizzata alla realizzazione degli interventi relativi alla costruzione ed alla gestione delle “Vasche di accumulo ed impianti irrigui nella Piana del Fucino”.

Considerato che la Delibera appena menzionata era adottata ai fini previsti dalla Legge cd. “Obiettivo” (L. 443/2001) e dalla Deliberazione C.I.P.E. n. 121/2001 in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive

Richiamate

- la Legge 21.12.2001, n. 443, recante “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”;
- il relativo decreto d’attuazione, Decreto legislativo del 20.08.2002, n. 190;
- la Delibera CIPE 12 del 21.12.2001.

Preso atto che con la citata D.G.R. 1265 del 30.12.03 la Regione Abruzzo indicava una procedura negoziata per la selezione del socio privato di maggioranza di una costituenda società consortile per azioni, società alla quale – per previsione della medesima Delibera – sarebbe stata affidata, secondo gli schemi dell’”in house providing”, la gestione e la realizzazione delle vasche di accumulo e degli impianti irrigui ad uso agricolo della Piana del Fucino. Inoltre, sulla scorta del principio di matrice comunitaria della cd. prevalenza funzionale - richiamato in premessa -, la Delibera dichiarava che nella fattispecie non poteva operare la normativa in

tema di appalti di lavori pubblici (L. 109/1994) e doveva invece applicarsi il D.Lgs. 157/1995 (in materia di appalti di servizi).

Considerato che, all’interno della Direzione Agricoltura, emergevano dubbi sulla legittimità della scelta operata dall’Amministrazione, sia in ordine al ricorso allo strumento dell’affidamento in house ad una società mista mediante procedura negoziata, oltre che riguardo ai criteri di nomina della commissione giudicatrice .

Viste

- la nota dell’Unità Tecnica Progetto di Finanza (CIPE) prot. 362 del 12.10.2004 nella quale si afferma che nella vicenda in questione dovevano trovare applicazione le norme dell’art. 21 della legge quadro in tema di lavori pubblici per la nomina della commissione giudicatrice, nonché le altre disposizioni della L. 109/94 per quanto non espressamente previsto dalla L. 443/2001;
- la nota dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici prot. 36398/04/szgr del 22.09.04, di contenuto sostanzialmente analogo.

Considerato che la L. 443/2001 ed il Decreto attuativo (D.lgs. 190/2002) avevano dettato una specifica disciplina, espressamente derogatoria rispetto alla normativa vigente, per regolare “la progettazione, l’approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale”, oggetto di finanziamento statale.

In particolare, l’art. 6 del citato Decreto attuativo, in proposito, così disponeva: “Modalità di realizzazione 1. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 19 della legge quadro, la realizzazione delle infrastrutture è oggetto di: a) concessione di costruzione e gestione; b) affidamento unitario a contraente generale”.

I criteri di scelta del contraente, validi in entrambe le ipotesi, erano anch’essi imposti dal Decreto, all’art. 10: la licitazione privata o l’appalto concorso.

Rilevato che la Delibera 1265/03 si è posta in contrasto con le prescrizioni imposte dalla normativa appena richiamata, atteso che l’affidamento della realizzazione e della gestione delle opere ad una costituenda società mista,

disposto con la D.G.R. 1265 del 30.12.03, costituiva una soluzione “ibrida” ben differente da quella delineata dalla Legge Obiettivo.

Viste la nota prot. 212 del 28.04.05 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Struttura Tecnica di Missione e la nota prot. 5/LO del 12.01.06 del Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale Reti, comunicazioni che attestavano l’impossibilità dar corso all’iter per l’ottenimento del finanziamento statale, perché il progetto presentato dalla Regione Abruzzo non aveva rispettato le prescrizioni (tecnico/amministrative) imposte dalla Legge Obiettivo e dal Decreto di attuazione.

Ritenuto che la soluzione adottata con la D.G.R. 1265 del 30.12.03 non può considerarsi legittima poiché costituisce una deroga ingiustificata alla disciplina speciale, applicabile alla fattispecie, appositamente dettata dal Legislatore per la “la progettazione, l’approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale”.

* * *

Visto lo schema di Statuto allegato alla D.G.R. 1265 del 30.12.03 (Allegato A) che all’art. 7, recante “Soci Promotori – Recesso o Esclusione”, prevedeva che il 70% del capitale della costituenda società fosse di titolarità dei soci privati prescelti nella procedura negoziale.

Richiamata la cd. “Sentenza Teckal”, Corte di Giustizia UE 18.11.1999 C-107/98, citata nel corpo della D.G.R. 1265 del 30.12.03, pronuncia a tenore della quale una Amministrazione Pubblica può affidare un servizio (o un lavoro o una fornitura) senza ricorrere alla procedura di gara prevista dalla direttiva 93/36 “solo nel caso in cui (...) l’ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano”.

Atteso che, per giurisprudenza consolidata, per fare ricorso all’istituto dell’affidamento “in house”, è richiesta necessariamente la partecipazione pubblica totalitaria, posto che la presenza nel capitale sociale di soci privati esclude la configurabilità del requisito del “controllo ana-

logo”.

Considerato che nella vicenda in esame pare fuori di dubbio che l’Amministrazione abbia optato per l’affidamento ad una società mista pubblico/privata e non allo schema dell’“in house providing”.

Vista la sentenza Cons. Stato, Ad. Plen. 3 marzo 2008, n. 1, con la quale il Supremo Consesso Amministrativo ha chiarito che il ricorso alla figura della società mista “deve comunque avvenire a condizione che sussistano garanzie tali da fugare gli ulteriori dubbi e ragioni di perplessità in ordine alla restrizione della concorrenza”, vale a dire:

“1) che vi sia una sostanziale equiparazione tra gara per l’affidamento del servizio pubblico e gara per la scelta del socio, in cui quest’ultimo si configuri come un “socio industriale od operativo”, il quale concorre materialmente allo svolgimento del servizio pubblico o di fasi dello stesso; il che vuol dire effettuazione di una gara che con la scelta del socio definisca anche l’affidamento del servizio operativo;

2) che si preveda un rinnovo della procedura di selezione “alla scadenza del periodo di affidamento”, evitando così che il socio divenga “socio stabile” della società mista, possibilmente prescrivendo che sin dagli atti di gara per la selezione del socio privato siano chiarite le modalità per l’uscita del socio stesso (con liquidazione della sua posizione), per il caso in cui all’esito della successiva gara egli risulti non più aggiudicatario”.

Considerato che per la scelta del socio privato della costituenda società, la D.G.R. 1265 del 30.12.03 ha indetto una procedura negoziata (già “trattativa privata”), previa pubblicazione del relativo bando.

Visto il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”, normativa richiamata dalla Delibera in esame, che all’art. 7 “Trattativa privata” così recita:

“1. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:

a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano

stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto;

- b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo;
- c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette".

Ritenuto che le ipotesi tassativamente elencate dall'art. 7 del D.lgs. 157/95 non sembrano ricorrere nella fattispecie e comunque l'Amministrazione ha omesso di indicarne l'eventuale sussistenza nella Delibera di approvazione e nell'Avviso di procedura negoziata conseguente.

Preso Atto che nella Delibera e negli atti da essa approvati (Capitolato di gara, Statuto della società e Patti parasociali) non si rinviene la previsione del rinnovo della procedura di selezione del socio privato al termine del periodo di affidamento. L'unico dato che emerge è che l'affidamento avrebbe avuto durata trentennale e la costituenda società, allo scadere del periodo di gestione, avrebbe dovuto riconsegnare le opere in buono stato di manutenzione; nulla è previsto circa la dismissione delle quote sociali da parte del socio privato, né sulla liquidazione delle stesse.

Ritenuto che la procedura indetta con l'atto giuntale non pare legittima poiché non ha rispettato le "garanzie" richieste dalla sentenza Cons.

Stato, Ad. Plen. 3 marzo 2008, n. 1, non avendo salvaguardato i principi comunitari in tema di concorrenza, come interpretati dal Supremo Consesso Amministrativo, con l'effetto di aver determinato un'indebita violazione delle regole comunitarie e nazionali a tutela del libero mercato.

* * *

Rilevato che la D.G.R. 1265 del 30.12.03 dava mandato al Componente la Giunta con delega all'Agricoltura di "sovrintendere a tutte le attività necessarie per lo svolgimento della procedura negoziata e per la costituzione della società di scopo". Era inoltre espressamente previsto che la Commissione di gara fosse nominata dal medesimo Assessore Regionale.

Richiamato il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", che all'art. 4, "Indirizzo politico-amministrativo - Funzioni e responsabilità", prevede:

"1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
- g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”.

Richiamato l'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali -, disposizione, derogabile solo con legge, che pone tra le competenze attribuite al dirigente (quindi al ruolo amministrativo) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti, nonché la LRA n. 77/99;

Viste

- la nota del 16.09.04 Prot. 1438/Segr. a firma Francesco Sciarretta, quale Componente della Giunta Regionale in carica, con cui veniva inoltrata richiesta di parere al Dipartimento per le Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio in vista della nomina della Commissione di gara;
- la nota del 03.11.04 Prot. 1805/Segr. con cui l'Assessore Regionale Sciarretta invitava il Direttore Regionale Direzione Agricoltura p.t. a procedere alla nomina dei membri designati dal medesimo Assessore;
- la nota del 18.01.05 Prot. 96/Segr. con cui l'Assessore Regionale Sciarretta ha inoltrato al Ministero dei Trasporti la richiesta di assegnazione delle risorse CIPE nella misura stabilita di euro 61.974.828;
- la nota del 16.02.05 Prot. 293/Segr. con cui l'Assessore Sciarretta ha comunicato alla so-

cietà mandataria dell'ATI aggiudicataria l'assegnazione del punteggio da parte della Commissione, con invito a presentarsi – dietro rituale convocazione - dinanzi al notaio dott.ssa Schiavone in L'Aquila per la costituzione della società.

Preso atto che il compito svolto dal Componente della Giunta nella vicenda in esame è stato quello di responsabile sostanziale dell'intera procedura, deputato a nominare la Commissione Giudicatrice e ad interfacciarsi con tutti i soggetti partecipanti, oltre che con le Amministrazioni interessate. Lo stesso Assessore ha esercitato le funzioni di responsabile del procedimento in pectore, atteso che dagli atti esaminati si evince che una tale figura non è mai stata individuata formalmente.

Ritenuto che le attribuzioni conferite dalla D.G.R. 1265 del 30.12.03 all'Assessore Regionale all'Agricoltura si pongono in contrasto con i principi – inderogabili, se non tramite specifica disposizione legislativa - in tema di separazione tra politica ed amministrazione, principi che impongono l'esclusione di ogni interferenza dell'organo di governo sulla gestione delle procedure di appalto e/o di concorso finalizzate alla stipulazione di contratti.

* * *

Visto il Capitolato per la procedura negoziata approvato dalla D.G.R. 1265 del 30.12.03 che all'art. 5, tra i documenti da inserire nella busta C a pena di esclusione, prevedeva tra l'altro la “dichiarazione di istituti bancari attestanti la loro disponibilità a mettere a disposizione della costituenda società l'intero importo finanziario fino alla copertura integrale di tutti i costi”.

Preso atto che dai verbali della Commissione di gara del 24.01.04 risulta che l'A.T.I. concorrente aveva presentato una dichiarazione dell'Istituto bancario Unicredit Banca Mediocredito s.p.a. nella quale la messa a disposizione delle risorse finanziarie era subordinata alla erogazione del finanziamento pubblico nella misura di euro 61.974.828,00.

Ritenuto che l'offerta presentata dall'A.T.I. Safab – Faver era viziata per violazione della lex specialis, mancando un documento espressamente richiesto a pena d'esclusione dal Capi-

tolato. Come tale, l'offerta dell'A.T.I. doveva essere esclusa dalla procedura.

* * *

Rilevato che la procedura in esame non si è chiusa con un formale provvedimento di aggiudicazione. Dopo la seconda riunione – nella quale la Commissione aveva espresso la riserva sulla conformità della documentazione prodotta dall'ATI Safab – l'Amministrazione non ha adottato nessun provvedimento idoneo a manifestare la propria volontà; né una tale volontà poteva desumersi dalla nota del 16.02.05 (prot. 293/Segr) del Componente la Giunta regionale, Assessore F. Sciarretta, con cui si comunicava alla Safab il punteggio attribuito e – senza dichiarare l'aggiudicazione – la stessa società veniva convocata per la stipula dell'atto costitutivo della società.

* * *

Atteso che l'iter per l'ottenimento del finanziamento pubblico in favore della costituita Società "Irrigazione Piana del Fucino S.c.p.A" non aveva esito positivo poiché gli enti competenti (con nota prot. 212 del 28.04.05 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Struttura Tecnica di Missione e nota prot. 5/LO del 12.01.06 del Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale Reti, sopra richiamate) rilevavano la carenza, nel progetto inviato dalla Società, della documentazione necessaria e delle procedure propedeutiche previste dalla L. 443/2001 e dal D.Lgs. 190/2002.

Considerato che è allo stato pendente dinanzi al Tribunale di Avezzano un procedimento civile (recante RG n. 1756/09) instaurato dal Consorzio di Bonifica Ovest Liri-Garigliano, volto a far dichiarare la nullità dell'atto costitutivo della Società.

Letti

- la relazione del Responsabile dell'Ufficio Bonifica ed Infrastrutture Rurali presso la Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e pesca del 05.07.05 dalla quale emergeva una serie di profili di illegittimità in relazione alla procedura attivata dalla Regione Abruzzo con D.G.R. 1265 del 30.12.03 e veniva eviden-

ziata l'opportunità di procedere in via di autotutela all'annullamento dell'intera procedura di gara;

- il parere reso dall'Avvocatura Regionale con nota del 27.10.06 Prot. N. 9515 40/06, di contenuto sostanzialmente analogo.

* * *

Vista la D.G.R. n. 641 del 23.10.10 con cui l'Amministrazione Regionale ha recepito i contenuti della proposta tecnica dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno: "Opere da realizzare per la risoluzione delle criticità legate all'uso ed alla disponibilità della risorsa idrica nella piana del Fucino – Regione Abruzzo".

Dato atto che tale proposta prevede interventi da realizzare nella Piana del Fucino nei settori irriguo, acquedottistico e depurazione e collettamento.

Dato atto che con la menzionata Delibera n. 641 del 23.10.10 la Regione Abruzzo ha inteso dotarsi di strategie condivise per l'uso della risorsa idrica nella Piana del Fucino, aderendo ad una proposta di contenuto più ampio che mira alla risoluzione della problematica in questione attraverso una serie di azioni strutturali e non, superando così la soluzione adottata con D.G.R. 1265 del 30.12.03.

Richiamate le comunicazioni di avvio del procedimento trasmesse dal sottoscritto Commissario ad Acta ai soggetti interessati con raccomandate ar rispettivamente del 10.06.2010 e del 28.03.2011, nonché l'ulteriore comunicazione inoltrata via mail, via fax ed a mezzo racc.ta ar del 21.04.2011 avente ad oggetto "differimento termini per accesso e osservazioni";

Preso atto delle osservazioni ricevute con comunicazioni del 26.07.2010 e del 21.04.2011 da SAFAB Spa;

Ritenuto di non poterne condividere il contenuto in punto di merito, in considerazione della dinamica sopra richiamata e delle problematiche giuridiche ed amministrative che di fatto e sotto molteplici profili impediscono la conservazione dell'efficacia di atti e procedure palesemente inficiate da illegittimità, in quanto tali inidonei in radice a soddisfare gli interessi

pubblici sottesi alla effettiva e corretta risoluzione delle problematiche strutturali relative al bacino del Fucino.

* * *

Ritenuto, in definitiva,

- che dall'analisi complessiva della procedura indetta con D.G.R. 1265 del 30.12.03 – dalla Delibera di approvazione sino all'ultimazione delle operazioni di scelta del socio privato – è emersa una copiosa serie di profili di illegittimità afferenti le diverse fasi dell'iter amministrativo;
- che la procedura negoziata per la scelta del socio privato della costituenda società consortile non si è chiusa con un formale provvedimento di aggiudicazione;
- che l'attività della Società costituita a seguito della procedura negoziata di fatto non è mai iniziata, non avendo la stessa ottenuto il finanziamento statale necessario alla realizzazione delle opere previste;
- che la Regione Abruzzo con la D.G.R. n. 641 del 23.10.10 ha inteso fronteggiare le problematiche connesse alle risorse idriche all'interno della Piana del Fucino – ivi comprese quelle riguardanti le strutture acquedottistica ed irrigua – aderendo alla proposta tecnica dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno, palesando in tal modo l'intenzione di superare definitivamente la fase di stallo seguita all'adozione della D.G.R. 1265 del 30.12.03;
- che la soluzione adottata con la D.G.R. 1265 del 30.12.03 è stata dunque superata, nelle intenzioni della Giunta Regionale, dalla scelta di aderire alla proposta tecnica dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno;
- che sussistono evidenti ragioni di interesse pubblico a che una risorsa fondamentale, qual è quella idrica, nella Piana del Fucino sia gestita finalmente in un quadro di sostenibilità tecnica, ambientale ed economica, come delineato nella proposta tecnica dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno;
- che, dinanzi a tale interesse pubblico, le

posizioni dei privati che hanno partecipato alla procedura negoziata indetta con D.G.R. 1265 del 30.12.03 devono considerarsi recessive;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'annullamento della procedura di gara indetta con D.G.R. 1265 del 30.12.03;

Richiamato l'art. 21 nonies, L. 241/90;

DECRETA

per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, l'annullamento in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/90, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1265 del 30 dicembre 2003 e dei conseguenti atti di gara posti in essere sino alla comunicazione della graduatoria definitiva.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Avv. Tiziano Ferrante

Presidente del Consiglio Regionale

DECRETO 24.05.2011, n. 82:

Nomina componenti 1^A COMMISSIONE CONSILIARE "BILANCIO E AFFARI GENERALI".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
REGIONALE

Visto l'art. 23 dello Statuto;

Visti gli artt. 162, comma 1 lett.c e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

Visto in particolare l'art. 24, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale che dispone che i singoli gruppi possono federarsi fra loro anche ai soli fini della partecipazione alle Commissioni;

Richiamati i precedenti decreti nn. 1, 9, 12, 45/2009, 14, 24, 33, 34, 46, 61, 70/2010, 3, 13, 20, 32 e 52/2011 con cui si è proceduto alla nomina dei componenti della 1^A Commissione consiliare;

Vista la nota in data 24.5.2011 del Gruppo consiliare “Rialzati Abruzzo” con cui sono state comunicate le nuove designazioni;

DECRETA

la 1^a COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO E AFFARI GENERALI” è così composta:

- P.D.L.	DI MATTEO Emiliano	con voti	4
- P.D.L.	DI BASTIANO Walter	“	3
- P.D.L.	CHIAVAROLI Federica	“	4
- P.D.L.	RICCIUTI Luca	“	3
- P.D.L.	PETRI Alessandra	“	4
- P.D.L.	TAGLIENTE Giuseppe	“	3
- FED. NUOVO POLO PER L'ABRUZZO	MILANO Luigi	“	4
- P.D.	D'AMICO Giovanni	“	2
- P.D.	DI PANGRAZIO Giuseppe	“	1
- P.D.	DI LUCA Giuseppe	“	2
- P.D.	D'ALESSANDRO Camillo	“	1
- I.D.V.	D'ALESSANDRO Cesare	“	5
- RIALZATI ABRUZZO	TERRA Luciano	“	3
- COMUNISTI ITALIANI	SAIA Antonio	“	1
- LA SINISTRA, VERDI-SD	CAPORALE Walter	“	1
- M.P.A. ABRUZZO	DE MATTEIS Giorgio	“	1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ACERBO Maurizio	“	1
- MISTO MAGG.	NASUTI Emilio	“	1
- MISTO MIN.	CARAMANICO Franco	“	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 24.5.2011

Nazario Pagano

DECRETO 24.05.2011, n. 83:

Nomina componenti “COMMISSIONE SPECIALE PER MONITORARE, NELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, IL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE ABITATIVO/INFRASTRUTTURALE, SOCIALE, CULTURALE, ECONOMICO E PRODUTTIVO”

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 23 dello Statuto;

Visti gli artt. 33, 34 e 162 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

Visto in particolare l'art. 24, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale che dispone che i singoli gruppi possono federarsi fra loro anche ai soli fini della partecipazione alle Commissioni;

Visti i precedenti decreti nn. 29, 42 e 61/2011 con cui si è proceduto alla nomina dei

componenti della Commissione Speciale per monitorare nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, il processo di ricostruzione Abitativo/Infrastrutturale, Sociale, Culturale, Economico e Produttivo;

Vista la nota in data 24.5.2011 del Gruppo consiliare “Rialzati Abruzzo” con cui sono state comunicate le nuove designazioni;

DECRETA

la “COMMISSIONE SPECIALE PER MONITORARE, NELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, IL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE ABITATIVO/INFRASTRUTTURALE, SOCIALE, CULTURALE, ECONOMICO E PRODUTTIVO” è così composta:

- P.D.L.	RICCIUTI Luca	con voti	6
- P.D.L.	JAMPIERI Emilio	“	9
- P.D.L.	DI BASTIANO Walter	“	6
- FED. NUOVO POLO PER L'ABRUZZO	MILANO Luigi	“	4
- P.D.	D'ALESSANDRO Camillo	“	3
- P.D.	DI PANGRAZIO Giuseppe	“	3
- I.D.V.	COSTANTINI Carlo	“	3
- I.D.V.	PAOLINI Laurezio	“	2
- RIALZATI ABRUZZO	PROSPERO Antonio	“	3
- COMUNISTI ITALIANI	SAIA Antonio	“	1
- LA SINISTRA, VERDI-SD	CAPORALE Walter	“	1
- M.P.A. ABRUZZO	DE MATTEIS Giorgio	“	1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ACERBO Maurizio	“	1
- MISTO MAGG.	NASUTI Emilio	“	1
- MISTO MIN.	CARAMANICO Franco	“	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 24.5.2011

Nazario Pagano

DECRETO 31.05.2011, n. 84:

“Deputazione Teatrale Teatro Marrucino” di Chieti. Designazione di un rappresentante della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa :

- di designare, il Rappresentante della Regione Abruzzo in seno al Consiglio di Ammini-

strazione della “Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti” nella persona del Sig.:

CRISTIANO MARIA SICARI, nato a Chieti il 14.11.1965;

- di trasmettere al Comune di Chieti il presente atto, corredato del curriculum del designato, per i conseguenti adempimenti di competenza.

L'Aquila, 31.5.2011

Nazario Pagano

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE RISORSE UMANE E
STRUMENTALI

DETERMINAZIONE 30.05.2011, n. DD/111:

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione AGAVE – PER UN FUTURO DIVERSO ONLUS – 64016 Sant'Egidio Alla Vibrata (TE).

IL DIRETTORE REGIONALE

Vista la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

Vista la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Vista la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

Rilevato che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R.;

Vista la nota del 20/12/2010 acquisita agli atti con prot. n. RA/252378 del 28/12/2010, inoltrata dall'Associazione AGAVE – PER UN FUTURO DIVERSO O.N.L.U.S. – con sede legale in Via Dante Alighieri n. 3 – 64016

Sant'Egidio Alla Vibrata (TE) di richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Vista la successiva nota integrativa acquisita agli atti con prot. n. RA/111613 del 23/05/2011;

Constatato che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Vista la L.R. n. 77/99;

DISPONE

- a) di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione Agave – Per un futuro diverso O.N.L.U.S. con sede legale in Via Dante Alighieri n. 3 – 64016 Sant'Egidio Alla Vibrata (TE);
- b) di notificare, mediante Raccomandata A.R., il presente atto al soggetto di cui al punto 1;
- c) di pubblicare sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* il presente atto amministrativo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Claudio Di Giampietro

DIREZIONE RISORSE UMANE E
STRUMENTALI

DETERMINAZIONE 07.06.2011, n. DD/113:

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE TEMPERA – PROCIV-ARCI – 67100 Tempera (AQ)

IL DIRETTORE REGIONALE

Vista la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

Vista la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Vista la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

Rilevato che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R.;

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. RA/79535 del 07/04/2011 inoltrata dall'Associazione GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE TEMPERA PROCIV-ARCI con sede legale in Via San Biagio n. 26 - 67100 Tempera (AQ) di richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Constatato che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Vista la L.R. n. 77/99;

DISPONE

- a) di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione Gruppo Volontari di Protezione Civile Tempera Prociv-Arci con sede legale in Via San Biagio n. 26 - 67100 Tempera (AQ);
- b) di notificare, mediante Raccomandata A.R., il presente atto al soggetto di cui al punto 1;
- c) di pubblicare sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* il presente atto amministrativo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Claudio Di Giampietro

DIREZIONE RISORSE UMANE E
STRUMENTALI

DETERMINAZIONE 07.06.2011, n. DD/114:

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell' Associazione "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE – A.I.S.A. ABRUZZO – ONLUS" – 67039 Sulmona (AQ).

IL DIRETTORE REGIONALE

Vista la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

Vista la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Vista la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

Rilevato che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R.;

Vista la nota del 18/01/2011 acquisita agli atti con prot. n. RA 19173/SQ2, del 26/01/2011 Inoltrata dall'Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche – A.I.S.A. Abruzzo – Onlus con sede legale c/o Di Benedetto Fulvio in Piazza G. Capograssi n. 2 – 67039 Sulmona di richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ;

Vista la successiva nota integrativa del 11/04/2011 acquisita agli atti con prot. n. RA/112569 del 24/05/2011;

Constatato che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere

all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Vista la L.R. n. 77/99;

DISPONE

- a) di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche – A.I.S.A. con sede legale c/o Di Benedetto Fulvio in Piazza G. Capogrossi n. 2 – 67039 Sulmona;
- b) di notificare, mediante Raccomandata A.R., il presente atto al soggetto di cui al punto 1;
- c) di pubblicare sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* il presente atto amministrativo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Claudio Di Giampietro

Dirigenziali

DIREZIONE LL.PP. - SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO - GESTIONE INTEGRATA DEI
BACINI IDROGRAFICI - DIFESA DEL
SUOLO E DELLA COSTA
SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE - SEDE
PESCARA

DETERMINAZIONE 31.05.2011, n. DC24/33:

Ordinanza di istruttoria per la domanda di concessione del 10.04.2000 della MerkerYshima S.p.A. (oggi Compagnia Italiana Rimorchi S.p.A.) mediante opera di presa dal canale ENEL dell'impianto idroelettrico di Bolognano, per 30 m³/h (8,33 l/s) di acqua per uso promiscuo (irrigazione, antincendio ed industriale). Ditta Compagnia Italiana Rimorchi S.p.A. con sede legale in Via A. Berardi – 37139 Verona.

ORDINANZA DI ISTRUTTORIA

IL SERVIZIO PROCEDENTE

Vista la domanda del 10.04.2000, acquisita

al prot. 2088 del 18.04.2000, della ditta MerkerYshima S.p.A. (oggi Compagnia Italiana Rimorchi S.p.A.), corredata dal progetto a firma del perito ind. Michel Stefanel, tendente ad ottenere la concessione per derivare mediante opera di presa dal canale ENEL dell'impianto idroelettrico di Bolognano, 30 m³/h (8,33 l/s) di acqua per uso promiscuo (irrigazione, antincendio ed industriale);

Visto il sollecito da parte della Margaritelli S.p.A. (subentrata alla MerkerYshima S.p.A.) del 26.11.2008, acquisito al prot. 3182 del 27.11.2008, relativo al rilascio della suddetta concessione;

Vista la nota del 15.11.2010, acquisita al prot. RA/222886 del 22.11.2010 con la quale è stato comunicato il conferimento della Margaritelli S.p.A. nella Compagnia Italiana Rimorchi S.r.L. a far data dall'01.11.2010;

Preso atto dei seguenti pareri:

1. parere favorevole espresso ai sensi dell'art.13 comma 1 del Regolamento regionale n.3/Reg. del 13.08.2007 dall'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro con nota prot. n. RA/250048 del 23.12.2010;
2. parere favorevole dell'Autorità Concedente Regionale (Direzione LL.PP.) ai sensi dell'art.13 comma 3 lettera b del Regolamento regionale n.3/Reg. del 13.08.2007 per decorrenza dei termini;

Visto l'art. 14 del Regolamento regionale n.3/Reg. del 13.08.2007;

ORDINA

che la domanda del 10.04.2000 acquisita al prot. 2088 del 18.04.2000 della ditta Compagnia Italiana Rimorchi S.r.L. sia depositata, unitamente agli atti di progetto, presso il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara, sito nel Comune di Pescara in via Catullo n°2 per la durata di giorni trenta consecutivi, a decorrere dal 6/6/2011 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nei giorni dal lunedì al venerdì.

Una copia degli elaborati progettuali è depo-

sitata anche presso il Comune di Tocco da Casauria a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta data, all'Albo Pretorio del Comune di Tocco da Casauria.

Inoltre la medesima ordinanza sarà pubblicata sul *B.U.R.A.* ed inserita nel sito web della Regione Abruzzo.

Ai fini dell'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul *B.U.R.A.*

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul *B.U.R.A.*, ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente ordinanza sarà comunicata:

- al Comando Militare Esercito "Abruzzo";
- alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Direzione LL.PP.;
- al Segretario dell'Autorità di Bacino della Regione Abruzzo;
- alla Provincia di Pescara;
- al Comune di Tocco da Casauria;
- all'ENEL Green Power S.p.A.

La conferenza di servizi, di cui all'art. 19 del Regolamento n.3/Reg. del 13.08.2007, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno 02.08.2011 alle ore 10.00 con ritrovo presso la sede del Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara in Via Catullo per poi procedere alla visita locale di istrutto-

ria nei luoghi interessati dalla derivazione.

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all'art. 43 del Regolamento n.3/Reg. del 13.08.2007 con provvedimento espresso a cura dell'Autorità Concedente DIREZIONE LL.PP.. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della l. 241/1990 e s.m.i..

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della l. 241/90, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Ing. Maurizio Pagliaro tel. 085/65341 int. 124 fax 085/4518770 e-mail: maurizio.pagliaro@regione.abruzzo.it.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROCEDENTE
Ing. Emidio Primavera

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 23.05.2011, n. DH35/45:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750677109 DITTA: BOSCOLO RITA LUCIANA nata il 24/04/1961 in Comune di Raiano Prov. AQ residente in Via Madonna della Neve , 57 Comune di PRATOLA PELIGNA Prov. AQ Codice fiscale BSCRLC61D64H166I part. IVA 01407520665 Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH24/140 del 23/08/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: BOSCOLO RITA LUCIANA nata il 24/04/1961 in Comune di RAIANO Prov. AQ residente in Via Madonna della Neve , 57 Comune di PRATOLA PELIGNA Prov. AQ Codice fiscale BSCRLC61D64H166I part. IVA 01407520665 il contributo in conto capitale di € 8.241,60 quale saldo del contributo di € 8.241,60 concesso con D.D. n. DH24/140 del 23/08/2010 ;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 8.241,60 in favore della ditta BOSCOLO RITA LUCIANA, con sede in Comune di PRATOLA PELIGNA, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 10 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 23.05.2011, n. DH35/46:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013

(P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750478953 DITTA: BONALDI MAURO nato il 04/06/1972 in CANADA Prov. residente in Via Stazione , 235 Comune di CELANO Prov. AQ Codice fiscale BNL MRA72H04Z401M part. IVA 01577870668 Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH24/194 del 28/09/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: BONALDI MAURO nato il 04/06/1972 in CANADA Prov. residente in Via Stazione , 235 Comune di CELANO Prov. AQ Codice fiscale BNL MRA72H04Z401M part. IVA 01577870668 il contributo in conto capitale di €16.500,00 quale saldo del contributo di € 16.830,00 concesso con D.D. n. DH24/194 del 28/09/2010 ;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 16.500,00 in favore della ditta BONALDI MAURO, con sede in Comune di CELANO, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 10 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02facciate;

- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 23.05.2011, n. DH35/47:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 84750612123 DITTA: Felli Antonio nato il 17/01/1958 in Comune di Celano Prov. AQ residente in Via delle Magnolie,6 Comune di Celano Prov. AQ Codice fiscale FLLNTN58A17C426G part. IVA 01179850662 Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH24/57 del 23/08/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: Felli Antonio nato il 17/01/1958 in Comune di Celano Prov. AQ residente in Via delle Magnolie,6 Comune di Celano Prov. Aq Codice fiscale FLLNTN58A17C426G part. IVA 01179850662 il contributo in conto capitale di € 39.895,00 (importo inferiore dovuto ad una economia di €650,00), quale saldo del contributo di € 40.545,00 concesso con D.D. n. DH24/57 del 23/08/2010 ;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 39.895,00 in favore della ditta Felli Antonio, con sede in Comune di Celano, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adem-

pimenti di competenza;

- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 10 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02facciata;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 23.05.2011, n. DH35/48:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750629688 DITTA: IACOBUCCI MARCO nato il 25/04/1972 in Comune di SULMONA Prov. AQ residente in Via Maruccini , 8 Comune di PRATOLA PELIGNA Prov. AQ Codice fiscale CBCMRC72D25I804G part. IVA 01573760665 Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH24/146 del 23/08/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: IACOBUCCI MARCO nato il 25/04/1972 in Comune di SULMONA Prov. AQ residente in Via Marruccini , 8 Comune di PRATOLA PELIGNA Prov. AQ Codice fiscale CBCMRC72D25I804G part. IVA 01573760665 il contributo in conto capitale di € 24.000,00 quale saldo del contributo di € 24.000,00 concesso con D.D. n. DH24/146 del 23/08/2010 ;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 24.000,00 in favore della ditta IACOBUCCI MARCO , con sede in Comune di PRATOLA PELIGNA, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 10 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 23.05.2011, n. DH35/49:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del

07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 84750618930 DITTA: TAROLA LUIGI nato il 26/02/1975 in Comune di PESCINA Prov. AQ residente in Via Genova , 46 . Fraz. Venere Comune di PESCINA Prov. AQ Codice fiscale TRLLGU75B26G492T part. IVA 01577700667 Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH24/214 del 28/09/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: TAROLA LUIGI nato il 26/02/1975 in Comune di PESCINA Prov. AQ residente in Via Genova , 46 . Fraz. Venere Comune di PESCINA Prov. AQ Codice fiscale TRLLGU75B26G492T part. IVA 01577700667 il contributo in conto capitale di € 57.375,00 quale saldo del contributo di € 57.375,00 concesso con D.D. n. DH24/214 del 28/09/2010 ;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 57.375,00 in favore della ditta TAROLA LUIGI, con sede in Comune di PESCINA , e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 10 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02facciate;
- Certificato della Camera di Commercio

formato da n. 02 facciate;

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 23.05.2011, n. DH35/50:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 84750616199 DITTA: Silvestri Bernardo nato il 05/11/1961 in Comune di S. Benedetto dei Marsi Prov. AQ residente in Via Ippoliti,5 Comune di S. Benedetto dei Marsi Prov. AQ Codice fiscale SLB-BRD61S05H772S part. IVA 01160030662 Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH24/152 del 30/08/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: Silvestri Berardo nato il 05/11/1961 in Comune di S. Benedetto dei Marsi Prov. AQ residente in Via Ippoliti,5 Comune di S. Benedetto dei Marsi Prov. Aq Codice fiscale SLVBRD61S05H772S part. IVA 01160030662 il contributo in conto capitale di € 8.194,34 quale saldo del contributo di € 8.194,34 concesso con D.D. n. DH24/152 del 30/08/2010 e variato a seguito di approvazione variante con nota n. 251992 del 28/10/2010;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 8.194,34 in favore della ditta Silvestri Berardo, con sede in Comune di S. Benedetto dei Marsi, e

nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;

- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 10 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02 facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 23.05.2011, n. DH35/51:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "B" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento a saldo n. 94750394150 DITTA: Ciccarelli Massimo residente in Via Scalette,40 Comune di Celano Prov. (AQ) Codice fiscale CCCMSM81T11A515G part. IVA 1491630669 Liquidazione in acconto del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH24/34 del 26/07/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: Ciccarelli Massimo nato il 11/12/1981 in Comune di Avezzano (AQ) residente in Via Scalette,40 Comune di Celano (AQ) Codice fiscale CCCMSM81T11A515G part. IVA 1491630669 il contributo in conto capitale di € 242.007,38 quale acconto del contributo di € 345.724,84 concesso con D.D. n. DH24/34 del 26/07/2010;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €242.007,38 in favore della ditta Ciccarelli Massimo, con sede in Comune di Celano, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 10 fasciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 2 fasciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 fasciate;
- Comunicazione rilasciata dalla Prefettura formata da n. 1 fasciate.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 23.05.2011, n. DH35/52:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A" D.G.R. n. 751 del

07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento a saldo n. 94750462460 DITTA: Taccone Nunzio residente in Via Vestina Comune di Celano Prov. (AQ) Codice fiscale TCCNNZ78D12A5150 part. IVA 01670500663 Liquidazione in acconto del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH24/62 del 23/08/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta Taccone Nunzio nato il 12/04/1978 in Comune di Avezzano (AQ) residente in Via Vestina Comune di Celano (AQ) Codice fiscale TCCNNZ78D12A5150 part. IVA 01670500663 il contributo in conto capitale di €45.720,00 quale acconto del contributo di € 65.314,38 concesso con D.D. n. DH24/62 del 23/08/2010;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €45.720,00 in favore della ditta Taccone Nunzio, con sede in Comune di Celano, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 10 fasciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 2 fasciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 fasciate;

IL DIRETTORE REGIONALE

Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 23.05.2011, n. DH35/53:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750616347 DITTA: Leonzio Maurizio nato il 20/06/1963 in Comune di Pescina Prov. AQ residente in Via dell'Abbazia Comune di S. Benedetto dei Marsi Prov. AQ Codice fiscale LNZMRZ63H20G492W part. IVA 01121970667 Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH24/55 del 23/08/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: Leonzio Maurizio nato il 20/06/1963 in Comune di Pescina Prov. AQ residente in Via dell'Abbazia Comune di S. Benedetto dei Marsi Prov. Aq Codice fiscale LNZMRZ63H20G492W part. IVA 011219700667 il contributo in conto capitale di € 6.090,00 quale saldo del contributo di € 6.090,00 concesso con D.D. n. DH24/55 del 23/08/2010;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 6.090,00 in favore della ditta Leonzio Maurizio, con sede in Comune di S. Benedetto dei Marsi, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti

menti di competenza;

- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 10 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02 facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRETTORE REGIONALE

Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO GESTIONE POLITICHE SOCIALI
RAPPORTI CON ASP. COOPERAZIONE SOCIALE. OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE.

DETERMINAZIONE 26.05.2011, n. DL26/124/b:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "L'EDERA Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Loreto Aprutino (PE). ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione "B".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto

che, con nota acquisita al prot. n. RA108809/DL26b del 18.05.2011, la Cooperativa sociale denominata "L'EDERA Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Loreto Aprutino (PE) ha

chiesto l'iscrizione alla sezione "B" dell'Albo regionale;

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione stessa ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione "B" dell'Albo regionale;

2. iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata "L'EDERA Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Loreto Aprutino (PE), alla Sezione "B" dell'Albo regionale;
3. disporre la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
4. disporre, infine, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
dott. Germano De Sanctis

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI
*SERVIZIO GESTIONE POLITICHE SOCIALI.
RAPPORTI CON ASP. COOPERAZIONE
SOCIALE. OSSERVATORIO SOCIALE
REGIONALE.*

DETERMINAZIONE 26.05.2011, n.
DL26/125/b:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "LA FENICE Società cooperativa Sociale a R.L." con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ). ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione "A".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto

che, con nota acquisita al prot. n. RA109598/DL26b del 19.05.2011, la Cooperativa sociale denominata "LA FENICE Società cooperativa Sociale a R.L." con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ) ha chiesto l'iscrizione alla sezione "A" dell'Albo regionale;

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione stessa ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione "A" dell'Albo regionale;

2. iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata "LA FENICE Società cooperativa Sociale a R.L." con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ), alla Sezione "A" dell'Albo regionale;
3. disporre la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
4. disporre, infine, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
dott. Germano De Sanctis

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI
*SERVIZIO GESTIONE POLITICHE SOCIALI.
RAPPORTI CON ASP. COOPERAZIONE
SOCIALE. OSSERVATORIO SOCIALE
REGIONALE.*

DETERMINAZIONE 27.05.2011, n.
DL26/127/b:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "LA COMPAGNIA DEL SORRISO - società cooperativa sociale a responsabilità limitata - ONLUS" con sede legale nel Comune di Vasto (CH). ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione "A".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto

che, con nota acquisita al prot. n. RA113529/DL26b del 25.05.2011, la Cooperativa sociale denominata "LA COMPAGNIA DEL SORRISO - società cooperativa sociale a responsabilità limitata - ONLUS" con sede legale nel Comune di Vasto (CH) ha chiesto l'iscrizione alla sezione "A" dell'Albo regionale;

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione stessa ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione "A" dell'Albo regionale;

2. iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata "LA COMPAGNIA DEL SORRISO - società cooperativa sociale a responsabilità limitata - ONLUS" con sede legale nel Comune di Vasto (CH), alla Sezione "A" dell'Albo regionale;

3. disporre la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;

4. disporre, infine, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
dott. Germano De Sanctis

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE. DIRITTO ALLO STUDIO ORDINARIO E UNIVERSITARIO. ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI FORMAZIONE

DETERMINAZIONE 26.05.2011, n. DL24/138:

D.G.R. n. 640 del 23.8.2010, recante "D.G.R. 8 marzo 2010, n. 152 – Programmazione dell'offerta formativa relativa a percorsi finalizzati al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al Capo II del D.P.C.M. 25.1.2008 - Costituzione di ulteriori Istituti Tecnici Superiori" - Fondazione "Istituto Tecnico Superiore Nuove tecnologie per il made in Italy – Sistema Agroalimentare" – Teramo – (D.D. n. 49 del 24.2.2011) - Progetto Attività propedeutiche.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori" e relativi allegati ("A", "B" e "C");

Visti altresì:

- il Piano operativo 2007-2008-Documento per l'avvio degli interventi del PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione", approvato con D.G.R. 23.10.2008, n. 988 e, in particolare, la scheda concernente il "Progetto speciale multiasse "Reti per il rafforzamento del sistema dell'istruzione";
- il Protocollo d'intesa e Disciplinare attuativo sottoscritto, il 20.11.2008, dalla Regione Abruzzo e dall'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) per l'attuazione del suddetto Progetto speciale multiasse, in cui, nella Linea

d'intervento 3.C. è prevista l'Azione 1, relativa alla costituzione di due "Istituti Tecnici Superiori (ITS)", cui sono destinate risorse finanziarie per €300.000,00.

- la D.G.R. n. 363 del 20.7.2009, recante: "Accreditamento delle sedi formative ed orientative della regione abruzzo a norma del d.m. nr. 166 del 25 maggio 2001: approvazione nuovo disciplinare" e il relativo Allegato 1 - "Disciplina dell'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo" e s.m.i;

Viste inoltre:

- la D.G.R. n. 152 dell'8.3.2010, recante: "Linee di indirizzo in materia di Programmazione dell'offerta formativa relativa a percorsi finalizzati al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore per lo sviluppo di poli tecnici-professionali - Costituzione I.T.S. e definizione criteri regionali", con cui è stata avviata la sperimentazione dei suddetti Istituti Tecnici Superiori, con la costituzione dell'Istituto Tecnico Superiore denominato "Nuove tecnologie del Made in Italy - Sistema Meccanica" - Provincia di Chieti, (finanziato con risorse nazionali) e sono stati fissati i criteri per la costituzione, a livello territoriale, degli Istituti Tecnici Superiori;
- la D.G.R. n. 640 del 23.8.2010, recante "D.G.R. 8 marzo 2010, n. 152 - Programmazione dell'offerta formativa relativa a percorsi finalizzati al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al Capo II del D.P.C.M. 25.1.2008 - Costituzione di ulteriori Istituti Tecnici Superiori", con cui è stata deliberata la costituzione di altri 3 Istituti Tecnici Superiori, nelle Province di PE ("Nuove tecnologie per il made in Italy - Sistema Moda"), TE, ("Nuove tecnologie per il made in Italy - Sistema Agroalimentare") e AQ, per il quale si rinvia a un successivo provvedimento l'individuazione dell'area tecnologica;
- la D.G.R. n. 652 del 31.8.2010, recante "D.G.R. 8 marzo 2010, n. 152 e D.G.R. 23 agosto 2010, n. 640 - Programmazione

dell'offerta formativa relativa a percorsi finalizzati al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al Capo II del D.P.C.M. 25.1.2008 - Istituto Tecnico Superiore Provincia dell'Aquila", con cui l'area tecnologica riferita all'I.T.S. da costituire nell'ambito provinciale dell'Aquila è individuata nell' "Efficienza energetica";

Dato atto che, come precisato al punto 6 del dispositivo della suindicata D.G.R. n. 640/2010, agli oneri derivanti dalla sperimentazione degli I.T.S. di AQ, PE e TE si farà fronte con le risorse nazionali previste dalla L. n. 25/2010 e con le risorse del Piano operativo 2007/2008 del P.O. FSE Abruzzo 2007/2013-Ob. CRO, di cui al citato Progetto speciale multiasse "Reti per il rafforzamento del sistema dell'Istruzione" e al richiamato Protocollo d'intesa Regione/U.S.R., pari a complessive € 902.000,00 (di cui: € 120.000,00 riferiti all'Asse 4 - Capitale umano, Ob. sp. 4.h., Cat. sp. n. 72 ed € 782.000,00 riferiti all'Asse 4 - Capitale umano, Ob. sp. 4.i, Cat. sp. n. 73), risultanti dalla sommatoria di € 300.000,00 previsti per la costituzione degli ITS, di € 300.000,00 previsti per l'attivazione dei percorsi IFTS (Azione 3.C.2) e di € 302.000,00 derivanti da ulteriori economie disponibili a valere sul medesimo Progetto;

Visto come risulta dagli atti d'ufficio, che la Fondazione I.T.S. "Nuove tecnologie per il made in Italy - Sistema Agroalimentare", sita nel Comune di Teramo, località Gammarana, via A. De Benedictis, 7 è stata regolarmente costituita il 12.10.2010 ed è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Teramo-U.T.G., al numero d'ordine 16;

Richiamata la D.D. n. 49 del 24.2.2011 con cui:

- si è dato atto che le risorse finanziarie destinate alla suddetta Fondazione I.T.S sono quantificate in € 451.000,00, quale quota parte dell'ammontare complessivo (€ 902.000,00), delle risorse finanziarie di cui alla citata D.G.R. n. 640/20101, a valere sul Piano operativo 2007/2008 del P.O. FSE Abruzzo 2007/2013-Ob. CRO;
- si è precisato che le suddette risorse sono

destinate alla realizzazione delle attività definite al punto 4 dell'Allegato a) al D.P.C.M. 25.1.2008 e che le attività di formazione e/o orientamento comprese nelle Macrotipologie di accreditamento di cui all'art. 5 della citata "Disciplina dell'accREDITamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo", previste nei piani di attività della suddetta Fondazione ITS, devono essere svolte presso sedi di soggetti accreditati secondo la normativa regionale vigente;

- si è dato atto, altresì, che la suddetta Fondazione I.T.S., in assenza del regolamento da emanarsi con decreto del MIUR, potrà avviare le attività propedeutiche ai percorsi formativi, come definite al secondo e terzo capoverso del paragrafo 3, punto a dell'Allegato c) al D.P.C.M. 25.1.2008;
- si è rinviato a successivi atti gli adempimenti diretti a consentire alla suddetta Fondazione I.T.S. l'avvio e la realizzazione di tali attività;

Richiamata altresì la nota prot. n. RA/75809/DL24/U2 del 4.4.2011, con cui è stato chiesto alla suindicata Fondazione di trasmettere un progetto operativo concernente le attività propedeutiche precedentemente menzionate, secondo le disposizioni contenute nell'Allegato "1" alla suddetta nota, per un importo di €102.000, di cui:

- € 60.0000 Ob. sp. 4.h, Cat. di sp. n° 72;
- € 42.000,00 (quota parte di € 391.000,00), Ob. sp. 4.i, Cat. di sp. n° 73.

Tenuto conto che il progetto operativo in argomento "Orientare per innovare", trasmesso dalla suddetta Fondazione con nota prot. n. 7 del 15.4.2011, a seguito di istruttoria ex art. 10 del citato Allegato "1", è stato opportunamente integrato, anche in relazione al contemporaneo avanzamento dei lavori, a livello nazionale, per la definizione delle figure nazionali di riferimento dei diplomi di tecnico superiore, che saranno formalizzate con il Decreto previsto all'art. 2 del citato D.P.C.M. 25.1.2008;

Ritenuto pertanto, che il suddetto progetto, nuovamente trasmesso dalla citata Fondazione

con nota prot. n. 12 del 24.5.2011, acquisita al prot. della Direzione in data 26.5.2011, al n. RA114690/DL24, sia adeguato ai profili progettuali richiesti e che il relativo piano finanziario sia coerente con la vigente normativa che disciplina l'ammissibilità dei costi degli interventi finanziati nell'ambito del P.O. FSE Abruzzo 2007-2013- Ob. CRO;

Dato atto che, con Determinazione Direttoriale n. DL/129 del 25.11.2008, sono state impegnate le risorse finanziarie relative agli interventi previsti nel citato Protocollo d'intesa Regione Abruzzo/Ufficio Scolastico Regionale, fra le quali risorse sono comprese quelle di cui al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente riportato:

1. Di approvare il progetto operativo "Orientare per innovare", trasmesso dalla suddetta Fondazione con nota prot. n. 7 del 15.4.2011, come integrato e nuovamente trasmesso dalla citata Fondazione con nota prot. n. 12 del 24.5.2011, acquisita al prot. della Direzione in data 26.5.2011, al n. RA114690/DL24, concernente le attività propedeutiche ai percorsi formativi, come definite al secondo e terzo capoverso del paragrafo 3, punto a dell'Allegato c) al D.P.C.M. 25.1.2008, presentato dalla Fondazione I.T.S. "Nuove tecnologie per il made in Italy - Sistema Agroalimentare", sita nel Comune di Teramo, località Gammarana, via A. De Benedictis, 7, per l'importo di €102.000,00, di cui:
 - € 60.0000 Ob. sp. 4.h, Cat. di sp. n° 72;
 - € 42.000,00 (quota parte di € 391.000,00), Ob. sp. 4.i, Cat. di sp. n° 73.
2. Di dare atto che il suddetto importo è a valere sulle risorse finanziarie, richiamate in narrativa, del Piano operativo 2007/2008 del P.O. FSE Abruzzo 2007/2013-Ob. CRO, di cui al Progetto speciale multiasse "Reti per il rafforzamento del sistema dell'Istruzione" e al Protocollo d'intesa Regione/U.S.R., parimenti richiamati in narrativa, impegnate con

Determinazione Direttoriale n. DL/129 del 25.11.2008.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Amoroso

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO PROGRAMMI INTERSETTORIALI,
AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI, INNOVAZIONE E RICERCA

DETERMINAZIONE 25.05.2011, n. DI9/36:

Politica comunitaria di coesione, obiettivo “Competitività regionale ed Occupazione” - POR FESR Abruzzo 2007-2013: Attività I.1.2 “Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione” – Avviso pubblico per la costituzione, l’ampliamento ed il funzionamento dei Poli di Innovazione. – Approvazione elenco Poli ammessi o ammissibili alla successiva fase negoziale ed elenco Poli esclusi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- i Regolamenti (CE) n. 1080/2006 e n. 1083/2006 del Consiglio dell’Unione Europea, il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’Unione europea e relative rettifiche;
- la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 400 del 7.05.07 che ha approvato la proposta di Programma Operativo 2007/2013, finanziato dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale;
- la Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 3980 del 17.08.2007 che ha adottato il Programma Operativo Regionale FESR Abruzzo 2007/2013;
- la Decisione della Commissione Europea n. C(2009) 8980 del 12.11.2009 recante modifica della Decisione C (2007) 3980 che adotta il Programma Operativo Regionale;
- la Deliberazione della Giunta regionale n.

1191 del 29 novembre 2007 Politica comunitaria di coesione, obiettivo “Competitività regionale ed Occupazione”: Approvazione proposta di S.A.R. del POR FESR Abruzzo 2007/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea n. CCI2007IT162PO001 del 17.08.2007;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 955 del 15 ottobre 2008 con la quale sono stati individuati i Referenti per le diverse Attività (UCO) degli Assi del POR FESR Abruzzo e apportato alcune modifiche al SAR;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 15 marzo 2010 con la quale è stato ridefinito l’organigramma contenente l’indicazione dei responsabili delle Unità Competenti per le Operazioni (UCO) del POR FESR Abruzzo 2007 – 2013;

Preso atto che con la sopra richiamata Deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 15 marzo 2010 si affida al Dirigente pro tempore del Servizio Programmi Intersettoriali, Affari Giuridici e Legislativi, Ricerca e Innovazione della Direzione Sviluppo Economico, la responsabilità della gestione dell’Attività I.1.2 “Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione”;

Dato atto che, come definito nello Strumento di Attuazione Regionale (S.A.R.), le risorse per l’Attività I.1.2 sono pari complessivamente a € 10.000.000,00;

Visto l’Avviso Pubblico relativo all’Attività I.1.2 del POR FESR Abruzzo 2007-2013 “Sostegno alla Creazione dei Poli di Innovazione”, comprensivo dei relativi 9 allegati;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 559 del 19.07.2010 “Politica comunitaria di coesione, obiettivo “Competitività regionale ed Occupazione” - POR FESR Abruzzo 2007-2013: Attività I.1.2 “Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione” – Approvazione dell’Avviso Pubblico”;

Vista la Deliberazione n. 787 del 12.10.2010, con la quale è stato modificato l’art. 11, co. 2, dell’Avviso Pubblico approvato con la sopra citata Deliberazione di Giunta regionale prorogando i termini per la presentazione delle domande;

Richiamata la Determinazione DI/70 del 21.12.2010 con la quale è stato nominato il Comitato di Valutazione ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso Pubblico che prevede che le proposte progettuali siano istruite e valutate da un Comitato di valutazione, composto da Dirigenti e Funzionari della Direzione Sviluppo Economico e/o da altri Dirigenti Regionali;

Considerato che con Determinazione DI/13 del 15.2.2011, il suddetto Comitato di Valutazione è stato integrato al fine di accelerare le procedure di valutazione;

Preso atto che il precitato Comitato di Valutazione, in data 19.05.2011 con nota prot. 4947/DI, ha rassegnato i verbali dal n. 1 al n. 14 relativi ai lavori svolti;

Visto, in particolare, il verbale n.14 del 19.05.2011 (All.1), parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale il Comitato di valutazione:

- ha dato atto della conclusione della Fase 1 relativa alla verifica dei requisiti di ammissibilità formale di tutte le istanze pervenute di cui all'elenco, allegato sotto la lett. A al verbale n. 14 del 19.05.2011;
- ha assegnato i punteggi, così come riportati analiticamente nei prospetti allegati dal n. B1 al n. B9 al verbale n. 14;
- ha approvato l'elenco dei Poli ammessi alla successiva fase negoziale (Fase2) o ammissibili ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso, in base all'ordine di priorità per ciascun dominio, allegato sotto la lett..C al verbale n. 14 del 19.05.2011 ;
- ha approvato l'elenco dei Poli non ammessi alla successiva Fase negoziale, allegato sotto la lett..D al verbale n. 14 del 19.05.2011;

Attesa la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, relativamente all'Avviso pubblico per la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento dei Poli di Innovazione:

di approvare il verbale n.14 del 19.05.2011 (All.1), parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale il Comitato di valutazione:

- ha dato atto della conclusione della Fase 1 relativa alla verifica dei requisiti di ammissibilità formale di tutte le istanze pervenute di cui all'elenco, allegato sotto la lett. A al verbale n. 14 del 19.05.2011;
- ha assegnato i punteggi, così come riportati analiticamente nei prospetti allegati dal n. B1 al n. B9 al verbale n. 14;
- ha approvato l'elenco dei Poli ammessi alla successiva fase negoziale (Fase2) o ammissibili ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso, in base all'ordine di priorità per ciascun dominio, allegato sotto la lett..C al verbale n. 14 del 19.05.2011 ;
- ha approvato l'elenco dei Poli non ammessi alla successiva Fase negoziale, allegato sotto la lett..D al verbale n. 14 del 19.05.2011;

di comunicare l'esito della valutazione risultante dal verbale n.14 del 19.05.2011 rimesso dal Comitato di Valutazione agli ammessi ed agli esclusi;

di dare atto che:

- l'Amministrazione Regionale competente è la Direzione Sviluppo Economico Servizio Programmi Intersettoriali Programmi Intersettoriali, Affari Giuridici e Legislativi, Ricerca e Innovazione, con sede in via Passolanciano n. 75 – Pescara;
- la struttura presso cui può essere presa visione dei documenti e possono essere rilasciate copie (martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle h. 15.00 alle h. 17.00) è la Direzione Sviluppo Economico - Servizio Programmi Intersettoriali, Affari Giuridici e Legislativi, Ricerca e Innovazione;
- il responsabile del procedimento è l'Ing. Pasquale Di Meo Dirigente del Servizio Programmi Intersettoriali, Affari Giuridici e Legislativi, Ricerca e Innovazione;
- avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla comunicazione del presente

provvedimento;


di notificare il presente provvedimento:

- al Servizio Attività Internazionali della Giunta Regionale - Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2007/13;
- al Direttore della Direzione Sviluppo Economico.


di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *BURA*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

Seguono Allegati



POR FESR Abruzzo 2007-2013
Attività I.1.2.
Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione



Elenco dei Poli ammessi alla successiva fase negoziale o ammissibili ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso

Allegato C


Ordine di priorità	Denominazione del candidato soggetto gestore	Esito
Dominio: AGROALIMENTARE		
1	Soc. Cons. AGIRE Agroindustria Ricerca Ecosostenibilità a r.l. (società consortile costituita)	Ammesso con punti 84
Dominio: AUTOMOTIVE		
1	Soc. Cons. Innovazione Automotive e Metalmeccanica a r.l. (società consortile costituita)	Ammesso con punti 91
2	Picchio spa (costituendo RTI "Polo per l'Innovazione e la Ricerca nel settore Automotive")	Ammissibile con punti 75
Dominio: Elettronica/ICT		
1	K-Unit Soc. Cons. a r.l. (costituendo RTI "ICT Abruzzo")	Ammesso con punti 89,5
Dominio: Edilizia sostenibile		
1	Palumbo Mario snc di Palumbo Mario e Piero (costituendo Consorzio "poloedilizia.it")	Ammesso con punti 86
2	Consorzio ISEA Innovazione Sviluppo (costituendo RTI "Novaoikos")	Ammissibile con punti 81
Dominio: Servizi Avanzati		
1	Terre Pescaresi soc. cons. a r.l. (costituendo società consortile "Polo di Innovazione SA")	Ammesso con punti 93
2	Carsa spa (costituendo RTI "Poliedrico 2.0")	Ammissibile con punti 88
Dominio: Tessile - Abbigliamento - calzaturiero		
1	Lupo Italo (costituendo consorzio "MODA INN")	Ammesso con punti 82
Dominio: Turismo		
1	Abruzzo Innovazione Turismo Soc. Cons. a r.l. (costituendo RTI "Abruzzo Innovatur")	Ammesso con punti 76
Dominio: Economia sociale e civile (dominio da considerarsi aggiunto ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso)		
1	Soc. Cons. IRENE Soc. Coop. spa (consorzio costituito)	Ammesso con punti 83

Documento composto da n. 1 pagina allegato al verbale n. 14 del 19/05/2011 come parte integrante e sostanziale. Il Segretario del Comitato di Valutazione Dott. Daniele Antinarella

La presente copia è conforme all'originale e si compone fogli n. 1
Pescara, 19 MAG 2011


[Signature]
Dott. Anna Stefania Ciavarella

AM	FT	SC	TdL	DA	EDF	EF	NG	Pagina 1 di 1
----	----	----	-----	----	-----	----	----	---------------



Regione Abruzzo
Giunta Regionale
Direzione Sviluppo Economico

POR FESR Abruzzo 2007-2013
Attività I.1.2.
Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione



Istanze non ammesse alla fase negoziale (Fase 2)


Allegato D

a) Thales Italia spa (costituenda società consortile "BOTECHINN") Via Enrico Matteotti, 20 - 66013 Chieti (Ch)	non ammesso alla fase negoziale
--	------------------------------------

Motivazione dell'esclusione:


Mancato raggiungimento del numero minimo di 40 imprese aggregate, stante la non applicabilità del comma 2 dell'art. 4 dell'Avviso.

(omissis)



Regione Abruzzo
Giunta Regionale
Direzione Sviluppo Economico

POR FESR Abruzzo 2007-2013
Attività I.1.2.
Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione



Istanze non ammesse alla fase negoziale (Fase 2)


Allegato D

b) Odoardo Zecca srl (costituenda società consortile "INNERGY") Località Salvaiezzi - 66100 Chieti (Ch)	non ammesso alla fase negoziale
---	------------------------------------

Motivazione dell'esclusione:


Mancato raggiungimento del numero minimo di 40 imprese aggregate, stante la non applicabilità del comma 2 dell'art. 4 dell'Avviso.

(omissis)



Regione Abruzzo
Giunta Regionale
Direzione Sviluppo Economico

POR FESR Abruzzo 2007-2013
Attività I.1.2.
Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione



Istanze non ammesse alla fase negoziale (Fase 2)

Allegato D

c) Dompè spa (costituenda società consortile "CAPITANK") Via Campo di Pile - 67100 L'Aquila (Aq)	non ammesso alla fase negoziale
--	------------------------------------

(omissis)

Motivazione dell'esclusione:

Mancato raggiungimento del punteggio minimo di 35 punti relativo al macro criterio riguardante la "Efficacia del progetto rispetto all'obiettivo di attività", e del punteggio complessivo minimo di 70 punti, ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso.

(omissis)

ATTI DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza n. 160 del 20 aprile 2011 relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 29 luglio 2010, n. 31 (Norme in materia ambientale).

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza n. 160 del 20 Aprile 2011 relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 29 luglio 2010, n. 31 (Norme in materia ambientale).

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

- Paolo	MADDALENA	Presidente
- Alfio	FINOCCHIARO	Giudice
- Alfonso	QUARANTA	"
- Franco	GALLO	"
- Luigi	MAZZELLA	"
- Gaetano	SILVESTRI	"
- Sabino	CASSESE	"
- Giuseppe	TESAURO	"
- Paolo Maria	NAPOLITANO	"
- Giuseppe	FRIGO	"
- Alessandro	CRISCUOLO	"
- Paolo	GROSSI	"
- Giorgio	LATTANZI	"

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 29 luglio 2010, n. 31 (Norme in materia ambientale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 – 30 settembre 2010, depositato in cancelleria il 5 ottobre 2010 ed iscritto al n. 100 del registro dei ricorsi 2010.

Omissis

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 20 aprile 2011.

Presidente Paolo MADDALENA

Depositata in Cancelleria il 6 Maggio 2011.

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza della Corte Costituzionale n. 170 dell'11 Maggio 2011, depositata in Cancelleria in data 19 Maggio 2011 e trasmessa in pari data al Presidente della Giunta Regionale, relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, - dichiarato incostituzionale - della legge della Regione Abruzzo 14 Luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo) e dell'art. 5, comma 4) – dichiarato incostituzionale - della legge della Regione Abruzzo 18 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010).

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 170

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo	MADDALENA	Presidente
- Alfio	FINOCCHIARO	Giudice
- Alfonso	QUARANTA	"
- Franco	GALLO	"
- Luigi	MAZZELLA	"
- Gaetano	SILVESTRI	"
- Sabino	CASSESE	"
- Giuseppe	TESAURO	"
- Paolo Maria	NAPOLITANO	"
- Giuseppe	FRIGO	"
- Alessandro	CRISCUOLO	"
- Paolo	GROSSI	"
- Giorgio	LATTANZI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo) e dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 18 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010), promossi con ricorsi dal Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 17 – 21 settembre ed il 12 – 18 ottobre 2010, depositati in cancelleria il 21 settembre ed il 21 ottobre 2010 ed iscritti ai nn. 94 e 114 del registro ricorsi 2010.

Udito nell'udienza pubblica del 5 Aprile 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Omissis

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con ricorso iscritto al n. 114 del registro ricorsi 2010 indicato in epigrafe,

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010);

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 11 maggio 2011.

Presidente Paolo MADDALENA

Depositata in Cancelleria il 19 Maggio 2011.

 PARTE II

 AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
 TERAMO

Estratto decreto di esproprio Rep. 26954 del 20/12/2010. “Miglioramento tratto compreso in contrada Santa Maria dell’Arco del Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE) – S.P. 262/DIR (ex S.S.)”.

 IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
 ESPROPRIAZIONI

Omissis

DECRETA

Art. 1

E’ pronunciata l’espropriazione degli immobili di seguito indicati ed interessati dai lavori di “Miglioramento tratto compreso in contrada Santa Maria dell’Arco del Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE) – S.P. 262/DIR (ex S.S.)”, ai sensi degli art. 22 e 23 TU, disponendo il passaggio del diritto di proprietà a favore della Provincia di Teramo – P.IVA e Codice Fiscale n. 80001070673-, sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato ed eseguito mediante l’immissione in possesso:

Ditta n. 1 (rif. Piano part. N 1) -----

BREAKING HOTEL SRL cf e P.IVA 01629950674, proprietà per 1/1, rappresentata in qualità di Amministratore Unico dal Sig. Beccaceci Vittorio, nato a Mosciano Sant’Angelo il 05/05/1968, - cf. BCC VTR 68E05 F764L.

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant’Angelo al foglio 45, particella 950 (ex 770/b – ex 421) della superficie di mq. 536; Indennità definitiva di esproprio: €28.170,50.

Ditta 2) (rif. Piano part. N 3) -----

G.M.G.SRL cf e P.IVA 00631940673; proprietà per 1000/1000, rappresentata dal Sig. Colantuoni Felice, nato a Torremaggiore (FG) il

21/09/1949, - cf. CLN FLC 49P21 L273W

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant’Angelo al foglio 45, particella 943 (ex 566/a) della superficie di mq. 83 – foglio 45, particella 944 (ex 566/b) della superficie di mq. 7; Indennità definitiva di esproprio: €1.927,99.

Ditta 3) (rif. Piano part. N 4)-----

Soc. Park Hotel S.R.L. - cf e P.IVA 00745890673 proprietà per 1000/1000 Presidente e Rappresentante Legale: Dott. Di Battista Claudio, nato a Roma (RM) il 25/02/1938, C.f DBT CLD 38B25 H501D;

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant’Angelo al foglio 45, particella 939 (ex 785/b – ex 61) della superficie di mq. 3757 – foglio 45, particella 948 (ex 771/b - ex 421) della superficie di mq. 17; Indennità definitiva di esproprio: €47.988,75.

Ditta 4) (rif. Piano part. N 5) -----

Gaudini Armando nato a Mosciano S.A. il 10/1/1932 - cf GDN RND 32A10 F764X, proprietà per 1000/1000;

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant’Angelo al foglio 45, particella 941 (ex 80/b) della superficie di mq. 84; Indennità definitiva di esproprio: €442,89.

Ditta 5) (rif. Piano part. N 6) -----

1) Gaudini Eugenio nato a Mosciano S.A. il 9/6/1938 - cf GDN GNE 38H09 F764C; oneri ai sensi dell’art. 1117 del C.C. 2) Gaudini Daniele nato in Canada il 04/09/1970 - cf GDN DNL 70P04 Z401F; oneri ai sensi dell’art. 1117 del C.C.

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant’Angelo al foglio 45, particella 942 (ex 43/b) della superficie di mq. 622; Indennità definitiva di esproprio: € 23.053,51.

Ditta 6) (rif. Piano part. N 7)-----

Gaudini Pasqua nata a Mosciano S.A. 14/4/1942 - cf GDN PSQ 42D54 F764U proprietà per 1000/1000;

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant’Angelo al foglio 45, particella 930 (ex 97/b) della superficie di mq.

295 - foglio 45, particella 933 (ex 200/b) della superficie di mq. 540 - foglio 45, particella 931 (ex 97/c) della superficie di mq. 23; Indennità definitiva di esproprio: €8.256,47.

Ditta 7) (rif. Piano part. N 8) -----

Gaudini Leo nato Mosciano S.A. il 17/1/1952 - cf GDN LEO 52A17 F764N, proprietà.

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 45, particella 924 (ex 66/b) della superficie di mq. 196 - foglio 45, particella 927 (ex 201/b) della superficie di mq. 118; Indennità definitiva di esproprio: €4.262,44.

Ditta 8) (rif. Piano part. N 9) -----

Capicciotti Pasquale nato a Sant' Omero il 3/01/1943 - cf CPC PQL 43A03 I348L; proprietà per 1/1 bene personale;

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 36, particella 767 (ex 196/a) della superficie di mq. 30 - foglio 36, particella 772 (ex 270/b) della superficie di mq. 60 - foglio 36, particella 271 (intera) della superficie di mq. 45 - foglio 36, particella 770 (ex 467/b) della superficie di mq. 26 - foglio 36, particella 759 (ex 466/c) della superficie di mq. 5045; Indennità definitiva di esproprio: €43.920,06.

Ditta 9) (rif. Piano part. N 10)-----

Gaudini Pulcheria nata a Mosciano S.A. il 7/12/1933 - cf GDN PCH 33T47 F764R; proprietà per 1000/1000.

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 45, particella 921 (ex 202/b) della superficie di mq. 370; Indennità definitiva di esproprio: €2.822,15.

Ditta n. 10) (rif. Piano part. N 11) -----

1) CICCARELLI Lidia nata a CHIETI il 21/07/1975 - cf. CCCLDI75L61C632R - Proprietà per 1/2; 2) CICCARELLI Mariacristina nata a CHIETI il 30/04/1978 - cf. CCCMCR78D70C632H - Proprietà per 1/2;

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 45, particella 918 (ex 203/b) della superficie di mq. 517;

Indennità definitiva di esproprio: €6.059,98.

Ditta n. 11) (rif. Piano part. N 12) -----

Gaudini Adalgisa nata a Mosciano S.A. il 26/10/1935 - cf GDN DGS 35R66 F764W; proprietà per 1000/1000;

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 45, particella 915 (ex 204/b) della superficie di mq. 248; Indennità definitiva di esproprio: € 3.412,49.

Ditta n. 12) (rif. Piano part. N 13)-----

Mandolese Giovanni nato a Mosciano S.A. il 18/6/1950 - cf MND GNN 50H18 F764I; proprietà per 1000/1000;

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 45, particella 912 (ex 478/b) della superficie di mq. 744; Indennità definitiva di esproprio: € 7.043,53.

Ditta n. 13) (rif. Piano part. N 14) -----

Mandolese Fernando nato a Mosciano S.A. il 25/9/1951 - cf MND FNN 51P25 F764P; proprietà per 1000/1000;

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 45, particella 909 (ex 479/b) della superficie di mq. 267; Indennità definitiva di esproprio: € 2.716,98.

Ditta n. 14) (rif. Piano part. N 15) -----

1) Burrini Santa nata a Mosciano S.A. il 6/6/1940 - cf BRR SNT 40H46 F764I; proprietà; 2) Galantini Giulia nata a Giulianova il 8/7/1915 - cf. GLN GLI 15L48 E058V, Usufruttuario parziale;

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 45, particella 906 (ex 307/b) della superficie di mq. 675; Indennità definitiva di esproprio: € 6.887,13.

Ditta n. 15) (rif. Piano part. N 16)-----

1) Gatti Silvana nata a Sant' Omero il 5/2/1958 - cf GTT SVN 58B45 I348J; proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni; 2) Stranieri Pietro nato a Mosciano S.A. il 1/3/1955 - cf STR PTR 55C01 F764P; proprietà per 1/2 in

regime di comunione dei beni.

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 45, particella 903 (ex 81/b) della superficie di mq. 490; Indennità definitiva di esproprio: €6.329,74.

Ditta n. 16) (rif. Piano part. N 17)-----

1) Gozzi Artemisia nata a Roma il 10/9/1940 - cf GZZ RMS 40P50 H501Y; proprietà per 6/12; 2) Rustici Alberto nato ad Ascoli Piceno il 15/11/1977 - cf RST LRT 77S15 A462S, proprietà per 3/12; 3) Rustici Dino nato ad Ascoli Piceno il 02/05/1976- cf. RST DNI 76E02 A462Y, proprietà per 3/12;

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 45, particella 897 (ex 506/b) della superficie di mq. 1386; foglio 45, particella 900 (ex 504/b) della superficie di mq. 5; Indennità definitiva di esproprio: €9.424,67.

Ditta n. 17) (rif. Piano part. N 18) -----

1) Di Domenico Giuseppe nato a Mosciano S.A. il 3/01/1963 - cf DDM GPP 63A03 F764L; proprietà per 1/2; 2) Ippoliti Patrizia nata a Tortoreto il 3/01/1963 - cf PPL PRZ 63A43 L307F; proprietà per 1/2.

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 45, particella 893 (ex 469/a) della superficie di mq. 2919; Indennità definitiva di esproprio: € 21.639,10.

Ditta n. 18) (rif. Piano part. N 19)-----

1) Amelii Bianchina nata a Pineto il 5/9/1944 - cf MLA BCH 44P45 F831Z; usufrutto per 1/2; 2) Ruffini Emilio nato a Mosciano S.A. il 1/1/1940 - cf RFF MLE 40A01 F764P; usufrutto per 1/2; 3) Ruffini Giancarlo nato a Pineto il 31/10/1966 - cf RFF GCR 66R31 F831J; proprietà.

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 45, particella 891 (ex 470/a) della superficie di mq. 365; Indennità definitiva di esproprio: € 4.356,84.

Ditta n. 19) (rif. Piano part. N 21) -----

1) Gaudini Giada nata a Teramo il 22/2/76 - cf GDN GDI 76B62 L103H; proprietà per 1/2; 2) Gaudini Sara nata a Giulianova il 23/9/1981 - cf. GDN SRA 81P63E058Z; proprietà per 1/2;

Immobili distinti in catasto Terreni del Co-

mune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 45, particella 936 (ex 196/b) della superficie di mq. 498; Indennità definitiva di esproprio: €3.407,38.

Ditta n. 20) (rif. Piano part. N 22)-----

Zitti Raffaele nato a Castellalto il 21/04/1935 - cf ZTT RFL 35D21 C128L; proprietà per 1000/1000.

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 36, particella 761 (ex 99/a) della superficie di mq. 4; foglio 36, particella 762 (ex 99/b) della superficie di mq. 570; foglio 36, particella 763 (ex 99/c) della superficie di mq. 6; foglio 36, particella 765 (ex 463/a) della superficie di mq. 64; Indennità definitiva di esproprio: €2.968,68.

Ditta n. 21) (rif. Piano part. N 23)-----

Marcozzi Concetta nata a Napoli il 29/1/1913 - cf MRC CCT 13A69 F839P; proprietà per 1000/1000;

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 36, particella 755 (ex 73/b) della superficie di mq. 6385; foglio 35, particella 57 (intera) della superficie di mq. 470; Indennità definitiva di esproprio: €54.235,72.

Ditta n. 22) (rif. Piano part. N 24)-----

Mezzopreti Orazio nato a Teramo il 28/01/1923 - Deceduto il 01/01/1982 - cf MZZ RZO 23A28 L103M; proprietà per 1000/1000;

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 35, particella 62 (intera) della superficie di mq. 57; Area irreversibilmente destinata a strada da oltre 20 anni, indennità di esproprio prescritta.

Ditta n. 23) (rif. Piano part. N 25) -----

1) Barlafante Maria nata a Giulianova il 01/12/1932, cf. BRL MRA 32T41 E058T; proprietà per 444/1080; 2) Tomassetti Alfonso nato a Giulianova il 06/05/1965 - cf TMS LNS 65E06 E058E; proprietà per 636/1080;

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 35, particella 795 (ex 60/a) della superficie di mq. 15; Indennità definitiva di esproprio: €171,60.

Ditta n. 24) (rif. Piano part. N 26)-----

Tomassetti Benito nato a Mosciano S. Angelo il 07/01/1932 - cf TMS BNT 32A07

F764M; proprietà per 1000/1000

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 35, particella 793 (ex 59/a) della superficie di mq. 45; Indennità definitiva di esproprio: €1.246,40.

Ditta n. 25) (rif. Piano part. N 27)-----

Di Marzio Sante Bruno nato a Roseto degli Abruzzi il 01/11/1931,

- cf DMR STB 31S01 F585P; proprietà;

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 35, particella 797 (ex 548/b) della superficie di mq. 5; Indennità definitiva di esproprio: €594,32.

Articolo 2

E' disposta la costituzione in favore della Provincia di Teramo di una perpetua servitù di scolo, mediante condotta circolare metallica interrata del diametro di cm. 50, per lo smaltimento delle acque piovane provenienti dalla S.p. 262 dir, sugli immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Mosciano sant'Angelo, ed intestati a:

Capicciotti Pasquale nato a Sant' Omero il 3/01/1943 - cf CPC PQL 43A03 I348L; proprietà per 1/1 bene personale;

Immobili distinti in catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo - foglio 36, particella 757 (ex 466/a) della superficie di mq. 135 (servitù);

Indennità definitiva di asservimento liquidata pari ad Euro 405,00.

Omissis

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI dr. Leo Di Liberatore

CITTA' DI PESCARA (PE)

Ordinanza n. 10/BR del 24.05.2011. Pagamento e deposito indennità provvisoria di espropriazione beni immobili occorrenti al completamento dei lavori di viabilità di Via Nazionale Adriatica Nord fino a P.zza Duca degli Abruzzi – II lotto.

Omissis

Vista la deliberazione della Giunta Comuna-

le n. 277 del 19.03.2009, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo, dichiarativo di pubblica utilità, relativo al completamento dei lavori di viabilità di Via Nazionale Adriatica Nord fino a Piazza Duca degli Abruzzi – 2° lotto;

Omissis

Vista la determinazione Dirigenziale n. 270/AR del 09.07.2010, con la quale sono state determinate, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. 327/2001, le indennità provvisorie di espropriazione dei beni immobili necessari per l'esecuzione dell'opera di cui trattasi;

Omissis

ORDINA

- il pagamento, ai sensi degli artt. 20 e 26 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii, dell'intera indennità dovuta ammontante a complessivi € 54.394,52, al lordo delle ritenute di legge, a favore delle sottoelencate ditte proprietarie espropriande sulla base delle rispettive dichiarazioni di accettazione presentate e della documentazione esibita comprovante la piena e libera proprietà del bene, mediante mandato di pagamento per gli importi indicati a fianco di ciascuna ditta, secondo le risultanze dell'elenco di seguito riportato:

N.	DITTA Intestatari catastali	Fg.	Part.IIa	Mq.	Indennità Spettante €
1	COLANTONIO DOMENICO nato a L'AQUILA il 07/06/1948 C.F. CLNDNC48H07A345G	8	946 (ex 213)	60	2.550,00
	COLANTONIO ELIO nato a VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI il 17/11/1952 C.F. CLNLEI52S17M021U				2.550,00
	COLANTONIO SANTINO nato a OFENA il 01/11/1925 C.F. CLNSTN25S01G002L				5.100,00
4	TERFINANCE S.P.S. C.F. 00710600677	5	1183 (ex 70-168)	105	17.850,00
7	CAPORALI ANGELO nato a CAMPLI il 22/04/1966 C.F. CPRNGL66D22B515A	5	1189 (ex 12)	13	1.275,00
	BEVILACQUA GIUSEPPINA nata a PESCARA il 29/10/1923 C.F. BVLGPP23R69G482Q				2
8	BEVILACQUA ANTONELLA nata a PESCARA il 07/03/1971 C.F. BVLNNL71C47G482L	5	1190 (ex 408)	10	1.700,00
9	DOMENICI ADA nata a ROMA il 30/12/1962 C.F. DMNDAA62T70H501Y	5	1191 (ex 9)	24	669,60
	RECINELLA MARIA ANTONIETTA nata a PESCARA il 26/01/1943 C.F. RCNNT43A66G482N				1.221,92
	DE LELLIS LILIANA nata a PESCARA il 10/11/1940 C.F. DLNLLN40S50G482B				1.333,00
10	MAZZA MARILENA nata a PESCARA il 14/09/1952 C.F. MZZMLN52P54G482Z	4	968 (ex 46)	17	2.288,20
	RECINELLA ANTONIETTA nata a PESCARA il 26/03/1953 C.F. RCNNT53C66G482W				389,45
	DE STEPHANIS GIUSEPPE nato a ATRI il 19/10/1949 C.F. DSTGPP49R19A488R				212,35
12	RECINELLA IOLANDA; FU TOMMASO nata a PESCARA il 28/11/1923 C.F. RCNLD23S68G482H	4	970 (ex 45) 972 (ex 144)	26	15.980,00
					68

- il deposito, a titolo di indennità provvisoria

di espropriazione per causa di pubblica utilità presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Pescara (Servizio della Cassa DD.PP.) delle indennità non accettate, di complessivi € 29.755,48 al lordo delle ritenute di legge, secondo le risultanze dell'elenco di seguito riportato:

N°	DITTA Intestatari catastali	Fg.	Part.III	Mq.	Indennità Spettante €
2	PETRELLA GIANNA nata a PESCARA il 02/11/1930 C.F. PTRGNN30S42G482V	8	942 (ex 304)	1	4.590,00
			943 (ex 304)	3	
			944 (ex 48)	4	
			945 (ex 48)	19	
3	DEL ROSSO FRANCESCO nato a FERMO il 27/11/1910 C.F. DLRFNC10S27D542F	5	1193 (ex 629)	98	16.660,00
5	DI GIAMBATTISTA ANNA nata a PESCARA il 12/04/1973 C.F. DGMNNA73D52G482Z	5	1184 (ex 448)	10	1.700,00
	FRANCESCONE ANNA MARIA nata a PESCARA il 16/07/1939 C.F. FRNNMR39L56G482K				
	FRANCESCONE ITALIA ALBA nata a PESCARA il 27/07/1930 C.F. FRNTLN30L67G482G				
	FRANCESCONE VINCENZO nato a PESCARA il 01/01/1900 C.F. FRNVCN00A01G482P				
	GRUGNALE FIORE MARIO nato a PESCARA il 11/09/1957 C.F. GRGFMRS7P11G482J				
	GRUGNALE TIZIANA nata a PESCARA il 05/02/1963 C.F. GRGTZN63B45G482J				
6	SPINOZZI GIUSEPPINA nata a PESCARA il 09/07/1943 C.F. SPNGPP43L49G482K	5	1186 (ex 14)	13	2.210,00
	SPINOZZI MARIA GRAZIA nata a PESCARA il 26/07/1940 C.F. SPNMGR40L66G482X				
9	CICCHELLA CELESTE nata a SILVI il 12/02/1911 C.F. CCCST11B521741H	5	1191 (ex 9)	24	855,48
11	SANTUCCI AURELIO nato a CIVITELLA CASANOVA il 28/11/1963 C.F. SNTRLA63S28C779C	4	969 (ex 239)	22	3.740,00

PRECISA

Omissis

- che un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul *BURA* e che il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ove non sia preposta da eventuali terzi opposizione per l'ammontare dell'indennità a norma dell'art. 26 comma 8 T.U. Espropriazioni;

Omissis

IL DIRIGENTE
Arch. Trisi Fabrizio

CITTA' DI PIANELLA (PE)

**Proposta di programma integrato di intervento ad iniziativa privata Frazione Castellana —
Via Papa Giovanni XXIII - Ditta Mizar Srl. Pratica V 180/2010. Variante al P.R.G. - Art.21
L.U.R. 18/83 e s.m.i. Approvazione.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Viste la L.U.R. 18/83 e s.m.i e la L.R. 03/03/1999 n.11 e s.m.i.


RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2011, esecutiva nei modi di Legge, è stato approvato il Programma Integrato di cui in oggetto, in Variante al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 21 della L.U.R. 18/83 e s.m.i.

Pianella, li 23/05/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Loredana Scotolati



COMUNE DI PERETO (AQ)

Rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 152/2006 relativo alla variante al P.R.G.

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO**AVVISA**

che presso i seguenti uffici:

- Segreteria del Comune in Corso Umberto, 65 – Pereto (AQ);
- Task-force dell'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo – Palazzo Silone - Via Leonardo da Vinci n. 6 – L'Aquila;
- Settore Ambiente e Risorse Naturali della Provincia di L'Aquila - Via Saragat – Loc. Campo di Pile – L'Aquila.

in libera visione al pubblico, nei giorni feriali e nelle ore d'Ufficio, fino al 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*,

SONO DEPOSITATE

ai sensi e per gli effetti della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la **PROPOSTA DI RAPPORTO AMBIENTALE** e la **SINTESI NON TECNICA** relative al procedimento di V.A.S. della Variante al P.R.G. del Comune di Pereto.

Durante tale periodo, ogni soggetto interessato può prendere visione degli atti predetti e presentare osservazioni e/o opposizioni in triplice copia che dovranno essere presentate al Protocollo generale del Comune, all'indirizzo Corso Umberto, 65 – 67064 Pereto (AQ), entro e non oltre le ore 12,00 del 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*

Si precisa che i termini per la presentazione delle osservazioni sono perentori, per cui le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanza, proposte o contributo, dopo tali termini, sono irricevibili.

Sulle eventuali osservazioni e/o opposizioni, questo Comune si pronuncerà motivatamente con apposito provvedimento deliberativo.

PERETO Li _____

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Geom. Teofilo Ringegni



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO
(CH)

Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 22.03.2011, ai sensi dell'art. 20 – comma 7 – L.R. 18/1983 nel testo in vigore. “Approvazione Progetto unitario di intervento in zona B2 - Via Ciccarone- Variante a Progettazione Unitaria - Ditta Villa Lanzas.r.l. “.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. di dare atto che non sono pervenute osservazioni;
2. di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.20 della citata L.R. 18/1983 nel testo in vigore, il Progetto Unitario di Intervento in zona B2 – Via Ciccarone in variante alla progettazione unitaria approvata con delibera GM n. 180/2004, redatto dall'Arch. Agostino Monteferrante, richiesto dalla proprietà Villa Lanza srl, costituito dai seguenti elaborati ed adottato con delibera CC n. 83 del 16/07/2010:
 1. Relazione tecnica (Doc. 1);
 2. Planimetria particolareggiata -Tav. 1;
 3. Stralcio catastale - PRG- Comparto - Tav.2;
 4. Sovrapposizione proprietà -Tav.3;
 5. Verifica degli standard -Tav. 4;
 6. Individuazione lotti –Tav. 5;
 7. Quadro riepilogativo –Tav 6;
 8. Planimetria particolareggiata di progetto-scala 1:500 – Tav 7;
 9. Planimetria particolareggiata di progetto scala 1:200- Tav 8;
 10. Analisi del viabilità – Tav. 9
 11. Sovrapposizione dei vincoli – Tav. 10;

12. Piano quotato- Tav 11;

13. Stralcio PAI- Tav.12;

14. Relazione Geologica e Geotecnica.

3. di trasmettere la presente deliberazione al Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale, per i successivi e definitivi adempimenti.

Omissis

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Forte

IL SEGRETARIO GENERALE
Rosa Piazza

MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO
(CH)

Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 22.03.2011, ai sensi dell'art. 20 – comma 7 – L.R. 18/1983 nel testo in vigore. “Approvazione Progetto di lottizzazione del Comparto CO 5 del PRG. Zona Incoronata - ditta Ronzitti Alfio, Colantonio Silvia e Società Home Immobiliare srl “.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- 1) di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.20 della citata L.R. 18/1983 nel testo in vigore, il Progetto di lottizzazione del Comparto CO 5 del PRG - Zona Incoronata - adottato con delibera CC n. 11 del 08/03/2010, redatto dall'Arch. Anna Di Cesare di Vasto, richiesto dai proprietari Sigg. Ronzitti Alfio e Colantonio Silvia oltre alla Società Home Immobiliare srl, costituito dai seguenti elaborati ed adottato con delibera CC n. 11 del 08/03/2010:
 1. Relazione tecnica con tabelle dei dati metrici (Doc. 1);
 2. All. A1 - Estratti planimetrici;

3. All. B1 – Piani quotati e profili;
 4. All.B2 – Planimetrie stato di fatto e di progetto;
 5. All. C1 – Planovolumetrico generale e sezioni;
 6. All. C2 – Superficie fondiaria e spazi pubblici a standard;
 7. All. C3 - Planimetria e schema normativo;
 8. All. C4 – Progetto di lottizzazione – schema planimetrico;
 9. All. C5 – Infrastrutture a rete;
 10. Schema di convenzione;
 11. Previsione di massima spesa;
 12. Libretto di rilievo della scarpata;
 13. Relazione geologica – Ricostruzione morfologica della scarpata;
- 2) di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale, per i successivi e definitivi adempimenti.

Omissis

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giuseppe Forte

IL SEGRETARIO GENERALE

Rosa Piazza

EDILCAVE s.r.l.

**Procedura di verifica di assoggettabilità.
Progetto per l'apertura di una Cava di Misto-Ghiaie sito nel Comune di Rapino in località Sterparo sui terreni distinti in catasto al foglio di mappa n. 6 particelle n. 22-24-26 e 461.**

PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA'

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s.m.ed i..

SI AVVISA CHE E' STATO TRASMESSO

ALLA REGIONE ABRUZZO – Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia-Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO:

- Progetto per l'apertura di una Cava di Misto-Ghiaie sito nel Comune di Rapino in località Sterparo sui terreni distinti in catasto al foglio di mappa n. 6 particelle n. 22-24-26 e 461.

PROPONENTE:

- EDILCAVE S.r.l. con sede in Guardiagrele (CH), loc. Caporosso tel./fax 087182443

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Punto 8, lett. i, All. IV, D.Lgs. 4/2008 (cave e torbiere)

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

- Comune di Rapino (CH), località Sterparo sui terreni distinti in catasto al foglio di mappa n. 6 con le particelle n. 22-24-26 e 461

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

- Coltivazione a cielo aperto di una cava per l'estrazione di inerti di misto-ghiaie avente superficie estrattiva di circa mq. 9.000 per un volume totale stimato di coltivazione di circa mc. 90.000.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE:

- Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia-Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *BURA* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

DITTA: EDILCAVE S.R.L.
66016 GUARDIAGRELE (CH)

F.LLI CENTI & FIGLI DI CENTI ENRICO
s.a.s.

Avviso inerente progetto per la realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti.

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Progetto per la realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti.

PROPONENTE

F.lli CENTI & FIGLI di Centi Enrico s.a.s Strada Provinciale per Bagno 67100 PIANOLA L'Aquila.

Tel. e Fax: 0862.752052. e-mail: snardecchia@virgilio.it.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Allegato IV del D.Lgs. 16-01-2008 n.4, punto 7) comma z.b)

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di Ocre in località "Montevecchio".

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Realizzazione di un impianto per la messa in riserva (R13) e recupero (R5) ed il recupero ambientale (R10) di rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali,

Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

F.LLI CENTI & FIGLI
DI CENTI ENRICO S.A.S
STRADA PROV PER BAGNO
67042 – PIANOLA (AQ)

S.C. Srl

Procedura di verifica di assoggettabilità. Realizzazione impianto smaltimento rifiuti inerti non pericolosi

Allegato 4

PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Realizzazione impianto smaltimento rifiuti inerti non pericolosi

PROPONENTE

CICCHITTI STEFANO in qualità di Amministratore della S.C. S.R.L. con sede in Casalbordino (Ch) in via Laterni,23 P.I. 02181720695

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

PUNTO 7, Lett. Zb all. IV, D.Lgs 4/2008

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

LOCALITÀ CASTELLANA NEL COMUNE DI CASALBORDINO (CH)

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto consiste nella messa in riserva di rifiuti non pericolosi provenienti da demolizioni edilizie nell'impianto di smaltimento da realizzarsi in località Castellana del Comune di Casalbordino.

L'impianto prevede la messa a riserva (R13) e il recupero (R4, R5) di rifiuti non pericolosi di materiali inerti provenienti dall'edilizia nelle seguenti quantità massime: giornaliera: 80 t; annua: 20.000 t.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *BURA* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

DITTA S.C. S.R.L.
VIA LATERNI, 23 CAP 66020 CITTÀ CASALBORDINO

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI -
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
SVILUPPO LAZIO ABRUZZO MOLISE

Costruzione linea MT 20kV in doppio cavo interrato per alimentazione cabina MT/BT denominata Campo Sportivo in Via Franchi località Villa Rosa del Comune di Martinsicuro (TE). Prat.12/11/D/TE Iter31224.

L'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti, Macro Area Territoriale

Centro- Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise, con sede in Roma, via della Bufalotta, 155, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la Costruzione linea MT 20kV in doppio cavo interrato per alimentazione cabina MT/BT denominata Campo Sportivo in Via Franchi località Villa Rosa del Comune di Martinsicuro (TE). Prat.12/11/D/TE Iter31224.

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Teramo - V Settore Urbanistica Pianificazione Territorio Difesa del Suolo in Piazza Martiri Pennesi, 29 Teramo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Roma, lì

IL REFERENTE P.L.A.
Mauro Adeante

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI -
SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E
MOLISE

Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20000 Volt in cavo interrato della lunghezza di 0,040 km in località Z.I. Via Piaggio nel Comune di Chieti (CH), per connessione impianto fotovoltaico "PARCO PAGLIA S.p.A.". (T0200363). Rif. pratica Enel DNI/CH/313220

L'Enel Distribuzione S.p.A.- Divisione Infrastrutture e Reti - Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise - Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni - Distaccamento di Chieti - Via Auriti, 1 66100 CHIETI ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in cavo interrato di Alluminio di tipo 3x1x185 mm² della lunghezza di circa 0,040 km, necessario per la connessione alla rete di Enel Distribuzione di impianto fotovoltaico da 340 Kw della "PARCO PAGLIA S.p.A.", a partire dall'impianto esistente autorizzato dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n. 50-DN/4 del 10.04.2002.

La costruzione interesserà la località Z.I. Via Piaggio nel Comune di Chieti (CH).

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente

vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Chieti – Settore 5, Servizio Acque Pubbliche ed Impianti, via Discesa delle Carceri, 2 – 66100 Chieti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente al progetto dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

UN PROCURATORE
Donato Marrone

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Affari della Giunta**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**